

CLXI.

TORNATA DEL 12 APRILE 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vice-presidente PATERNÒ

Sommario. — Sono approvati, senza discussione, i seguenti disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 496) (pag. 5110); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76, verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 concernenti spese facoltative » (N. 504) (pag. 5110); « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 526) (pag. 5111); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 527) (pag. 5112); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 528) (pag. 5114); « Maggiori assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 529) (pag. 5119); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 532) (pag. 5121); « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 2,765,725.06 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 533) (pag. 5125); « Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare » (N. 536) (pag. 5133); « Concorso dello Stato nelle spese per Congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno » (N. 535) (pag. 5134); « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali » (N. 184-B) (pag. 5136); « Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 486-A) (pagina 5137). — Nella discussione generale del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie - Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici » (N. 531), parlano il senatore Rattazzi, relatore (pagina 5140), il ministro dei lavori pubblici (pag. 5138) e il Presidente del Consiglio (pagina 5141); indi si approva un ordine del giorno della Commissione di finanze (pag. 5142) — Si approvano i primi 10 articoli del disegno di legge — All'art. 11 fa osservazioni il senatore

De Cesare (pag. 5144), al quale rispondono il ministro dei lavori pubblici (pag. 5146) e il Presidente del Consiglio (pag. 5145) — L'art. 11, e tutti i successivi articoli, sono indi approvati — *Presentazione di un disegno di legge* (pag. 5150) — *Comunicazioni del Presidente* (pag. 5150) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale »* (N. 490) parlano i senatori *Carafa d'Andria* (pag. 5151, 5155, 5158), *Casana* (pag. 5151, 5156), *Mariotti G. relatore* (pag. 5151, 5156); il ministro dei lavori pubblici (pag. 5153, 5159) e il Presidente del Consiglio (pag. 5153) — *Sugli articoli 1 e 3 fa osservazioni il senatore Lamberti* (pag. 5159; 5160) alle quali risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 5159, 5161) — *Sull'art. 4 parlano i senatori Casana* (pag. 5161), *Lamberti* (pag. 5161) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 5162) — *Tutti gli altri articoli sono approvati senza discussione, dopo una osservazione del senatore Mariotti Giovanni, relatore, all'art. 10* (pag. 5164) — *Presentazione di un disegno di legge* (pag. 5166) e di una relazione (pag. 5167) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni »* (N. 534), parlano il senatore *Casana* (pag. 5165, 5168) e il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 5167) — *Senza osservazioni sono approvati gli articoli del progetto di legge* — *Il senatore Paternò, vice-presidente, assume la presidenza* (pag. 5168) — *Il senatore Scialoja, a nome dell'Ufficio centrale, riferisce sul coordinamento del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola elementare e popolare »* (N. 378) (pag. 5168) — *Osservazioni del senatore Tommasini* (pag. 5171) — *Il testo coordinato è approvato* (pag. 5172) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 5172) — *Risultato di votazione* (pag. 5172) — *Il Senato è convocato a domicilio* (pag. 5174) — *Testo coordinato del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola elementare e popolare »* (pag. 5175).

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, della istruzione pubblica, delle poste e telegrafi e il sotto-segretario di Stato agli affari esteri.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-1910 ».

Do lettura di questo disegno di legge :

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 755 61, iscritta al capitolo n. 244-bis, « Eccedenza di impegni verificatasi al capitolo 49: « Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1908-909 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1909-910.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 concernenti spese facoltative » (N. 504).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approva-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

zione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76, verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 504*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo :

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,496.41, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 95: « Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 11,289.35, verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 101: « Genio civile - Personale ag-

giunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-10.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911** ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per l'importo complessivo di lire 683,813.93 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

Cap. n.	41. Pensioni ordinarie.	L. 600,000 »
»	65. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami »	5,000 »
»	66. Sussidi agl' impiegati, al personale di basso servizio e famiglie »	5,000 »
»	112. Spese di stampa »	24,000 »
»	128. Fondo di riserva per le spese imprevedute »	12,300 »
»	161- <i>quinqies</i> . Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguiti d'incarico della Giunta generale del bilancio. »	3,600 »
»	161- <i>decies</i> . Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato delle spese di viaggio a tariffa ridotta per i superstiti dei Mille che si recarono a Palermo in occasione delle feste cinquantenarie della redenzione siciliana »	1,963.95
	161- <i>undecies</i> . Spese per la Commissione incaricata di studiare la riforma del testo unico delle leggi sulle pensioni »	5,000 »

Saldo di spese residue.

»	161- <i>quattordecies</i> . Saldo d'impegni riguardanti il capitolo: « Spese di stampa » afferenti l'esercizio 1909-910 e precedenti. »	26,949.98
	Totale L.	<u>683,813.93</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Do lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 156,050 e le diminuzioni di stanziamento per una egual somma per i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	47. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.	L.	800
»	55. Spese d'ufficio del Ministero	»	10,680
»	87. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro	»	2,500
»	88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	»	10,000
»	96. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di Zecca - Sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per i concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari	»	4,000
»	99. Retribuzioni e compensi agli impiegati ed al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale di ordine e di servizio della Regie Avvocature Erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 107 del testo unico della legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e per compenso al segretario della Commissione stessa	»	48,000
»	104. Indennità di viaggio e di soggiorno agl'impiegati in missione	»	41,000
»	105. Indennità di tramutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agl'impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	»	12,500
»	109. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	»	3,000
»	111. Spese postali	»	1,000
»	112. Spese di stampa	»	7,000
»	161-octies. Spese cagionate dall'applicazione della legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni relative alla cedibilità degli stipendi degl'impiegati.	»	12,320
			152,800
			<i>Da riportare.</i> . . . L.

	<i>Riparto.</i> . . . L.	152,800
Cap. n. 161-novies. Fitto di locali ad uso della Tesoreria e del Corpo di guardia in Reggio Calabria dal 1° giugno 1892 a tutto agosto 1895 spettante agli eredi Plutino e da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ad istanza degli interessati »		3,250
	Aumenti. . . . L.	<u>156,050</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 53. Personale di ruolo del Ministero L.	63,000
» 54. Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma »	7,050
» 72. Personale di ruolo delle Avvocature Erariali »	10,000
» 78. Personale di ruolo di ragioneria, di ufficiali di scrittura e magazzinieri-economi delle Intendenze »	37,000
» 82. Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo »	5,650
» 102. Spese per i servizi delle Delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa »	15,000
» 107. Rimborso di somme riscosse in eccedenza dai comuni, provincie ed enti morali in confronto del contributo complessivo fissato pel mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) »	14,700
» 117. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti »	3,000
» 124. Personale dell'officina per la fabbricazione delle cartevalori »	650
	<u>Diminuzioni. . . . L. 156,050</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,822,639.26 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo. L.	14,000 »
»	7. Ministero - Spese di ufficio. »	50,000 »
»	8. Ministero - Fitto di locali per gli uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse). »	1,200 »
»	14. Funzioni pubbliche e feste governative »	8,000 »
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	80,000 »
»	22. Spese di posta »	3,000 »
»	23. Spese di stampa »	35,000 »
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario. »	25,000 »
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato »	10,000 »
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie »	5,000 »
»	37. Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli archivi di Stato »	8,000 »
»	44. Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno »	4,775 »
»	49. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta »	50,000 »
»	53. Spese di spedalità e simili »	50,000 »
»	60. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	250,000 »
»	61. Dispensari celtici - Spese e concorsi per funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	50,000 »
»	63. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	40,000 »
»	70. Stabilimento termale d'Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti. »	18,000 »
»	72. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie. »	5,000 »
	<i>A riportarsi</i> L.	706,975 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	706,975 »
† Cap. n. 78. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per le visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spese per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero. »		25,000 »
» 79. Compensi a impiegati, scrivani, e basso personale per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica. »		30,000 »
» 82. Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali »		8,000 »
» 89. Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse) »		15,000 »
» 95. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari . . . »		45,000 »
» 99. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »		150,000 »
» 101. Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città. »		10,000 »
» 110-bis. Manutenzione e adattamento di locali ad uso caserma delle guardie di città (Legge 24 marzo 1907, n. 116) »		90,000 »
» 111. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città »		50,000 »
» 112. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse) . . . »		10,000 »
» 113. Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per la scuola di allievi guardie di città e per la scuola pratica di polizia . . . »		5,000 »
» 114. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse) »		50,000 »
» 116. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative pei Reali carabinieri. »		60,000 »
» 117. Spese di cancelleria pei Reali carabinieri (Spese fisse). »		1,000 »
» 118. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città ed agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe. »		135,000 »
» 134. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'Amministrazione domestica. »		23,000 »
» 135. Personale di custodia - Premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldo »		30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,443,975 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,443,975 »
Cap. n. 137. Spese di viaggio agli agenti carcerari »		50,000 »
» 139. Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabili ed a funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie alle quali non sia preposta una direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo, nonché per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'Amministrazione carceraria. . . »		3,000 »
» 145. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri »		7,000 »
» 158. Manutenzione dei fabbricati carcerari »		100,000 »
» 159. Manutenzione dei fabbricati carcerari; spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari. »		13,000 »
» 168-ter. Costruzione di baracche per la prefettura di Reggio Calabria e per la sotto-prefettura di Palmi. »		6,950 »
» 168-quater. Spese per demolizione del Castello di Montefalcone Valfortore (Benevento), del campanile di Amendola (Cosenza) e del campanile di Rosato Capo Spulico (Cosenza) »		10,100 »
» 168-quinquies. Spese per diarie e indennità ai componenti della Commissione Reale per le materie infiammabili (R. D. 16 ottobre 1910, n. 812) e della Commissione Reale per il Credito comunale e provinciale in sede di municipalizzazione (legge 29 marzo 1903, n. 103) »		11,000 »
» 168-sexies. Sussidio all'Istituto nazionale per l'educazione fisica. »		2,500 »
» 177-bis. Acquisto di una pirobarca per l'ufficio di pubblica sicurezza di Napoli »		22,000 »
» 177-ter. Acquisto di terreno e costruzione della caserma dei Reali carabinieri in Castel Giubileo. . . »		10,850 »
» 178-bis. Spesa occorrente per colmare la deficienza di cassa nelle carceri giudiziarie di Girgenti »		3,569.75
<i>Saldi di spese residue.</i>		
» 179-VIII. Saldo degli impegni riguardanti « Spese generali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro. »		4,467.58
» 179-IX. Saldo degli impegni riguardanti spese per gli « Archivi di Stato » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro »		6.80
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,688,419.13

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,688,419.13
Cap. n. 179-x. Saldo degli impegni riguardanti spese per l'« Amministrazione provinciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro. . . . »		235 »
» 179-xi. Saldo degli impegni riguardanti spese per la « Pubblica beneficenza » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro »		13,056.93
» 179-xii. Saldo degli impegni riguardanti spese per la « Sanità pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro. »		8,673.27
» 179-xiii. Saldo degli impegni riguardanti spese per la « Sicurezza pubblica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro »		37,822.05
» 179-xiv. Saldo degli impegni riguardanti spese per le « Carceri » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per gli esercizi finanziari 1909-10 e retro. »		74,432.88
	Totale . . . L.	<u>1,822,639.26</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »	10,000 »	
» 11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000 »	
» 13. Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse). »	1,000 »	
» 35. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) . . . »	27,169.75	
» 43. Spese di ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) »	4,775 »	
» 57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati, e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie pel loro funzionamento »	15,000 »	
» 87. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse) »	200,000 »	
» 91. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (Spese fisse) (articolo 2, legge 11 luglio 1907, n. 491) »	16,200 »	
» 92. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	1,100 »	
» 94. Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi annessi alle medaglie al merito di servizio (Spese fisse). »	<u>963,394.51</u>	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	1,241,639.26

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,241,639.26
Cap. n. 97. Guardie di città - Premi di ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma »		128,000 »
» 129. Personale di custodia, sanitario, religioso e di istruzione delle carceri (Spese fisse) »		100,000 »
» 131. Personale di custodia - Indennità di alloggio. . . »		60,000 »
» 132. Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio. »		10,000 »
» 146. Mantenimento dei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio »		200,000 »
» 149. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti. »		50,000 »
» 164. Assegni di disponibilità (Spese fisse) »		18,000 »
» 168. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 3) »		15,000 »
	Totale . . . L.	<u>1,822,639.26</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del**

Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 6,232,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-1911 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Cap. n.	20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato L.	800,000
»	98. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città »	400,000
»	120. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri »	1,000,000
»	122. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza e indennità ai Reali carabinieri »	2,000,000
	143. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti; pagamento delle diarie agli appaltatori pel servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie »	1,300,000
»	144. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri »	170,000
»	148. Trasporto dei detenuti e indennità di trasferta alle guardie »	300,000
»	150. Servizio delle manifatture carcerarie. Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili . . . »	70,000
»	152. Servizio delle manifatture carcerarie. Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari »	100,000
»	153. Servizio delle manifatture carcerarie. Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie »	42,000
	154. Servizio delle manifatture carcerarie. Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporto. Minute spese per le lavorazioni »	50,000
	Totale L.	<u>6,232,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa; e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911» (N. 532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 532).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 700,000 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 750,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 50,000 al capitolo n. 128 «Fondo di riserva per le spese impreviste» iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911, a titolo di parziale reintegro della somma di lire 100,000 prelevata a favore del capitolo n. 25 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio anzidetto.

(Approvato).

Art. 3.

In aggiunta allo stanziamento del capitolo n. 132 «Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa e Forlì ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, e 15 maggio 1910, n. 240)» dello stato di previsione del Ministero delle poste per l'esercizio finanziario 1910-911 è autorizzata la spesa di lire 50,000 di cui alla tabella annessa alla presente legge. Detta somma deve intendersi concessa per rimborsare ai comuni di Bologna, Genova e Torino le spese per vari lavori complementari che, a richiesta del Ministero suddetto, i comuni medesimi hanno rispettivamente eseguiti nei nuovi edifici postali-telegrafici delle predette città, in più degli obblighi loro derivanti dalle convenzioni approvate con le leggi suindicate.

I detti rimborsi verranno eseguiti dopo l'accertamento dei lavori ed il rilascio dei relativi certificati da parte dell'ufficio del Genio civile.
(Approvato).

Art. 4.

Sono approvate le variazioni introdotte nella denominazione dei capitoli nn. 28, 42 e 78 come dalla tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata:

a) ad imputare alla competenza dei capitoli nn. 1 e 2 del proprio stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 la somma differenziale lorda dovuta rispettivamente per stipendi e per indennità di residenza in Roma negli esercizi 1907-908, 1908-909 e 1909-910, agli agenti subalterni con funzioni di impiegato di cui all'art. 38 della legge del 19 luglio 1907, n. 515, promossi ufficiali d'ordine dal 1° luglio 1907 in seguito alla deliberazione del Consiglio di Stato del 29 dicembre 1909. Tale differenza sarà da computarsi fra lo stipendio e la indennità fino ad ora percepiti a carico dei capitoli corrispondenti del personale subalterno e le competenze

cui ora i funzionari predetti hanno diritto nel quadro V, tabella B, a carico dei capitoli 1 e 2.

b). a prelevare, sull'importo della predetta differenza, il carico, parimenti differenziale, delle ritenute in conto entrate del tesoro, e per altri titoli legali dovuti dagli agenti di cui alla lettera che precede, per gli esercizi indicati.

(Approvato).

Art. 6.

Gli agenti subalterni, di cui al precedente articolo, sono inclusi nel quadro V della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, per tutti gli effetti di legge, a far tempo dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero . . . L.	222,000
»	24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti »	10,000
»	25. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio »	15,000
»	28. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del Bollettino ufficiale, dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico - Spese per la stampa del prontuario dei servizi di procacciato e dei turni di servizio degli ambulanti, natanti e messaggerie per la fornitura degli orari ufficiali delle ferrovie »	50,000
»	36. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . »	8,000
»	37. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi »	10,000
»	42. Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione della bicicletta degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze »	200,000
»	56. Indennità e rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria) »	20,000
»	71. Sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani »	5,000
»	72. Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2 ^a e 3 ^a classe »	35,000
»	74. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1 ^a classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) »	25,000
»	78. Acquisto, manutenzione e trasporto di mobili, casse forti, macchine da scrivere, ventilatori, caloriferi e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazioni contro i danni dell'incendio - Acquisto di oggetti di divisa uniforme per i portieri dei principali	

Da riportarsi . . . L. 600,000

	<i>Riporto</i> . . .	L. 600,000
	stabilimenti postali e telegrafici e di oggetti occorrenti per difesa agli agenti preposti alla sorveglianza notturna dei locali »	35,000
Cap. n. 85.	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus »	5,000
» 117.	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani »	10,000
» 132.	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo per lo stesso uso, a Reggio Emilia (legge 6 marzo 1904, n. 84), (Spesa ripartita), (7ª annualità) »	50,000
	Totale	<u>L. 700,000</u>

MAGGIORE ASSEGNAZIONE DA ISCRIVERSI AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911.

Cap. n. 128. Fondo di riserva per le spese imprevedute L. 50,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e telegrafi	L. 200,000
» 3.	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) »	140,200
» 6.	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) »	6,800
» 7.	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse) »	22,000
» 19.	Indennità diverse con carattere permanente »	200,000
» 69.	Retribuzione al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »	41,000
» 73.	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) »	35,000
» 77.	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di denaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica (Spese fisse) »	10,000
» 81.	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzioni di casotti in muratura »	50,000
» 107 bis.	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni »	40,000
» 115.	Spese di ogni specie per i servizi sanitari »	5,000
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	<u>L. 750,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 2,765,725.06 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 ». (N. 533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 2,765,725.06 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 533).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 2,765,725.06 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni di denominazione introdotte ai capitoli nn. 8, 10, 11, 57, 110, 122, 125, 137 e 143, di cui alla tabella medesima.

(Approvato).

Art. 2.

L'aumento di lire 650,000 portato dalla legge 29 gennaio 1911, n. 31, allo stanziamento del capitolo n. 107 *bis* « Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1910-911, è ridotto di lire 115,000. Tale somma viene assegnata al capitolo n. 128: « Fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto, a reintegro di egual somma prelevata a favore del capitolo n. 107 *bis* medesimo.

(Approvato).

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle varianti di denominazione proposte su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'anno 1910-911.

Cap. n.	8. Compensi per lavori straordinari.	L.	850,000	»
»	10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del Regio decreto 6 giugno 1907, n. 716, indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria).	»	»	»
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manuali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	»	»	»
»	17. Onorari per visite medico-fiscali.	»	10,000	»
»	21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico	»	50,000	»
»	27. Spese casuali	»	3,000	»
»	29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale. Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero.	»	180,000	»
»	39. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) »	»	30,000	»
»	40. Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani.	»	10,000	»
»	41. Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi	»	30,000	»
»	53. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	»	60,000	»
»	57. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	»	»	»
»	58. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine).	»	5,000	»
»	60. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	»	400,000	»
			1,628,000	»
				Da riportarsi L.

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,628,000 »
Cap n. 61. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine, spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili »		50,000 »
» 80. Materiali ed utensili diversi per il servizio della posta e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne e bolli per i servizi della posta e del telegrafo - Placche per i berretti degli agenti postali, dei fattorini e dei guardafilii telegrafici di prima nomina »		60,000 »
» 88. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria) »		25,000 »
» 89. Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle casse di risparmio. »		66,000 »
» 110. Compensi diversi al personale di ruolo e fuori ruolo ed avventizio »		40,000 »
» 112. Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici . . . »		5,000 »
» 113. Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici, per i servizi ordinari »		10,000 »
» 114- <i>bis</i> . Indennità diverse con carattere permanente . . »		12,000 »
» 118. Spese casuali ed impreviste. »		5,000 »
» 119. Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni, carta, oggetti di cancelleria, rilegature di registri, bolli e timbri »		50,000 »
» 120. Spese d'ufficio. »		40,000 »
» 122. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aereazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro gl'incendi, prese d'acqua, estintori e simili. »		30,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	2,021,000 »

	<i>Riporto</i>	L. 2,021,000 »
Cap. n. 123.	Pigioni (Spese fisse)	» 50,000 »
» 124.	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporti di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozione, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio; energia elettrica per gl'impianti tecnici, spese diverse.	» 50,000 »
» 125.	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozione, spese dipendenti da infortuni agli operai sul lavoro e per risarcimento di danni eventuali, spese diverse	» 120,000 »
» 125 bis.	Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse)	» 30,000 »
» 126.	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici. Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine)	» 75,000 »
» 135 bis.	Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con Regio decreto del 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici	» 15,000 »
» 137.	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da Società e da privati, per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio — soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	»
» 141 bis.	Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con Regio decreto 8 luglio 1910 per lo studio del servizio telefonico in Italia	» 15,000
» 143.	Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella C, annessa all'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, giusta l'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420, (Pisa - Volterra, Barletta - Andria) (Spesa obbligatoria)	»
» 142.-v.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 8 Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di servizi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi	

Da riportarsi L. 2,376.000 »

	<i>Riporto</i> . . . L. 2,376,000 »
guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 »	187.20
Cap. n. 142-VI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 10 « Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di serventi - Inservienti delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-1908 »	607.20
» 142-VII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 10 « Allievi fattorini - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza di tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	650.40
» 142-VIII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 20 « Indennità speciali al personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 »	80 »
» 142-IX. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 19 « Indennità speciali al personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-1910 »	480 »
» 142-X. Saldo degli impegni sul capitolo n. 21 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	84.75
» 142-XI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 69 bis « Spese di esercizio delle stazioni radiotelegrafiche » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	441.79
» 142-XII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento dei locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	2,100 »
» 142-XIII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione di casotti in muratura » dello stato	

Da riportarsi : . . . L. 2,380,631.34

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,380,631.34
	di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	1,260 »
Cap. n. 142-XIV.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche). Acquisto e trasporto di materiali, utensili ed attrezzi; dazi, mercedi, operai avventizi, locomozione, compensi e canoni per servitù d'appoggio. Spese dipendenti da infortuni degli operai sul lavoro, spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . »	24,311.83
» 142-XV.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 91 « Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . »	96,722.47
» 142-XVI.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 131 « Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carte per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . »	126,528.34
» 142-XVII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 8: « Compensi per lavori straordinari ed a cottimo, compensi proporzionali al numero delle operazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1909-910 »	885.30
» 142-XVIII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 20 « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 . . . »	42.25
» 142-XIX.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 103-v « Straordinari ed avventizi assunti in aumento di impiegati e di personale subalterno » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908. »	324 »

Da riportarsi . . . L. 2,630,705.53

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,630,705.53
Cap. n. 142-XX. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo numero 103-VII « Compensi per lavori e per servizi straordinari ed a cottimo » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »		64.50
142-XXI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-XI « Indennità per servizio prestato in tempo di notte » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908. »		45 »
142-XXII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-XII « Spese d'ogni specie pel servizio sanitario » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908. »		20 »
» 142-XXIII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-XV « Spese casuali ed impreviste » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »		363.99
142-XXIV. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-XVII. « Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 . . . »		422.38
142-XXV. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-XIX « Mantenimento, restauro e adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »		250 »
» 142-XXVI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 125 « Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti di abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per deposito di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici - spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910. . . »		1,535 »
» 142-XXVII. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 82 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali e costruzione di casotti in muratura » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910. »		1,380 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	2,634,786.40

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,634,786.40
Cap. n. 142-xxviii.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 42 « Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910 »	4,191.33
» 142-xxix.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 51 « Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910. »	589.80
» 142-xxx.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 124 « Retribuzioni ai ricevitori postali telegrafici incaricati del servizio telefonico - Provvigioni per la riscossione delle entrate - Compenso agli esercenti di posti pubblici per il servizio fono-telegrafico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909. »	907.23
» 142-xxxI.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 128 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1909-910 »	15,652.60
« 142-xxxII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 103-I « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dall'Amministrazione governativa - Indennità di carica e di funzioni (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908. »	399.10
» 142-xxxIII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 104 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale - Avventizi - Operai e personale subalterno in servizio permanente (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909. »	3,011.90
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	2,659,538.36

	<i>Riparto</i> . . . L. 2,659,538.36
Cap. n. 142-XXXIV. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 108 « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale di ruolo, fuori ruolo e avventizio (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Mi- nistero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-910. »	106,186.70
Totale delle maggiori assegnazioni L.	2,765,725.06

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Variazione ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare** ». (N. 536).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge:

Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare.

Non è presente l'onor. ministro degli affari esteri.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Lo rappresento io.

PRESIDENTE. Sta bene.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 536).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono istituiti, in aggiunta ai ruoli organici attuali, quattro posti di inviato straordinario e

ministro plenipotenziario di seconda classe, e due posti di console generale di prima classe, rimanendo contemporaneamente soppressi, a tenore dell'art. 10 del Regio decreto 19 settembre 1909, n. 838, nel ruolo eritreo, i posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Addis Abeba, di direttore centrale degli affari coloniali, e di commissario generale coloniale, con facoltà al ministro degli affari esteri di trasferirne, rispettivamente nei ruoli diplomatico e consolare, gli attuali titolari, in base agli stipendi di cui sono provvisti.

Per gli altri tre posti non sarà applicabile l'art. 5 della legge 9 giugno 1907, n. 298; la cui disposizione però resterà nel suo pieno vigore per ogni altra ipotesi fuori quelle contemplate nella legge presente.

(Approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 saranno introdotte le varianti risultanti dalla tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

CAPITOLI		VARIAZIONI
Numero	Denominazione	
Aumenti.		
24	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	+ 37,000 »
25	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	+ 18,000 »
Diminuzioni.		
27	Stipendi ed indennità a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	— 22,400 »
60	Stipendio e indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	— 10,000 »
62	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana	— 22,600 »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Concorso dello Stato nelle spese per Congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno » (N. 535).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Concorso dello Stato nelle spese per congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno.

Ne do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,452,000 da iscriversi a carico dell'esercizio 1910-11 per concorso dello Stato nelle spese per congressi e festeggiamenti in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno e per spese richieste dall'aumento dei servizi postali e telegrafici e telefonici durante il 1911.

La detta somma sarà stanziata con decreti del ministro del tesoro e mediante iscrizione di appositi capitoli nei bilanci dei Ministeri interessati, secondo le indicazioni e gli speciali scopi specificati nella annessa tabella.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

Tabella delle assegnazioni straordinarie da inscrivere negli stati di previsione dei singoli Ministeri per l'esercizio finanziario 1910-911.

Bilancio nel quale è da inscrivere l'assegnazione straordinaria	OGGETTO DELLA SPESA	Somma da autorizzarsi per ciascuna causa di spesa	Assegnazione da inscrivere nel bilancio di ciascun Ministero
Affari esteri	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale della pace	55,000	95,000
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso degli italiani all'estero	40,000	
Istruzione pubblica	Spese per la partecipazione del Ministero della pubblica-istruzione alla mostra internazionale di igiene sociale che si terrà in Roma nel 1911	30,000	248,000
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale artistico	40,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale degli architetti	25,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale di musica	25,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale della stampa	50,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale di Geografia	50,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso internazionale di dermatologia e sifilografia	20,000	
	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso etnografico	8,000	
	Tesoro	Concorso dello Stato nelle spese pel Congresso dei ragionieri	
Concorso dello Stato nelle spese per i festeggiamenti commemorativi del 1911 in Catania		70,000	
Poste e telegrafi	Assegnazione straordinaria per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici durante il 1911	740,000	740,000
	<i>Da riportarsi</i>		1,179,000

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1911

Bilancio nel quale è da iscriversi l'assegnazione straordinaria	OGGETTO DELLA SPESA	Somma da autorizzarsi per ciascuna causa di spesa	Assegnazione da iscriversi nel bilancio di ciascun Ministero
	<i>Riporto</i>	1,159,000
Agricoltura, industria e commercio	Concorso dello Stato nelle spese per il Congresso nazionale delle case popolari	10,000	
	Concorso dello Stato nelle spese per la riunione dell'Istituto internazionale di sociologia	3,000	13,000
	Concorso dello Stato nelle spese di Congressi nazionali e internazionali	130,000	
Interno	Assegnazione straordinaria per le spese di rappresentanza da sostenersi in occasione dei ricevimenti del 1911	150,000	280,000
	Totale	1,452,000

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, num. 57 relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali » (N. 184-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 184-B).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La disposizione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 26 giugno 1902, n. 272, articolo sostituito all'articolo 20 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, deve, per l'applicabilità ai veterinari municipali dell'articolo 16 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, essere intesa nel senso, che questo articolo 16 è interamente sostituito dagli articoli 5, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, anche per quanto riguarda il periodo di prova dei veterinari municipali ed i loro licenziamenti, restando così confermata la relativa disposizione contenuta nell'articolo 50, ultimo comma, del testo unico

delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente articolo ha effetto retroattivo al giorno in cui è divenuta obbligatoria la predetta legge 25 febbraio 1904, n. 57, fatta eccezione per la efficacia, che rimane pienamente salva, delle sentenze dell'autorità giudiziaria passate in giudicato e delle decisioni della IV sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Ai veterinari municipali sono estese anche le disposizioni, riguardanti i medici condotti, comprese negli articoli 26, 30, 37, 38, 39, 40, 41 e 205 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Modificazioni ed aggiunte alla legge sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina» (N. 486-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni ed aggiunte alla legge sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina».

Domando all'onor. ministro della marina se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 486-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Possono essere collocati nella posizione di servizio ausiliario, dietro loro domanda, quando conservino l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati nell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897, serie 3ª, gli ufficiali di tutti i Corpi militari della Regia marina che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le vigenti leggi sulla giubilazione.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Governo ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in posizione di servizio ausiliario degli ufficiali che si trovano nelle condizioni considerate dall'articolo precedente, quand'anche non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il loro grado.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni: una deliberazione del Consiglio dei ministri, se si tratta di vice ammiragli o gradi corrispondenti; il parere favorevole della Commissione suprema di avanzamento stabilita dall'art. 28 della legge 6 marzo 1898, n. 59, se si tratta di contrammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata od ufficiali di grado corrispondente; il parere del Consiglio superiore di marina, costituito in Commissione di avanzamento, se si tratta di ufficiali di qualunque altro grado.

(Approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina, i quali sieno stati esclusi definitivamente dall'avanzamento o dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado, devono essere collocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio od a riposo come è appresso indicato:

a) se conservino l'attitudine ad uno dei servizi indicati nell'art. 5 della legge 29 gennaio 1885 serie III ed abbiano 23 anni o più di servizio utile per la pensione, saranno collocati in posizione di servizio ausiliario, qualunque sia la loro età; se non hanno raggiunto il detto limite minimo di 23 anni di servizio

utile, saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungerlo, per poi essere collocati in posizione di servizio ausiliario;

b) *se non conservino l'attitudine ai servizi indicati nell'art. 5 della legge 29 gennaio 1885 serie III*; saranno collocati a riposo; *se hanno raggiunto i limiti di età e di servizio stabiliti per tale posizione; se non hanno raggiunto i detti limiti* saranno collocati in congedo provvisorio in attesa di raggiungerli, per poi essere collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 13 ed il successivo articolo 14 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con il Regio decreto 21 febbraio 1885, n. 70, sono abrogati.

Sono parimenti abrogati il secondo e terzo comma dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897; l'art. 7 della legge stessa e gli articoli 6 e 7 della legge 27 marzo 1904, n. 114.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 5.

Per l'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge e per la formazione dei nuovi quadri d'avanzamento ai gradi di capitano di fregata, di capitano di vascello e di ufficiali ammiragli, che dovranno sostituire i quadri in vigore, durante un periodo non eccedente i tre mesi dalla data di promulgazione della presente legge, alle Commissioni d'avanzamento sarà costituita una Commissione speciale presieduta dall'ammiraglio e composta dei due vice-ammiragli più anziani del ruolo attivo dello stato maggiore generale della marina, i quali si trovino in servizio attivo al 1° maggio 1911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del R. Decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie - Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici» (N. 531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie. Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici».

Prego il senatore, segretario, Borgatta a voler dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 531).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, avvertendo che la Commissione di finanze ha proposto il seguente ordine del giorno, del quale do lettura.

«Il Senato, approvando siccome approva il disegno di legge n. 531 per conversione in legge del Regio decreto 1° settembre 1910, n. 684, per le Puglie, e autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per pubbliche calamità e per lavori pubblici, invita il Governo a presentare al Parlamento, non più tardi del 1° dicembre prossimo, il conto consuntivo speciale di tutte le spese comprese in questo disegno di legge, che già saranno state compiute alla data suddetta».

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio vivamente il Senato di aver consentito che si venisse subito alla discussione di questo disegno di legge, e ringrazio particolarmente il relatore della Commissione di finanze per la prontezza con la quale ha voluto riferire su di esso. Difatti l'urgenza estrema era il carattere speciale di questo disegno di legge.

L'on. relatore ha fatto alcune osservazioni sia intorno alla complessità del disegno di legge, per i titoli di spese assolutamente diverse ed indipendenti in esso considerate, sia sulla questione dell'arbitrato, ed ha concluso con un ordine del giorno.

Io debbo riconoscere che codeste osservazioni sono, in linea generale, fondate. A questo cumulo di spese indipendenti l'una dall'altra certamente sarebbe stato miglior sistema provvedere con disegni di legge separati, specialmente per salvaguardare, come giustamente ha osservato l'on. relatore, la possibilità al Senato di non essere vincolato ad approvare alcune spese per non respingerne altre. Ma a giustificazione del Governo, sta precisamente quella urgenza estrema dei provvedimenti che costituisce il nesso tra spese tanto disparate.

Le calamità che costrinsero a ritocchi nel bilancio, per cercare di approfittare di tutte le risorse per spese indifferibili, la necessità di provvedere a pagamenti divenuti indeclinabili per effetto di sentenze e di lodi passati in giudicato ecc., fecero comprendere le diverse spese in quel disegno di legge che si doveva presentare per la conversione in legge del decreto 18 settembre 1910 per le Puglie. Quindi, in vista di questa eccezionalità di urgenza, io spero che la Commissione di finanze ed il Senato vorranno approvare l'operato del Governo. Del resto io, in linea di massima, riconosco la giustezza delle osservazioni fatte e credo che per l'avvenire si debba cercare di rendere indipendenti queste spese di natura diversa, perchè questo meglio conviene, sia alla economia dei provvedimenti, che alle eventuali approvazioni e disapprovazioni del Parlamento.

In un altro punto la Commissione di finanze ha fatto un rilievo, in quello che riguarda l'arbitrato. In questo disegno di legge è compresa una disposizione di favore per il fenomeno specialissimo del bradisismo che avviene nella bassa Pozzuoli per l'abbassamento e il rialzamento del terreno, che produce una singolare condizione di pericolo e possibilità di distruzione alle proprietà private. Si è quindi reso necessario il provvedimento della espropriazione, sia totale, sia parziale, e si sono dovuti introdurre anche speciali contribuzioni a carico dei proprietari. Tutto questo ha portato la necessità di prevedere eventuali discussioni e dispute intorno, sia alla quantità del contributo, sia alla qualità e al valore dello stabile; quindi la necessità di giudizi; e perciò si è provveduto perchè i giudizi fossero sottoposti ad un arbitrato inappellabile composto di due rappresentanti, uno dell'amministrazione dello Stato e l'altro del privato, e di un consigliere della Corte di appello di Napoli da designarsi dal primo Presidente della Corte. Qui la Commissione di finanze ha rilevato una questione, che non riguarda solamente il caso speciale in discussione, ma in genere tutta la questione dell'arbitrato, gravissima questione questa se si debba continuare nel sistema che fin qui è invalso.

Ora, se non ci fosse la ragione dell'urgenza, io potrei consentire a modificare in questa parte la legge; ma la Commissione di finanze stessa, nella sua saviezza e prudenza, ha riconosciuto

che non conveniva, solo per questa disposizione, non provvedere alla approvazione della legge, e quindi ha detto: facciamo il rilievo, perchè questo sia di norma e richiami l'esame su questo punto per l'avvenire.

Ed io dico anzitutto che potrà esserci una occasione non lontana per ritornare eventualmente su questa questione, sia con la legge del quadriennio, sia in qualche altro modo, ed io fin da ora prometto di tener conto dell'osservazione della Commissione di finanze, ed aggiungo anche che in genere la questione dell'arbitrato bisogna che sia esaminata. Io ricordo anzi qui come in dotte pagine un altro componente di quest'Alto Consesso, l'illustre giureconsulto senatore Mortara, abbia trattata la questione, sostenendo che il sistema degli arbitrati non sia giovevole per salvaguardare le ragioni dello Stato, e potremmo purtroppo citare parecchi esempi. Certo è che quelle ragioni che si avevano una volta per temere dei giudizi ordinari e per volere invece giudici speciali arbitrali, sono cessate.

Una volta si aveva l'opinione, e forse anche era nel costume, che la magistratura, troppo ossequente al detto *in dubio contra fiscum*, propendesse a dare torto allo Stato; ma lo svolgimento della giurisprudenza, le dottrine nuove, il rilevarsi del concetto dell'interesse sociale dello Stato nella opinione pubblica, hanno mutato così radicalmente anche le tradizioni della giurisprudenza pratica della magistratura ordinaria, che oggi non ci sono più le ragioni per temerne i giudizi, ed anzi vi sono ragioni per invocarli. Così che si rafforza la tesi che davanti al magistrato ordinario sia assai più agevole e sicura la difesa degli interessi dello Stato.

In ogni modo non è il momento oggi di risolvere la questione; basti di avere osservato come la considerazione fatta dall'Ufficio centrale del Senato abbia giustamente richiamato l'attenzione su questa questione che dovrà essere esaminata e risolta.

E vengo all'ordine del giorno.

La Commissione di finanze ha concluso con un ordine del giorno perchè si dia un rendiconto consuntivo speciale di queste spese. Ora, siccome purtroppo fin qui l'esame dei conti consuntivi dello Stato ha subito un grande ritardo, si comprende qual'è stato il pensiero della Commissione nel voler che sia dato un

rendiconto speciale di queste spese. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno proposto, nel senso che credo rappresenti l'intenzione della Commissione di finanze, cioè che di tutte le opere nuove, di cui si parla in questa legge, sia dato un rendiconto consuntivo speciale, allo stato in cui si troveranno al 1° dicembre dell'anno corrente. Questo mi sembra il concetto ispiratore dell'ordine del giorno della Commissione di finanze, ordine del giorno, che, come ho detto, dichiaro di accettare a nome del Governo.

Rinnovo poi sensi di vivissime grazie all'onorevole relatore, perchè con questo disegno di legge si provvede a gravissime necessità di ausilio per tanti luoghi colpiti da disastro, a scadenze improrogabili, a pagamenti che si debbono fare in ogni modo e per i quali mancavano i necessari fondi. (*Approvazioni*).

RATTAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RATTAZZI, *relatore*. Io debbo anzitutto ringraziare l'onor. ministro delle sue cortesi risposte e delle benevole espressioni che ha voluto indirizzare a me particolarmente.

La ragione per la quale la Commissione di finanze si è indotta ad approvare così rapidamente un importante e gravoso disegno di legge, come è quello che ora trovasi in discussione, è stata appunto questa: che si è dovuto riconoscere che si tratta di far fronte a pagamenti che non consentono dilazioni; e poichè il Parlamento è solidale col Governo nel mantenere alta la sua dignità, che verrebbe meno quando i cittadini dovessero soffrire danni per ritardati pagamenti, io ho creduto opportuno, e la Commissione di finanze ha aderito, che noi approvassimo senz'altro questo disegno di legge, anche passando sopra a tutti i gravi difetti e di forma e di sostanza che in esso si riscontrano e che l'onor. ministro dei lavori pubblici ha riconosciuto, assicurando in pari tempo il Senato che in avvenire si procurerà, da parte del Governo, di evitare la rinnovazione di questi inconvenienti.

Non dirò altre parole sulla questione degli arbitrati, perchè il ministro l'ha svolta in modo così alto ed ha già accennato ad idee che io credo giuste, che mi pare superfluo ritornare sull'argomento.

Avevo però avvertito che in questo caso spe-

ciale, oltre l'inconveniente d'ordine generale del pericolo che offrono i giudizi arbitrati, pericolo che per me esiste sempre, vi è anche un altro inconveniente in ciò che riguarda la formazione di questo speciale giudizio arbitrale.

Si stabilisce infatti che il collegio arbitrale debba essere formato di un magistrato e di due ingegneri. Quale concetto prevarrà in questi arbitrati? Il concetto tecnico, od il concetto giuridico? E se il concetto tecnico schiaccierà il concetto giuridico, i lodi che ne verranno non saranno certamente, a parer mio, molto buoni, ed altrettanto avverrà nel caso contrario.

Quindi la forma di questo collegio arbitrale non conviene; ma l'onor. ministro terrà conto di queste osservazioni, e vedrà quello che converrà di fare, soprattutto riservando, come facoltà al Governo quello che per questa legge gli s'impone come obbligo.

E vengo all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze è stato determinato da considerazioni d'ordine speciale per questa legge e considerazioni d'ordine generale.

Noi non esaminiamo le spese di cui si parla in questo disegno di legge, anche perchè di molte noi non sappiamo neppure che cosa siano, in quanto qualcuna è stata imposta al Governo, nello svolgersi della discussione nell'altro ramo del Parlamento, e forsanco nemmeno il Governo se ne rende interamente conto. Noi approviamo delle spese, alcune delle quali sono indispensabili, quelle cioè che sono conseguenza di lavori già stabiliti con leggi precedenti e quindi inevitabili; altre sono riconosciute necessarie in conseguenza di calamità pubbliche, terremoto, colera, ecc. ma vi sono altre spese che sono state, come dicevo, aggiunte nel corso della discussione alla Camera dei deputati e di cui non si ha alcuna notizia.

Ora, il richiedere un rapporto speciale di quello che sian stati i lavori su cui queste sono dirette, farà sì che il Senato, o per meglio dire il Parlamento, potrà esercitare, almeno *a posteriori*, quel controllo che non ha potuto esercitare *a priori*.

La seconda ragione, quella d'ordine generale, che ha determinato la Commissione di finanze a presentare l'ordine del giorno, è precisamente quella cui accennava l'onorevole ministro, e cioè, che noi da quattro anni

non abbiamo più conti consuntivi: il Parlamento da quattro anni non può più esaminarli. È sorta nell'altro ramo del Parlamento, così come sorgono i funghi nei boschi, un'istituzione speciale che sta sopra a quella presieduta dal nostro collega onor. Di Broglio, una specie di Corte dei conti a porte chiuse, dove entrano i consuntivi e son messi lì, non so bene se a macerare o a fermentare, ma di dove non escono più. (*Approvazioni*).

Ora, questo è un sottrarre al Parlamento una delle funzioni principali che lo Statuto gli attribuisce, e cioè quella dell'esame dei consuntivi.

Io comprendo che il Senato non ha la facoltà di richiedere dal Governo più di ciò che ha fatto finora, esprimendo dei voti, perchè ciascuno di noi sa bene che lo Statuto attribuisce all'altro ramo del Parlamento l'esame in precedenza dei bilanci. Quindi noi non possiamo far altro che richiamare più che mai l'attenzione del Governo sulla necessità di porre un termine a questo stato di cose, veramente dannoso, perchè i preventivi non si fanno bene se non si conoscono bene i consuntivi; il controllo sull'amministrazione finanziaria, senza la conoscenza dei consuntivi, non si esercita in modo serio ed efficace.

Le responsabilità del Governo si sottraggono completamente con questo sistema; potrà venire poi un provvedimento di inchiesta speciale sopra l'amministrazione di un Ministero o dell'altro, si darà luogo a qualche piccolo o grande scandalo, ma il vantaggio dell'amministrazione non si ottiene davvero. È perciò che anche altra volta si è detto in quest'Aula, ed oggi la Commissione di finanze lo ha concretato nel suo ordine del giorno, essere necessario porre un termine a questo stato di cose irregolare.

In condizioni normali questo ordine del giorno sarebbe stato superfluo. Si chiede che al primo di dicembre si presenti l'indicazione speciale dei lavori e delle spese già esaurite; e al primo di dicembre dovremmo già avere i consuntivi dell'esercizio finanziario 1910-1911. Ma siccome ne mancano ancora quattro, la Commissione di finanze ha formulato quest'ordine del giorno e ringrazia il ministro di averlo accettato. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho il dovere di riconoscere che l'egregio relatore della Commissione di finanze ha, nell'ultima parte del suo discorso, sollevata una questione che merita veramente di essere studiata, la questione della necessità che i conti consuntivi siano in tempo utile esaminati nell'altro ramo del Parlamento, onde possano anche in tempo utile essere presentati all'esame del Senato.

Lo Statuto del Regno vuole, come ricordò l'egregio relatore, che i conti consuntivi siano esaminati prima dalla Camera dei deputati poi dal Senato.

Sarà mia cura, per tutto ciò in cui il mio intervento può valere, di cercare qualche mezzo per cui si possa anche nell'altro ramo del Parlamento stabilire un termine per l'esame dei consuntivi, come già fu stabilito per i bilanci preventivi.

Realmente, esaminare un conto consuntivo dopo tre, quattro, o cinque anni è cosa perfettamente inutile, anche perchè il ministro responsabile della gestione non ricorda più le cose, e non è quindi in grado di dare le necessarie spiegazioni; inoltre qualsiasi sanzione sulla sua responsabilità giunge quando non vi può più essere applicazione alcuna.

Del resto, quando sorgono dubbi gravi sopra alcuni punti, non osta che l'approvazione dei consuntivi si faccia agli effetti parlamentari e, usando del diritto d'interpellanza, si sollevino poi tutte le questioni che si vuole, riguardo a ciò che si riferisce alle responsabilità del ministro che l'esame del consuntivo avesse accertato.

Ad ogni modo, assicuro il Senato che farò quanto mi è possibile perchè l'esame dei conti consuntivi venga accelerato in guisa che essi possano essere portati avanti al Senato in tempo utile, affinchè questo alto Consesso possa fare indagini reali e pratiche.

RATTAZZI, *relatore*. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. Presidente del Consiglio, che ringrazio vivamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge l'allegato Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, portante provvedimenti per la esecuzione di opere pubbliche nelle Puglie.

Il termine di cui nell'art. 1 del detto Regio decreto è prorogato al 31 dicembre 1911.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 9,300,000 da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-11, nel modo seguente:

a) lire 800,000 per provvedere ai lavori di sgombero e di provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, alla demolizione e al puntellamento delle case danneggiate, all'attuazione di provvisori mezzi di comunicazione, e ad altri bisogni ed opere urgenti di interesse, sia comunale che provinciale, nei comuni delle provincie di Napoli e di Salerno, danneggiati dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre 1910 (spesa in aggiunta a quella di lire 300,000 prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, con il Regio decreto 20 novembre 1910);

b) di lire 2,000,000 per la esecuzione a carico dello Stato della sistemazione montana, idraulica, e forestale dei torrenti Cetara, Erchia, Reginna Major, Canneto, Reginna Minor e Dragoni, e delle opere di consolidamento delle frane e dei valloni lungo la costiera amalfitana, nonchè per la esecuzione, pure a carico dello Stato, delle sistemazioni dei valloni e dei corsi d'acqua del Monte Epomeo nell'Isola di Ischia (Napoli); nonchè per la sistemazione del bacino montano del fiume Calore in provincia di Salerno;

c) lire 1,300,000 per la esecuzione dei lavori di riparazione dei danni prodotti dal nubifragio dell'ottobre 1910 alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, e di sistemazione idraulica e forestale della falda meridionale del Vesuvio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 30 giugno 1909, n. 407);

d) lire 1,800,000 per sussidi alle opere stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili, danneggiate dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio; da ripartirsi con decreto Reale fra le provincie stesse;

e) lire 400,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale dei torrenti Piasco, Fer, Valdona, Rovine e Ajasse, nel territorio dei comuni di Quincinetto, Donnaz e Hône (Torino);

f) lire 500,000 per provvedere alla riparazione e ricostruzione delle opere marittime del porto-canale di Rimini, danneggiate o distrutte dalle alluvioni del settembre 1910;

g) lire 500,000 per l'esecuzione a carico dello Stato delle opere di sistemazione montana, idraulica e forestale del fiume Marecchia nelle provincie di Arezzo, Forlì e Pesaro;

h) lire 1,400,000 per l'attuazione dei provvedimenti in favore dei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910 (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 13 luglio 1910, n. 467);

i) fondo a calcolo di lire 600,000 per sussidi alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate da alluvioni, frane e nubifragi e dalle mareggiate verificatesi nella Toscana, in Sicilia, nella provincia di Bologna e in altre parti del Regno.

Alle opere di cui al presente articolo è esteso il disposto dell'art. 6 del decreto Reale 18 settembre 1910, n. 684.

(Approvato).

Art. 3.

I sussidi, da concedere in base alle leggi 30 giugno e 29 dicembre 1904, n. 293 e 674, per le definitive riparazioni di opere stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio potranno elevarsi per le provincie, fino alla misura del 50 per cento della spesa totale, e, pei comuni e consorzi, fino al 75 per cento.

(Approvato).

Art. 4.

Le Amministrazioni provinciali e comunali di cui all'articolo precedente, danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui, estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo ed i crediti verso lo Stato.

I mutui saranno estinti e le delegazioni relative pagate nei modi e nei termini stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà al pagamento degli interessi in misura del 50 per cento.

Il contributo dello Stato sarà iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici, degli opifici e degli stabilimenti termali, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o distrutti dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre 1910, nelle provincie di Napoli, Salerno e Porto Maurizio, saranno concessi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza, mutui di favore, ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Il consorzio autonomo pei danneggiati dalle eruzioni del Vesuvio, costituito in seguito alla legge 19 luglio 1906, n. 390, è anche autorizzato a compiere le operazioni relative a detti mutui per le provincie di Napoli e di Salerno.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni degli articoli 2, 5, 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467, sono applicabili anche pel comune di Candela in provincia di Foggia.

(Approvato).

Art. 7.

Per i contratti di mutuo, di cui ai precedenti articoli, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 7 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

(Approvato).

Art. 8.

È autorizzata la spesa di lire 80,000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno ripartita negli esercizi 1910-911 e 1911-912 nella misura di lire 40,000 annue, allo scopo di provvedere alle deficienze del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nei comuni di Amalfi, Cetara, Maiori, Casamicciola.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su proposta delle rispettive Giunte provinciali amministrative, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare ai detti comuni, a causa del nubifragio dell'ottobre 1910.

(Approvato).

Art. 9.

Le opere di cui alla lettera *f* dell'articolo 2 della presente legge sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso primo, del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e ad esse sono estese le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 14 luglio 1907, n. 542.

(Approvato).

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire le opere di riparazione e sistemazione dei porti di Cattolica e di Riccione danneggiate dall'alluvione del settembre del 1910, e quelle del porto di Forio d'Ischia danneggiate dal nubifragio dell'ottobre 1910.

A tali opere sono estese le disposizioni dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e per la relativa spesa sarà provveduto con i fondi di cui al numero 30 della tabella annessa alla legge stessa.

(Approvato).

Art. 11.

Per far fronte alle spese già impegnate e da impegnare per la lotta contro il colera sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911:

Cap. n. 67: « Sussidi per provvedimenti profilattici, in casi di endemie e di epidemie », ecc. L. 7,100,000

Cap. n. 71: « Lavori di miglioramento e di manutenzione di stazioni sanitarie » » 1,000,000

Cap. n. 73: « Mobili ecc. e spese aarie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario nei porti » . . . » 500,000

Per altre spese dipendenti dal morbo colerico sono pure autorizzati i seguenti stanziamenti per lo stesso esercizio 1910-911:

Ministero delle finanze. Cap. n. 27: « Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio », ecc. . . . » 64,000

Ministero dell'interno. Cap. n. 52: « Sussidi diversi di pubblica beneficenza » » 265,000

Ministero della guerra. Cap. n. 13: « Sussidi agli impiegati e al personale inferiore » » 13,000

Ministero della marina. Cap. numero 84 *quater*: « Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica » 100,000

In complesso L. 9,042,000

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho chiesto la parola per domandare alcuni schiarimenti all'onor. ministro dei lavori pubblici circa la prima parte di questo art. 11, il quale contempla la spesa di sette milioni e più di lire, sopra un complesso di 9,042,000 lire, e ch'è giustificata così: « Per far fronte alle spese già impegnate, e da impegnare per la lotta contro il colera ».

Domanderei al detto ministro se nella lotta contro il colera si è tenuta presente una circostanza essenziale: quella delle condizioni igieniche dei grossi comuni delle provincie meridionali, in genere, e delle Puglie in ispecie: condizioni igieniche così deplorabili, che non è possibile provvedere ad esse, nell'interesse della pubblica salute, senza che lo Stato vi concorra in un modo qualunque, o mercè sussidi, o favorendo prestiti a condizioni miti.

Tale questione venne sollevata nell'altro ramo del Parlamento, quando questo progetto di legge

fu discusso; e fu discusso ampiamente, ricordo, in quattro sedute, intervenendo nella disputa parecchi oratori, che ne notarono gli essenziali difetti e le deplorabili lacune. E questo punto della discussione fu trattato, sebbene incidentalmente, dal mio intelligente amico il deputato Maury. Ricorderò a tale proposito l'articolo 321 della legge sui lavori pubblici del 1865. Allora, per fortuna, non c'era il colera, non c'era nulla che preoccupasse straordinariamente la pubblica attenzione. Quell'articolo prevede il caso in cui si possa stanziare una somma per sussidiare comuni e consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche a loro carico. Quella legge organica, lodevole e indimenticata opera di Stefano Jacini, poteva essere invocata e applicata in questa circostanza.

La causa principale delle condizioni igieniche, veramente incredibili, di quei paesi di Puglia, o signori, è singolarmente nel fatto che grossi comuni da 30, da 40, da 60 mila abitanti non sono veramente città, ma agglomeramenti di contadini, i quali abitano in tugurii e nelle vie più luride: vie e tugurii che dovrebbero sparire, in nome della civiltà e dell'umanità. Non è possibile che i comuni provvedano con le risorse dei propri bilanci a tali deficienze. Quei comuni devono sostenere molte e gravi spese in opere di altro genere, qualche volta superflue, ma la maggior parte obbligatorie, e perciò non possono squarciare e bonificare le parti più malsane dei rispettivi abitati, e che sono fomite perenne di colera, di tifo, di vaiuolo, o di parecchie altre malattie infettive, le quali hanno origine e sviluppo in condizioni igieniche degne di tempi barbari. Quindi, se si stanziava in questa legge una somma di sette milioni per la lotta contro il colera, non è eccessiva pretesa la mia che una parte di questa somma venga destinata a mettere i comuni meridionali nella possibilità di provvedere radicalmente alle proprie condizioni igieniche, che sono un pericolo permanente per la pubblica salute e una vergogna, ripeto, per la civiltà. (*Bene*).

E, se mai questo articolo non concernesse tali opere di risanamento, io chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici, se egli intenda provvedere alla grande necessità da me esposta con speciale progetto di legge, o coi mezzi del bilancio.

A tal fine ricorderò la discussione fatta qui

dentro, due mesi or sono, circa la necessità di costruire strade comunali e vicinali, allo scopo di popolare le campagne meridionali. Ella, onor. Sacchi, forse conosce quali sono le condizioni di quelle provincie: grande agglomeramenti di popolazioni poverissime, ripeto, nei centri abitati e spopolazione desolante della campagna, per difetto soprattutto di strade. Se si potesse rimettere l'equilibrio, sarebbe opera buona e di supremo interesse sociale. Attendo una risposta rassicurante dal Governo. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Mi duole di non poter secondare l'ultima parté della domanda dell'onorevole senatore De Cesare, inquantochè questo capitolo che si discute è un capitolo di previsione di spese del Ministero dell'interno; quindi il mio collega, per quanto abbia studiato questo disegno di legge, non avrebbe i dati di fatto per rispondere ai quesiti dell'on. senatore De Cesare.

Premetto che questo disegno di legge fu presentato all'altro ramo del Parlamento e discusso, quando io non avevo l'onore di occupare il posto di ministro dell'interno. Quindi sia alla preparazione di questo disegno di legge, sia alla sua discussione io non ho preso parte; per conseguenza la mia risposta non potrà essere esauriente in tutti i minuti particolari.

Però osservo che nella relazione che accompagna la presentazione del progetto di legge al Senato è detto così:

« I provvedimenti richiesti dal manifestarsi del colera formano oggetto degli articoli 11 e 12 ».

Quindi l'articolo che ora si discute non si riferisce nè a provvedimenti contro la malaria, nè a provvedimenti di qualsiasi altro genere di opere pubbliche, di strade ecc.; ma alle somme che sono occorse in passato e che potrebbero (speriamo di no) occorrere in avvenire, per combattere questa grave malattia.

La relazione continua:

« La lotta così vigorosamente iniziata contro il terribile morbo ha importato gravi oneri finanziari; altri sono necessari per proseguirla con la stessa efficacia, e, non bastando le nor-

mali assegnazioni del bilancio, fa duopo un ulteriore stanziamento che, fissato in lire 9,042,000, dovrà servire a pagare gl'impegni già contratti e ad apprestare tutti i mezzi necessari per continuare nell'opera di profilassi a cui con indefesso zelo attende la Direzione generale della sanità ».

L'Ufficio centrale del Senato, riferendo su questo articolo, osserva appunto questo:

« Con gli articoli 11 e 12 si provvede a soddisfare agli impegni incontrati per combattere il colera. Si tratta di cifra veramente ragguardevole di lire 11,250,000, delle quali lire 7,286,003.96 rappresentano spese già fatte e lire 3,963,996 spese da compiersi ».

Ora con questa somma di lire 7,286,003.96 si tratta in parte di pagare impegni già assunti, in parte di provvedere, qualora occorresse, per l'avvenire.

Io non sarei in grado di dire quali sono gli impegni assunti in passato, perchè, quando si tratta di provvedimenti di così assoluta urgenza, l'Amministrazione centrale immediatamente autorizza l'autorità locale ad intraprendere certe opere, a promettere sussidi ad amministrazioni comunali e ad assoldare improvvisamente degli ufficiali sanitari di ogni specie, per ottenere il risultato di sopprimere più rapidamente che si può qualsiasi germe infettivo. Ma certamente questo devo dichiararlo: nessuna parte di questa somma potrà essere distorta ad altro uso, tranne quello indicato esplicitamente.

Il problema della cura della malaria è un problema molto alto, e c'è tutta una legislazione nostra diretta a questo fine. Si potrà, e sarà dovere del ministro, di intensificare questa cura, ma alcuna parte di tale somma non si potrebbe destinare a questi fini, e molto meno per opere stradali. Di questo non si potrà discutere che in occasione del bilancio dei lavori pubblici, quantunque io e il collega dei lavori pubblici, ne riconosciamo l'importanza.

DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CESARE. Io non chiedo che questa somma fosse tutta destinata a tal fine; chiedo se con essa si venisse in aiuto dei comuni per combattere le vere cause delle infezioni coleriche. Ma dal momento che il Presidente del Consiglio mi risponde che lo stanziamento

contempla altri casi, anzi concerne spese già fatte in maggior parte, io chiedo al ministro dei lavori pubblici, che nel progetto di bilancio tenga presente la circostanza che ho esposta, e ch'è gravissima nell'interesse della pubblica salute: tale da richiedere provvedimenti solleciti, se si vuol compiere opera veramente seria nel combattere il colera e gli altri morbi infettivi nelle loro cause, e non sperperare milioni in fretta e in furia, senza raggiungere i risultati che se ne sperano, quando il pericolo incalza, o di raggiungerli per il momento.

Io non propongo di costruire opere pubbliche, ma se si vuol bonificare seriamente e durvolmente, occorre mutare le condizioni igieniche dei centri più infetti delle provincie meridionali, e singolarmente delle Puglie e della Sicilia; e questo non può farsi che con l'azione larga e diretta dello Stato, perchè quei comuni non sono in grado di provvedere, e favorendo con strade, condotte di acqua e case coloniche l'esodo dei contadini nelle campagne.

Mi auguro quindi che il ministro dei lavori pubblici mi voglia dare una parola di affidamento, quella cioè, che, discutendosi il bilancio fra poco tempo, egli possa annunciare di essersi iniziata quest'opera veramente redentrice e feconda, in nome della pubblica salute, ch'è il maggior interesse sociale. (*Benissimo*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Come ha già osservato l'onorevole Presidente del Consiglio, questa disposizione è unicamente riferibile all'argomento di quella malattia dolorosa e dispendiosa che ha colpito il nostro paese.

Per quanto riguarda poi le altre questioni sollevate dall'onorevole senatore De Cesare, esse sono certamente degnissime di esame e furono già oggetto di studio e proposte legislative.

Ad ogni modo, terrò in massimo conto le sue raccomandazioni nell'occasione in cui si dovrà studiare e prendere le disposizioni per i bilanci.

DE CESARE. Ringrazio e prendo atto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

Alle opere di cui alla lettera *a* dell'art. 2 nonchè ai lavori ed alle provviste per la lotta contro il colera, durante il corrente esercizio, sono applicabili, qualunque ne sia l'importo, il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Per le opere di cui alle lettere *b*, *e*, *g* dell'articolo 2 l'approvazione tecnica di progetti, compresa eventualmente l'autorizzazione per l'esecuzione in economia, è riservata all'ispettore del compartimento, quando l'importo non superi le lire 200,000.

(Approvato).

Art. 13.

In tutti i comuni delle provincie di Bari, Lecce e Foggia, in quelli di Casamiciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara, Barano ed Ischia (della provincia di Napoli) e Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Conca, Marini, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Castel San Lorenzo ed Amalfi (della provincia di Salerno), è sospesa la riscossione della 6^a rata della imposta erariale sui terreni e sui fabbricati dell'anno 1910, a favore dei contribuenti le cui Ditte hanno un carico d'imposta erariale non maggiore di annue lire 150.

L'imposta erariale sospesa e non compresa negli sgravi, che ai termini delle leggi tributarie saranno per spettare ai contribuenti, verrà ripartita e pagata con le sei rate che andranno a scadere nell'anno 1911.

(Approvato).

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910 delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4, comma 1 a 3, della legge 13 luglio 1910, n. 467, ai comuni indicati nei Regi decreti 23 settembre 1910, n. 716 e 4 dicembre 1910, n. 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale

sarà iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.

Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto Reale di autorizzazione prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

(Approvato).

Art. 15.

Sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

a) lire 1,000,000 per provvedere alla sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati, nonchè per la sistemazione delle adiacenze del Palazzo di Montecitorio (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293, e 30 giugno 1909, n. 407);

b) lire 3,000,000 per la ultimazione del nuovo Palazzo di giustizia in Roma e del contiguo edificio per le preture urbane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 14 luglio 1907, n. 418, e precedenti);

c) lire 5,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione del monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele in Roma (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407, e precedenti);

d) lire 4,000,000 per la continuazione ed il completamento dei lavori di costruzione e per l'arredamento del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 502, e 30 giugno 1909, n. 407), restando abrogato il secondo comma dell'articolo 5 della legge 30 giugno 1909, n. 407);

e) lire 1,200,000 per il completamento del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di Trastevere con la linea Roma-Pisa, e quindi con la Stazione centrale di Roma-Termini (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501);

f) lire 1,500,000 per il bonificamento della bassa zona di Pozzuoli;

g) lire 800,000 per riparazioni di danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni e dalle frane (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 747 e precedenti);

h) lire 500,000 per impreviste e maggiori spese per le opere di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali dipendenti dalle varie leggi emanate sino al 1910 - opere diverse di sistemazione e miglioramento - direzione e sorveglianza;

i) lire 8,000,000 per provvedere al pagamento del concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui alle leggi 27 giugno 1869, n. 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco 3º della legge 23 luglio 1881, n. 333, che si costruiscono dalle provincie direttamente, (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 30 giugno 1909, n. 407 e precedenti);

l) lire 8,900,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati, per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate e per il trasferimento di abitati in nuova sede (spesa in aggiunta a quella autorizzata dalle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e 30 giugno 1909, numero 407), da ripartirsi nel modo seguente:

1º lire 1,200,000 per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il consolidamento di abitati minacciati o danneggiati dalle mareggiate;

2º lire 2,300,000 per acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione totale o parziale degli abitati che dovranno trasferirsi totalmente o parzialmente in nuova sede;

3º lire 4,700,000 per apertura di strade e piazze e per la ricostruzione di case comunali, chiese e scuole nei nuovi abitati da costruire;

4º lire 700,000 per opere impreviste e spese per il personale addetto ai lavori di consolidamento di frane e di trasferimento di abitati;

m) lire 2,000,000 per impreviste e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi emanate sino al 1910 lavori diversi in altri porti del Regno (spesa da erogarsi con le norme del 3º comma dell'art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 542).

Le spese di cui al presente articolo, in complessivo lire 35,900,000 saranno stanziare a seconda del bisogno nei bilanci dal 1910 911 in avanti, entro i limiti della spesa consolidata fissati dalle leggi 21 giugno 1906, n. 238, e successive.

(Approvato).

Art. 16.

I proprietari dei beni compresi nella bassa Pozzuoli, delimitata dalla piazza Vittorio Emanuele, dalla strada e dalla piazza Nuova, dal corso Cavour, dalla via Gerolamini e dal mare che conseguiranno per la esecuzione dei lavori di bonificazione di cui alla lettera *f* dell'articolo 15 della presente legge, un maggior valore a causa delle migliorate condizioni d'igiene, di stabilità e di accesso, saranno sottoposti all'obbligo del contributo, a norma degli articoli 77 a 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Anche i proprietari dei beni espropriati saranno tenuti ad un contributo nella misura di un decimo delle indennità concordate o liquidate a norma dell'art. 18, e verrà corrisposto mediante ritenzione sull'ammontare delle indennità medesime.

I proprietari dei beni parzialmente espropriati, oltre alla ritenzione di cui al comma precedente, saranno sottoposti al contributo sul maggiore valore che eventualmente avrà conseguito la parte residuale dello stabile.

(Approvato).

Art. 17.

I locali espropriati, e totalmente colmati per effetto della bonifica, passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i vari piani soprastanti.

Anche le parti non colmate dei locali totalmente espropriati passeranno in comune proprietà di coloro cui appartengono i piani soprastanti, qualora il Governo non abbia ritenuto conveniente di alienarle entro un anno dalla ultimazione di tutti i lavori della bonifica. In qualunque caso è vietato di destinare detti locali per ricovero di persone o di animali.

(Approvato).

Art. 18.

Tutte le contestazioni che per la bonifica della bassa Pozzuoli potranno sorgere a causa di espropriazioni, occupazioni temporanee e danni di qualsiasi natura, nonchè per la liquidazione delle relative indennità, in casi di mancata accettazione delle somme offerte dall'Amministrazione saranno inappellabilmente risolte da un collegio arbitrale composto da un consigliere della Corte di appello di Napoli, che

ne avrà la presidenza, nominato dal primo presidente della Corte medesima, e da due ingegneri, di cui uno nominato dal Ministero dei lavori pubblici e l'altro dalla Giunta comunale di Pozzuoli.

Saranno altresì inappellabilmente risolte dallo stesso collegio arbitrale tutte le contestazioni che potranno sorgere per la liquidazione e l'applicazione del contributo di cui all'art. 16.

Contro la sentenza arbitrale sarà ammesso il ricorso per Cassazione. In caso di annullamento la vertenza sarà risolta da un altro Collegio arbitrale costituito nel modo di cui al primo comma.

(Approvato).

Art. 19.

Alle espropriazioni occorrenti per la bonifica della bassa Pozzuoli saranno applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2882, sul risanamento della città di Napoli.

(Approvato).

Art. 20.

A tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati da consolidare iscritti nella tabella *D* annessa alla legge medesima, sono aggiunti i seguenti:

- a) in provincia di Belluno: Chies d'Alpago;
- b) in provincia di Chieti: Torricella Pignana;
- c) in provincia di Salerno: Pisciotta;
- d) in provincia di Caserta: Cervaro.

Agli abitati da trasferire parzialmente o totalmente in nuova sede, iscritti nella tabella *E* della legge predetta, sono aggiunti gli abitati seguenti:

- a) negli Abruzzi, in provincia di Teramo: Cermignano e Roccafinadamo;
- b) nelle Calabrie, in provincia di Catanzaro: Maranise, Badolato, Fossato Serralta, Magisano e Nocera Tirinese; in provincia di Reggio Calabria: Calanna, Melito, Porto Salvo, (frazione Penteddattilo), Maropati e sua frazione Trintanti;
- c) nella Sicilia, in provincia di Messina: Locadi.
- d) nella Lombardia, in provincia di Bergamo: Bondione, Frazione Torre.

È data facoltà al Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire, totalmente o parzialmente ad opere di consolidamento il trasferimento in nuova sede degli abitati minacciati, o viceversa, di sostituire, in parte o in tutto, al trasferimento degli abitati, il consolidamento delle frane che li minacciano, senza aumento nella spesa complessiva autorizzata.

Gli aumenti e le corrispondenti diminuzioni alle assegnazioni autorizzate saranno apportate annualmente con la legge di bilancio.

(Approvato).

Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo al comune di Brisighella (provincia di Ravenna) fino alla concorrenza di lire 200,000 per la costruzione in nuova sede di quella parte dell'abitato denominata « Rione Trebbio » minacciata da movimenti franosi del sottosuolo e per la estinzione di un prestito di lire 40,000 già contratto dal comune per lo stesso scopo con la Cassa di risparmio di Ravenna.

Tale mutuo sarà accordato per la durata di anni 50 e con l'interesse del 4 per cento.

Al pagamento delle annualità comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento, lo Stato contribuirà nella misura del 2 per cento sul capitale iniziale mutuato. La somma all'uopo occorrente sarà iscritta nel bilancio dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Art. 22.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11, sono introdotte le seguenti variazioni, ferme restando le assegnazioni di spesa stabilite per le opere, dalle rispettive leggi:

Cap. n. 147: « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera *a*); 29 dicembre 1907, n. 810 (articolo 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910,

n. 919 (art. 6, comma *b* e *d*, e tabella *C*, lettera *b*, nn. 4, 5 e *d*, n. 9) » (Spesa ripartita) L. — 2,000,000

Cap. n. 150 « Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria - Concorsi e sussidi a termini degli art. 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* (art. 6, comma *c*, e tabella *C*, lettera *c*, n. 7, della legge 22 dicembre 1910, n. 919) » (Spesa ripartita) » — 1,500,000

Cap. n. 168 « Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboscimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo. (Leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 331) » (Spesa ripartita) . . . » + 6,700,000

Cap. n. 220 « Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova, in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lettera *k*); 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 2, lettera *a*); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15); 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lettera *a*) e 22 dicembre 1910, n. 919 (articolo 6, comma *b* e *d*, e tab. *C*, lett. *b*, n. 3, e *d*, n. 8) » (Spesa ripartita) » — 1,500,000

Cap. 255 « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti e dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove spese da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti le lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori » » — 1,700,000

(Approvato).

Art. 23.

Le somme indicate nella tabella *A*, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite ai fondi di cui all'articolo 13 della legge 5 aprile 1908, n. 126, al n. 12 della tabella annessa alla legge 24 dicembre 1908, n. 747, e alla lettera *h* dell'articolo 15 della presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

Le somme indicate nella tabella *B*, unita alla presente legge, corrispondenti ad economie verificatesi negli appalti delle opere ivi descritte, sono riunite al fondo di cui alla lettera *m* dell'art. 15 della presente legge.

(Approvato).

Art. 25.

Nel conto dei residui del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-1911 sono introdotte le variazioni risultanti dalla tabella *C* unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 26.

Sarà provveduto con le entrate effettive al reintegro delle somme di lire 1,450,000 e 1,000,000 stornate col Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684 e con la presente legge (tabella *C*) dal fondo stanziato sul capitolo aggiunto n. 359 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1910-11.

(Approvato).

Art. 27.

Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di una nuova aula per la Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come formante parte integrante del nuovo piano regolatore edilizio di Roma, il piano in data 15 novembre 1910 a firma dell'architetto professore Basile e degli ingegneri Pullini e Susinno, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 2 della legge 30 giugno 1909, n. 407.

Le somme che saranno ricavate dalle eventuali vendite di aree di risulta e qualsiasi altro provento in dipendenza dei lavori dei quali trattasi verranno versate con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata, per essere iscritte in aumento ai fondi dell'opera.

(Approvato).

Art. 28.

Per l'esecuzione delle opere di cui nella presente legge, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

I sussidi concessi ad amministrazioni provinciali, comunali e consorziali, in base alla presente legge, saranno pagati dallo Stato, in proporzione dell'avanzamento dei lavori, direttamente alle imprese assuntrici, quando, assieme alla contabilità dei lavori, le Amministrazioni suddette non forniscano la prova di aver già soddisfatto il credito di esse imprese.

(Approvato).

NB. Per le tabelle *A* e *B*, e per il R. decreto 18 settembre 1910, n. 684, vedi stampato della Camera, n. 608.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Riordinamento del personale dei disegnatori della R. marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli Uffici.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che dalla Regia Delegazione di Berna al Ministero degli affari esteri, e da questa a me, è stata data notizia dei discorsi pronunziati nella tornata del 27 marzo dal Presidente del Consiglio Nazionale e da quello degli Stati nell'occasione del cinquantenario italiano. L'uno e l'altro hanno espresso gli ardenti voti di quelle As-

semblee e di tutto il popolo svizzero per la maggior felicità e prosperità del grande Regno vicino e della Casa Reale, con i più alti sentimenti di ammirazione e di affetto per l'Italia.

Io credo che il Senato vorrà manifestarsi grato ai due Consessi ed al popolo svizzero di questi voti; farne il contraccambio per la felicità e la prosperità di quella nazione e per il mantenimento e l'accrescimento degli amichevoli rapporti fra la Svizzera e l'Italia. (*Vivissime approvazioni - Applausi da tutti i banchi*).

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale » (N. 490).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del disegno di legge.

(V. Stampato N. 490).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione pregiudiziale all'on. relatore.

La relazione conclude dicendo: « questa è l'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale » il che lascierebbe supporre che vi dovesse essere una relazione di minoranza o almeno un pensiero espresso dalla minoranza della Commissione. Perciò su questo punto desidererei dalla cortesia del relatore qualche spiegazione.

MARIOTTI G., *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Nella relazione, distribuita da alcuni giorni, è già detto che il dissenso fra la maggioranza dell'Ufficio centrale e la minoranza riguardava soprattutto la nuova istituzione di una rappresentanza del personale, istituzione approvata da quattro Commissari, e non accolta dal solo Commissario dell'ufficio. II.

Noi abbiamo esposto nella relazione l'opinione della maggioranza; e abbiamo dovuto lasciare al rappresentante della minoranza, l'onorevole senatore Luigi Lucchini, dell'Ufficio II, il compito di esporre le opinioni sue.

Mi duole che oggi l'egregio collega non sia presente, e che non possa, quindi, esporre al Senato il suo desiderio che si tolga dal disegno di legge l'art. 12, giacchè egli si dichiarò contrario non ad alcuna speciale disposizione dell'articolo, ma a qualunque rappresentanza del personale nelle commissioni dell'amministrazione.

Ecco perchè noi, nella relazione a stampa, abbiamo dovuto dichiarare che la proposta era presentata al Senato solo a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il senatore Carafa D'Andria ha promosso opportunamente la spiegazione su una frase della relazione dell'Ufficio centrale. Ma per una questione così importante come quella ora in esame, non è fuor di luogo che il Senato contempi il disegno di legge sotto un aspetto più ampio.

È a presumersi che si verificherà anche per questo il fenomeno che si verifica spesso per i disegni di legge molto importanti, quando già formarono oggetto di discussione preventiva innanzi alla Camera dei deputati. Succede infatti quasi sempre che, per quei disegni di legge, i quali toccano importantissimi argomenti e che si svolgono prima innanzi all'altro ramo del Parlamento, la questione viene, e nel paese per mezzo della stampa, e nella Camera dei deputati per mezzo di relazioni e discussione, così ampiamente svolta, che quando giunge innanzi al Senato essa, si può dire, ha già raccolto l'unanime consenso alle disposizioni in essi contenute. Ciò ho creduto di rilevare perchè errebbe chiunque volesse, da una relativamente non lunga discussione, che si faccia al Senato su questo disegno di legge così importante, dedurre un minore interessamento ad esso di questo ramo del Parlamento. Evidentemente il disegno di legge che sta dinanzi a noi, rappresenta ora la sintesi del pensiero, oso dire, unanime di tutto il paese non solo, ma persino del personale stesso al quale più specialmente si rivolgono le disposizioni del disegno di legge.

Ed è in questo senso che io mi rallegro che il Senato abbia ancora potuto, nella seduta di oggi, prenderlo in esame, perchè tutte le questioni le quali riguardano numerosi personali, non è mai bene siano lasciate in sospenso. Troppo facilmente là, dove già venne un'acquiescenza, anzi una soddisfazione del personale stesso, potrebbero penetrare, per azione di persone che vogliono sempre metter male, ragioni di diffidenza e pretese maggiori.

Io credo quindi che il Senato sarà d'accordo con l'Ufficio centrale, il quale dettò una relazione che fa veramente onore al Senato, mercè il valore del suo relatore arguto e profondo nello stesso tempo, e vorrà approvare questo disegno di legge.

Esso tocca pure all'aspirazione per un migliore ordinamento della amministrazione delle ferrovie dello Stato. Senonchè, l'altro ramo del Parlamento, rendendosi ragione che l'ordinamento di una azienda di quella importanza non può essere se non profondamente meditato, con profonda saviezza accordò al Governo la facoltà di proporre questo ordinamento, dandogli tempo fino al 30 giugno 1912.

E se infatti per un verso può ammettersi l'utilità di una revisione dell'attuale ordinamento delle ferrovie di Stato, io debbo plaudire che l'on. ministro abbia nella relazione, innanzi all'altro ramo del Parlamento, affermato che in un servizio così vasto e delicato, l'amministrazione non debba essere turbata che il meno possibile, dando spiegazione del suo concetto con fondate e giuste ragioni.

Non si può disconoscere che molte furono le critiche all'ordinamento attuale, ed insistenti le lagnanze, imputando ad esso un eccessivo onere per l'azienda ferroviaria di Stato e varii inconvenienti di servizio.

Questa tendenza, come indizio di aspirazione alla perfezione, potrà anche giovare quale eccitamento a migliorare i servizi pubblici: ma è pur ovvio che, rispetto all'ordinamento dell'azienda delle ferrovie dello Stato ed al suo svolgimento, c'è stato troppa severità ed errore notevole di apprezzamento.

Non bisogna dimenticare di quanta importanza fu la trasformazione per la quale si passò sostituendo all'esercizio fatto per mezzo di Società, anzi di parecchie Società, all'esercizio di Stato, e ciò ad un tratto e per una rete di svi-

luppo estesissimo. E fu tanto più facile che qualche inconveniente succedesse, per il mancato coraggio (mi varrò di questa espressione) del Governo del tempo, che, quando si trattava di riscattare le ferrovie Meridionali, tardò a farlo, e tardò non comprendendo il significato che era incluso in una relazione di apposita Commissione. La quale, se per una parte aveva dichiarato che per il momento quel riscatto non conveniva, aveva però contemporaneamente creduto di rappresentare tutti i punti di disaccordo tra le Società ed il Governo per far capire, fra le linee, nè si trascurò di farlo capire anche in termini più chiari, che sarebbe stato opportuno venire ad un accordo su tutte le questioni, comprendendovi così pure il riscatto delle Meridionali. Fatto questo a suo luogo, rimaneva possibile mantenere distinte per qualche tempo le compagnie delle amministrazioni delle Società, fino a che, con ponderata meditazione, si fosse potuto passare alla fusione di quelle diverse aziende. Ma questa è storia ormai antica.

Alla sistemazione di quel periodo succedettero già troppi mutamenti, secondo l'avviso di chi ha l'onore di parlare. Per conseguenza, dacchè l'on. ministro, nello stesso mentre che ha assunto l'impegno di presentare a suo tempo le proposte di revisione dell'ordinamento attuale, afferma la sua convinzione che questo debba essere turbato il meno possibile, io non posso che applaudire a quelle parole e confido che altrettanto farà il Senato.

Una sola cosa è necessario che si dica con fermezza, ed essa concerne il personale. Anche sotto questo aspetto vi sono state esagerazioni. Non è umano che un personale così numeroso, con funzioni così diverse fra loro, possa sempre mantenersi assolutamente quieto, quando insoddisfatto, e quando mosso volta a volta da speciali aspirazioni.

Nè si può d'altra parte credere possibile che da tali masse di persone queste aspirazioni siano sempre indicate nel modo più corretto e formale: se qualche volta si manifestano in modo scorretto, è anche questo umano e non bisogna esagerarne l'importanza. È dovere però di fare in modo che tolta ogni legittima ragione di tali manifestazioni, esse non abbiano a sorgere.

Epperò io confido che l'Amministrazione

delle strade ferrate dello Stato, e, per quanto da esso dipende, il Governo, procureranno che i due cardini su cui poggia qualunque azione di compagini numerose di personale siano ben rispettate.

E questi sono: il prestigio e l'autorità indiscussa del personale dirigente: e col personale esecutivo la fermezza, preceduta dal debito riguardo, verso i loro bisogni. In questo senso già rispondeva il disegno di legge, ed io voglio confidare che anche nella esplicazione ulteriore dell'azienda e nei rapporti fra Governo e azienda, a questi due principii si voglia il Governo attenere.

In questa fiducia darò voto favorevole al disegno di legge, e confido che anche il Senato vorrà fare altrettanto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome sarei io il responsabile della critica fatta incidentalmente dal carissimo amico senatore Casana, così mi sento obbligato a rispondere. Egli osservò che fu un guaio grave il non aver fatto in tempo il riscatto delle ferrovie Meridionali, cioè il non aver fatto questo riscatto prima di iniziare l'esercizio di Stato.

La ragione del ritardo è molto semplice. Non siamo andati d'accordo sul prezzo del riscatto, ma il risultato ne fu che noi paghiamo due milioni di meno per sessant'anni, il che vuol dire 120 milioni guadagnati.

Riconosco perfettamente che sarebbe stato assai meglio se fosse stato possibile intenderci prima sul prezzo, perchè forse si sarebbe potuto lasciar durare per qualche tempo ancora l'antica ripartizione delle linee, quantunque il disordine lamentato sarebbe inevitabilmente venuto dopo. Si trattava di fondere cinque personali diversi, e questa fusione naturalmente, non poteva non creare uno stato di cose assai difficile per la diversità di abitudini di questo personale, per i regolamenti diversi, ecc.

Riconosco però che qualche vantaggio forse ci sarebbe stato, ed anche io avrei desiderato che si fosse potuto fare; ma, sotto il Ministero presieduto da me non fu assolutamente possibile intendersi sul prezzo. In seguito questo

prezzo fu ridotto, così che i 120 milioni, che attualmente si risparmiano, compensano, almeno in parte, gli svantaggi che ci sarebbero stati. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Casana ha benissimo rilevato come non vi sia in realtà mancanza di discussione intorno a questo disegno di legge; perchè, già in altre occasioni, il Senato stesso ebbe a manifestare i suoi intendimenti e d'altra parte questo disegno di legge si presenta così ampiamente discusso nel Paese, che si può dire oggi siano tutti d'accordo nel raccogliere nella sintesi di un voto il pensiero comune.

Nello studiare il disegno di legge sono stato mosso da un concetto fondamentale, che era quello di consociare le riforme giuste ed utili dell'ordinamento delle ferrovie ai miglioramenti del personale, in guisa da non staccare questi due fini e da indicare che non era possibile, in nessun modo, pensare a miglioramenti di personale, se non in quanto si potesse anche provvedere al miglioramento del servizio, che è il fine principale e deve essere la principale preoccupazione del Governo e del Parlamento.

Nel disegno di legge, come fu presentato in origine, era anche proposto senz'altro, concretamente, un sistema di ordinamento riformato, che s'ispirava a criteri di decentramento e di autonomia locale: era un tipo di azienda informato a questo concetto, di rafforzare le sezioni, nel che si può dire il pensiero era universale, di abolire le divisioni e i compartimenti e raccogliere come in varie piccole reti e cioè nelle tre direzioni continentali e in quella sicula le funzioni direttive, lasciando al centro le sole funzioni di coordinamento.

Parve, durante la discussione, che l'argomento potesse essere meritevole di nuovi studi, e perciò io consentii che si desse facoltà al Governo di provvedere alla riforma, sentita una Commissione in cui fossero ampiamente rappresentate tutte le esistenze organiche d'interessi e di pensiero del paese.

Molto acutamente la relazione dell'Ufficio centrale del Senato ha osservato come questo dia modo di aggiungere una nuova esperienza (e l'esperienza di un anno eccezionale) a quella

del passato, in modo da esaminare viemmeglio il problema.

È innegabile che l'ordinamento delle ferrovie ha attraversato una prima fase di svolgimento, a cui deve succederne una seconda. La prima fase è stata senza dubbio di miglioramento tecnico, perchè, per quante censure, per quante critiche si facciano e si possano fare, e non sarebbe possibile che non si facessero, in un vasto ordinamento come quello delle ferrovie, assunte dallo Stato ed assunte in quelle condizioni che noi tutti sappiamo, è però innegabile che nel servizio vi fu un miglioramento notevole, di cui sarebbe assolutamente ingiusto negare l'esistenza.

Ora, noi dobbiamo avviarci ad un'altra fase che sarà piuttosto di raccoglimento e di perfezionamento, e dobbiamo ottenere che le ferrovie diano un maggior rendimento finanziario. Ed è a questo scopo specialmente che debbono essere intese le proposte di riforma che la Commissione potrà elaborare, e sulle quali il Governo è chiamato a pronunziarsi.

Il secondo punto fondamentale del disegno di legge è questo, che i miglioramenti del personale e quindi le nuove spese aggiunte al bilancio per questi miglioramenti, non debbano pesare nè sull'erario nè sul commercio, ma svilupparsi entro l'ambito di ben intese economie, per nuove utilizzazioni e per intensificazione del servizio, in modo che vengano dal cuore dello stesso bilancio finanziario ed anche solo in parte, non già da veri aggravamenti di tariffe, ma piuttosto da una minorazione, del resto non sensibile, di forse eccessive riduzioni e agevolazioni che prima si erano fatte.

Nè vi può essere diffidenza che queste economie non possano farsi; quando abbiamo l'impegno ed il proposito della Direzione generale delle ferrovie, non deve esser certamente impossibile di addivenire ad economie di questo genere, le quali sono calcolate in 18 milioni e 700,000 lire. È poi calcolato in 7 milioni e mezzo il risultato delle minorazioni di riduzioni eccessive, che prima si trovavano nelle tariffe. Abbiamo dunque un complesso di più che 26 milioni, i quali, oltre ad essere sufficienti a dare i mezzi per i miglioramenti del personale, consentono altresì un certo margine di elasticità al bilancio, che è sempre necessario.

E l'Ufficio centrale ha opportunamente rilevato che i miglioramenti sono stati dati al personale meno retribuito, e come purtroppo vi siano ancor oggi delle mercedi nella misura di 1.80 e di 1.70 al giorno, non più tollerabile.

Queste mercedi si son potute portare ad un minimo di 2.50, misura che costituisce un notevole miglioramento per molte e molte migliaia di povere famiglie.

E io ringrazio l'Ufficio centrale che ha rilevato come la distribuzione di questi miglioramenti sia stata fatta in modo da dare una percentuale molto maggiore al personale inferiore, cioè sempre decrescente, a cominciare dai più bassi gradi del personale e salendo verso gli altri.

Questo disegno di legge dà molti benefici, non solamente quelli dei soprassoldi, ma altri e notevoli. I soprassoldi al personale sommano in complesso a 24 milioni, compresi quelli per gli avventizi; ma vi sono nel disegno di legge modificazioni assai vantaggiose nel regime delle pensioni ed inoltre vi è, ciò che è notevolmente giovevole sia al personale sia allo esercizio, la partecipazione agli utili. È la partecipazione che costituirà lo stimolo al lavoro, poichè purtroppo altri stimoli al ben fare, all'agire con zelo, al corrispondere ai propri doveri, sono venuti mancando.

Di più vi è un alleggerimento nel fitto delle case da costruirsi per i ferrovieri coi fondi di previdenza, e si mantiene quella indennità di residenza che nel precedente progetto era tolta. Dunque vede il Senato che così si viene a miglioramenti notevoli, che non si fermano solo alla somma che riguarda i soprassoldi, ma che possono andare svolgendosi con la maggiore attività del personale: sta negli agenti stessi di far rendere di più le ferrovie onde avere una maggiore partecipazione agli utili. (*Bene*).

Tali miglioramenti autorizzano a volere e ad ottenere il rinforzamento di quella disciplina che è assolutamente necessaria. Voglio ripetere qui semplicemente quelle parole stesse che dissi all'altro ramo del Parlamento su questo argomento: « Quando noi avremo compiuto questa discussione usciremo di qui col mandato preciso di introdurre le riforme e le economie nell'azienda e nel tempo stesso di rafforzare la disciplina ».

Vede dunque il Senato, e specialmente il se-

natore Casana, che io avevo già fin d'allora preveduto e risposto alle questioni che oggi il senatore Casana ha opportunamente sollevato.

È introdotto poi in questo disegno di legge il particolare istituto della rappresentanza del personale, istituto che ha già fatto buona prova all'estero e che ha dato argomento di molti studi all'Ufficio centrale. Non soltanto in Francia, dove già da tempo è in atto, questa rappresentanza è molto più sviluppata, perchè ivi si fanno entrare i rappresentanti del personale in varie Commissioni con voto deliberativo, mentre qui si tratta solo di Commissioni generali e speciali, convocate dal direttore generale delle ferrovie, nelle quali i rappresentanti del personale potranno esprimere e discutere i loro *désiderata*; ma anche in Prussia si è man mano ampliato questo istituto della rappresentanza del personale. E, pur di recente, in Francia, anche dopo lo sciopero, si è manifestato il proposito che si debba sviluppare sempre più questo istituto della rappresentanza del personale.

L'Ufficio centrale ha detto che questo istituto è troppo timido, ma ciò vuol dire che bisogna procedere a gradi. Noi introduciamo un germe che si potrà svolgere quanto più il personale se ne mostrerà meritevole.

E' dopo ciò io mi rimetto alle savie considerazioni che ha svolto l'Ufficio centrale in appoggio a questo disegno di legge; e ringrazio l'Ufficio centrale e particolarmente il suo relatore, non solo della magnifica relazione fatta intorno a questo disegno di legge e in così breve tempo, ma anche (ed anzi gliene manifesto la più viva riconoscenza) per le parole cortesi e per le espressioni gentili che mi ha voluto rivolgere. Certamente io non merito così lusinghiere espressioni. Ma questo io posso dire che nel mio animo è il sentimento del dovere, il sentimento di corrispondere a quello che deve essere il concetto fondamentale per tutti in questa materia: cioè di assicurare sempre più il servizio, di portare qualche poco di maggior benessere in migliaia di famiglie di umili lavoratori, e di provvedere a rinsaldare la disciplina ed a rafforzare l'autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA. All'apertura della discussione generale su questo disegno di legge, io ho domandato la parola per chiedere una spiegazione all'egregio relatore intorno a quell'accenno alla opinione della minoranza, ed il relatore mi ha cortesemente risposto come questo dissenso era avvenuto sull'articolo 12, quello cioè che chiama il personale a partecipare ai Consigli. Ora, sarebbe stato forse più opportuno di prendere la parola appunto sull'articolo 12; ma l'articolo 12 non può considerarsi come un provvedimento della legge, ma va considerato come un indice dello spirito informatore della legge stessa.

Io credo assai pericoloso il chiamare il personale in seno dei Consigli direttivi: questo mettere il personale allo stesso livello, cogli stessi diritti, di coloro che hanno altissime responsabilità, che sono giunti ai loro posti in seguito a studi, ad esperienze, a lavori intellettuali e materiali, credo che sia pericoloso per la disciplina del servizio stesso, il quale lascia già molto a desiderare, e pericoloso per la dignità di chi dirige questo, che è uno dei più importanti, se non il più importante fra i servizi di Stato. Pericoloso poi perchè si vanno seminando sentimenti di indisciplina nelle classi più umili, le quali dovrebbero essere più umili perchè compiono funzioni più umili nell'ingranaggio dell'amministrazione, funzioni che sono in rapporto al valore che si ha. Il senatore Luigi Lucchini non può essere certamente accusato di sentimenti poco liberali: proviene anzi da partiti assai avanzati, e quindi a me stesso non pare audacia conservatrice (ed oggi essere conservatori è certamente un'audacia) questa di oppormi allo spirito informatore della legge che è contenuto nell'articolo 12.

Io non sono per il disprezzo nè per la noncuranza delle classi inferiori; anzi io credo che queste classi bisogna amarle, bisogna proteggerle, bisogna cercare di elevarle, ma non di renderle arroganti; non dar loro diritti non proporzionati alla loro condizione sociale nella quale si trovano. Certamente il mio cervello non è vestito alla moda e di ciò io non mi dolgo nè mi vergogno. Probabilmente questo opporsi in quest'ora all'avvento a funzioni così alte e delicate del personale ferroviario, non potrà avere per me altro risultato all'infuori di quello di farmi chiamare reazionario, con-

servatore o codino. Ma, francamente, se un parlamentare, il più modesto quale io sono, dovesse spaventarsi delle parole, non so cosa farebbe il giorno in cui più che le parole parlasse le cose.

Richiamo perciò l'attenzione del Senato su questo punto. Consideri il Senato che noi abbiamo un precedente nell'esame di questo disegno di legge agli Uffici. L'Ufficio a cui appartenevo, il secondo, volle, su proposta del senatore Lucchini, che in seno all'Ufficio centrale si portasse questo pensiero; e questo pensiero fu unanimemente diviso da tutto l'Ufficio e fu dato mandato al senatore Lucchini di riferirlo all'Ufficio centrale, come egli ha fatto. Io avrei desiderato che più che nelle parole dell'egregio mio amico relatore Mariotti ciò fosse stato contenuto nella relazione; ma, visto che non è presente il senatore Lucchini, e poichè io avevo l'onore di appartenere a quell'Ufficio, ho osato di richiamare l'attenzione del Senato su questo punto. (*Bene*).

PRESIDENTE. L'on. Di Camporeale aveva chiesto di parlare?

DI CAMPOREALE. Siccome io avevo intenzione di parlare sopra un argomento diverso da quello al quale ha alluso il collega Carafa D'Andria, se il Presidente me lo consente, io lascerei prima esaurire la discussione su questo tema, e parlerei in seguito.

PRESIDENTE. Sta bene.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il senatore Carafa D'Andria ha detto che ci voleva coraggio a dichiararsi conservatori; forse in quest'aula ci vuole più coraggio a contrastare la tesi che egli ha esposto. I veri conservatori sono quelli che vogliono conservare, ma che non chiudono gli occhi davanti al progresso delle idee e dei fatti. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo assistito ed assisteremo ancora qualche volta a movimenti convulsivi, sussultori delle masse, e non vi è forza di uomo, non vi è forza di Governo che possa impedire questi movimenti, se non si antivengono con disposizioni opportune; nello stesso modo che nelle macchine si mettono le valvole (le quali servono ad impedire che la massa dei gas accumulati e contenuti in esse dia luogo ad esplosioni) così bisogna nei provvedimenti legisla-

tivi pensare a tempo, e a tempo prevedere, perchè questi movimenti sussultori non si verifichino. (*Bene*).

Ora, quando si ha un'azienda, la quale tocca ad interessi rispettabili, e così complessi come sono quelli della massa dei ferrovieri, è opportunissimo, è necessario, è indispensabile che chi è alla testa possa e i desideri, e i bisogni, e le aspirazioni di questo personale conoscere, e conoscere a tempo, prima che, lavorando come forze sotterranee, producano eruzioni vulcaniche. In questo senso l'art. 12 è provvidenziale. D'altronde il nostro relatore, che ha fatto un lavoro così diligente, che ha illuminato il Senato in modo completo intorno a questa questione, ha mostrato come in altri paesi si sia provveduto; e si è provveduto in modo molto più complesso, e molto più avanzato in quella via.

L'onorevole ministro ritiene prudente che si debba andare per gradi, ed io, e con me spero tutto il Senato, trovo molto ragionevole questo savio concetto. Anche le masse si avvezzeranno così poco per volta a valersi di questi mezzi più civili; ma non dobbiamo precludere alle masse questi mezzi di manifestazione dei loro bisogni e delle loro aspirazioni. Sincero è l'intendimento che certamente ha il Governo, che ha il Parlamento, e che deve avere il Paese, di tener conto dei desideri, e delle aspirazioni, di tutte le collettività di personale, in quanto siano ragionevoli; ma per ciò appunto bisogna conoscerle in tempo. (*Bene*).

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Sono grato, e all'onorevole ministro, e all'onor. Casana, e agli altri egregi colleghi che hanno parlato fino ad ora, per le parole gentili che hanno avuto per me; ma il lavoro è stato necessariamente affrettato, e chiedo scusa al Senato se il relatore dell'Ufficio centrale non ha saputo fare di più e di meglio.

Di due questioni si è parlato finora; prima, e solo incidentalmente, del ritardato riscatto delle ferrovie Meridionali; poi, con maggiore larghezza, delle nuove proposte per la rappresentanza del personale.

Non credo che l'onor. Casana, che è uno dei più appassionati e competenti studiosi della

storia delle nostre ferrovie, abbia voluto accennare a cose relativamente recenti, quando deplorò il ritardato riscatto delle ferrovie Meridionali; credo che egli, al pari di me, ritenga che il riscatto delle Meridionali si dovesse fare molti anni addietro, e, ad ogni modo, prima di addivenire alle sfortunate Convenzioni del 1885; credo che, al pari di me, deplori ancor oggi che non siano state accolte dal Parlamento le diverse proposte di riscatto presentate dai Ministeri Minghetti e Depretis dal 1874 al 1877. Gran parte dei guai che sono avvenuti nelle nostre amministrazioni ferroviarie dal 1885 ad oggi dipendono appunto da quel mancato riscatto.

L'onor. Giolitti, nel rispondere or'ora all'onorevole Casana, ricordava indubbiamente le lunghe discussioni che abbiamo avute alla Camera dei deputati nella quindicesima legislatura, dal novembre del 1884 al marzo 1885, quando si approvarono migliorandole — ma non quanto sarebbe stato necessario — le Convenzioni che hanno poi durato fino al 1905.

Allora tutti si sono doluti dell'errore commesso negli anni precedenti col non aver riscattato in tempo opportuno le Meridionali, quando si riscattarono le ferrovie dell'Alta Italia e le ferrovie Romane. Se fino da allora avessimo potuto mettere tutte le grandi linee italiane a disposizione dello Stato, forse le Convenzioni del 1885 sarebbero riuscite diverse, e certamente sarebbe riuscito molto migliore l'esercizio di Stato del 1905. Ma sono ricordi storici; e non vale la pena di rievocarli oggi in Senato.

Oggi una questione ben più grave e vitale pare che stia per sorgere fra noi; il collega onor. Luigi Lucchini espose nell'Ufficio centrale il suo voto contrario alla rappresentanza del personale concessa coll'art. 12; ed io procurai nella relazione di riassumere, il meglio che ho potuto, gli argomenti ai quali egli appoggiava l'opinione sua. Poi mandai le bozze della relazione all'onorevole collega, pregandolo di correggere, di togliere, di aggiungere ciò che credeva più opportuno. Egli rispose che desiderava che nella relazione non fosse messo nè il suo nome, nè alcuno degli argomenti da lui adottati, forse perchè io non era riuscito ad esporli bene, come pure avrei voluto. Io, ad ogni modo, ho dovuto obbedire al suo desiderio.

Mi duole che l'onor. Luigi Lucchini non sia oggi fra noi; ma, però, il suo pensiero è stato molto eloquentemente ed esattamente esposto al Senato da un altro autorevole rappresentante dell'Ufficio II, l'onor. Carafa D'Andria; il quale vuole oggi apparire più conservatore di quello che non sia, giacchè i Carafa sono sempre stati a capo di ogni ardua opera di rinascimento, di risorgimento, di progresso, a cominciare da quando, in sugli albori del 1500, chiamavano il Bramante ed altri sommi a rinnovare in Roma ed in Napoli le più nobili arti, a venir fino alle epiche lotte del risorgimento nazionale, quando essi esponevano la vita e profondevano gli averi per difendere la libertà della patria. Oggi non comprendo l'onorevole Carafa D'Andria in questa sua avversione ad una nuova opera di progresso e di pacificazione, già accolta favorevolmente da altri Stati, e che non è una novità neppure in Italia; perchè nel paese nostro già abbiamo introdotto, e senza nessun danno della pubblica amministrazione, ma anzi con vantaggio di essa, numerose rappresentanze del personale in altri grandi servizi di Stato.

L'onor. Carafa D'Andria ricorderà indubbiamente come, su proposta dell'onor. ministro Schanzer, nelle poste e nei telegrafi, si siano introdotte da diversi anni le rappresentanze del personale in molte e importanti Commissioni, e in forma molto più larga di quella che vediamo adottata qui nell'articolo 12 per il personale delle ferrovie. Che danno ne è venuto al Paese e ai pubblici servizi? Nessuno; e credo, anzi, che chiunque vada ora a studiare i rapporti che corrono fra l'Amministrazione, delle poste e dei telegrafi ed il personale che da essa dipende, vedrà che quei rapporti si sono migliorati, e di molto.

Noi abbiamo studiato questo argomento col migliore proposito di conoscere di preciso quali risultati abbiano dato le rappresentanze del personale nei grandi servizi pubblici, non solo dello Stato, ma anche degli enti locali; ed il collega onor. Sacchetti ci ha portato da Bologna alcuni regolamenti stabiliti da quella solerte Amministrazione municipale, ben nota per le sue idee spiccatamente conservatrici. In quei provvidi ordinamenti, intesi soprattutto a regolare i rapporti fra il comune e il personale dell'officina municipalizzata del gas, sono incluse, per ciò che riguarda le rappresentanze

del personale, disposizioni molto più liberali di quelle che sono state comprese nell'articolo 12 di questo disegno di legge.

Non abbiamo citato nella relazione a stampa, e non vogliamo citare oggi qui, ciò che si è fatto dalle amministrazioni comunali democratiche per le aziende municipalizzate di Milano, di Brescia, di Parma, e di altre città; ma questi saggi ordinamenti di Bologna, che hanno dato risultati ottimi, sono per noi la prova provata della necessità in cui, anche i conservatori illuminati, si sono trovati di chiamare il personale a vedere un po' da vicino quali sono i bisogni, quali sono le risorse, quale l'avvenire di una grande amministrazione di pubblici servizi.

Io ho citato, nella mia povera relazione, le parole dette al relatore del bilancio delle ferrovie di Stato francesi per l'esercizio 1910, il compianto deputato Chaigne, dai rappresentanti delle prime Commissioni di operai istituite dalla Francia; e avrei potuto citare anche le parole entusiastiche con le quali il Chaigne descrive l'opera di quelle rappresentanze del personale.

Ma mi è venuto un dubbio: quella relazione era stata presentata prima che scoppiassero gli scioperi nelle ferrovie francesi; forse dopo quegli scioperi, la Commissione del bilancio della Camera francese poteva aver mutato parere; ed ho voluto, perciò, esaminare attentamente la relazione del bilancio per il 1911, scritta dal successore del Chaigne, l'onorevole René Besnard; il quale, presentando la sua relazione, poco dopo terminati gli scioperi, non solo conferma tutto quello che aveva detto, l'anno avanti, il suo predecessore; ma, accennando appunto agli scioperi, soggiunge: « avvenimenti recenti hanno dimostrato che è divenuto urgente stabilire una collaborazione completa fra il personale e la direzione, interessati nello stesso modo al buon andamento dell'esercizio che è loro affidato »: e illustra il suo concetto con diverse proposte, concludendo che non basta più dare al personale il solo voto consultivo, come si era fatto finora, ma che è ormai conveniente dargli anche il voto deliberativo.

Sicché gli stessi scioperi, pur così gravi, avvenuti in Francia, hanno persuaso di questa necessità la Commissione francese di finanza (perché — è bene notarlo — René Besnard parla

a nome della intera Commissione), ed hanno persuaso il relatore e la Commissione; dopo uno studio veramente ammirabile, giacché il Besnard descrive il lavoro fatto da lui stesso per parecchi mesi, salendo sui treni e sulle macchine ed entrando in ogni officina per vedere tutto e rendersi esatta ragione di tutto ciò che era avvenuto.

Bisogna convenire, onor. Carafa, che ciò che facciamo noi oggi (mi scusi l'onor. ministro) è un lavoro di untorelli a confronto di quello che si è fatto e si fa fuori di qui.

In Prussia, in un paese tanto più conservatore del nostro, da oltre un ventennio vi hanno queste Commissioni ufficiali del personale, numerosissime; sono già salite oggi al numero di 618, le ho ricordate nella mia relazione; e, nonostante la presenza di queste Commissioni, anzi più specialmente per la loro preziosa collaborazione, le ferrovie dello Stato di Prussia, non solo sono in perfetto ordine, ma sono citate e lodate come un modello di meraviglioso accordo fra il personale e l'Amministrazione.

Credo che ogniqualvolta l'operaio, scelto liberamente dai suoi colleghi, va alla Direzione generale di un grande servizio pubblico, e può veder tutto; i registri, i contratti, i redditi, le spese; quell'operaio ritorna fra i suoi compagni e dice loro lealmente quale è la realtà delle cose.

Ed io ho constatato ripetutamente nelle aziende municipalizzate del mio comune quanto giovi che l'operaio venga a vedere spesso ogni cosa, e riferisca poi ai suoi compagni di lavoro quanto ha veduto. (*Approvazioni vivissime*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho chiesto la parola soltanto per rispondere poche parole al mio egregio amico senatore Mariotti.

Non credevo che quella mia, non direi nemmeno proposta, ma richiamo all'attenzione sull'art. 12, mi avrebbe provocato degli aggettivi. Infatti è bastato solo esprimere il pensiero, che credo pericoloso mettere nei Consigli il basso personale, perché l'onorevole Mariotti, molto cortesemente, abbia voluto accennare, quasi come se io vi avessi rinnegato, a tutti i principi liberali della mia famiglia, dal xv secolo al 1848! (*Si ride*). Ora, onor. Mariotti, io non dirò nemmeno « sono liberale », perché mi sembra-

rebbe di volermi scusare, dirò soltanto che questa parola « libertà », l'ho appresa dalle labbra di uomini che l'avevano pronunciata, quando il pronunciarla era un grave pericolo. (*Bene*). Io non aggiungo altro, era questo il mio fatto personale.

Lasciamo andare gli aggettivi: essere liberale sì, ma i miei non mi hanno appreso che si debba essere un sughero galleggiante sulle acque torbide della demagogia. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Camporeale.

DI CAMPOREALE. Rinunzio a parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Una sola osservazione volevo fare.

Questo articolo ha il vantaggio di dare al personale una rappresentanza presa dal suo seno. È incoercibile il desiderio e la necessità che ha questo vasto e numeroso personale di lavoratori di avere una rappresentanza, ed il fatto dimostra che si vanno a cercare rappresentanti all'infuori, i quali, certamente, non possono essere diretti da quei sentimenti di interesse bene inteso e da quella giusta conservazione dell'interesse proprio e delle proprie famiglie, che possono avere i rappresentanti, che sono essi stessi lavoratori e sono dentro all'Amministrazione in uno stesso ordine d'interessi coi loro rappresentati. Il fatto della organizzazione delle associazioni e della rappresentanza non si può impedire, perchè le leggi generali del Regno, le libertà pubbliche l'assicurano; ma noi vediamo che, dove non si ha legalizzata la rappresentanza, questa si organizza all'infuori. Invece qui sarà organizzata dentro dagli stessi lavoratori, i quali, in fin dei conti, onorevole senatore Carafa d'Andria, non sono per l'art. 12 che chiamati dal direttore generale a presentare ed esaminare insieme con esso tutti gli argomenti relativi agli interessi materiali, professionali e collettivi degli agenti. Ora il mio sentimento sarebbe stato certamente di andare più innanzi; ma siccome io ho il rispetto del principio che bisogna cominciare dal poco e non bisogna improvvisare e non bisogna saltare in mezzo ad organizzazioni nuove ed a provvedimenti vasti, ma bisogna cominciare gradatamente, mi sono contenuto in

questa, che l'Ufficio centrale ha chiamato timida proposta di rappresentanza del personale, ma che ha in se stessa la possibilità di svolgersi più efficacemente e più vastamente; onde io sono persuaso che il Senato vorrà dare il suo consenso anche all'art. 12.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la diretta gestione di tutti gli affari che comunque si riferiscono all'esercizio delle linee ferroviarie e di navigazione ad essa affidate.

Con decreti Reali, udita una Commissione consultiva, nella quale saranno compresi anche rappresentanti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, sarà provveduto, entro il giugno 1912, a riformare l'ordinamento delle ferrovie dello Stato a scopo di semplificazione e di decentramento, con facoltà di modificare le disposizioni delle leggi vigenti, escluse quelle relative ai bilanci ed alla Commissione parlamentare di vigilanza.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Ho domandato la parola per uno schiarimento. Al secondo comma di questo articolo 1°, si parla di una Commissione consultiva nella quale saranno compresi anche rappresentanti del commercio, dell'industria, della agricoltura e del lavoro. Ora io desidererei di sapere dall'on. ministro se in questa Commissione vi sarà anche rappresentato l'elemento militare, sembrandomi conveniente che, nel riformare l'ordinamento delle ferrovie, si abbia da tener conto anche degli interessi militari, nel senso di facilitare il passaggio dell'esercizio delle ferrovie all'amministrazione militare, in caso di guerra.

Sarò grato perciò all'on. ministro dei lavori pubblici se vorrà darmi una spiegazione al riguardo.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Mi permetto di fare osservare all'onorevole sena-

tore Lamberti come nel secondo comma di questo articolo si parli esplicitamente soltanto di rappresentanti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro e non dei rappresentanti delle pubbliche Amministrazioni. È evidente quindi come nell'articolo non possano essere indicati i rappresentanti dell'autorità militare.

È certo però che nella composizione di questa Commissione il Governo s'ispirerà al concetto che nella Commissione stessa siano rappresentati tutti i giusti interessi. Ma non si potrebbe dire adesso espressamente che in questa Commissione dovranno esser compresi anche i rappresentanti militari, tanto più che si tratta di una Commissione la quale, più che altro, riguarda l'ordinamento, mentre gl'interessi militari, a parer mio, si riferirebbero piuttosto all'esercizio delle ferrovie.

Ad ogni modo, assicuro l'onorevole senatore Lamberti che il Governo terrà il massimo conto delle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il primo articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Al personale ferroviario di Stato, stabile ed in prova, ed alle guardabarriere sono concessi soprassoldi nella misura seguente:

a) alle guardabarriere, soprassoldo giornaliero di lire 0.25:

b) agli agenti con stipendio o paga uguale od inferiore a lire 1650 o lire 4.50, soprassoldo di lire 165 annue o lire 0.45 giornaliero. È compreso inoltre un complemento compenetrabile nei successivi aumenti, per raggiungere, unitamente alla paga, al soprassoldo ed al pro-alloggio, un minimo di lire 2.50 al giorno. L'alloggio in natura è valutato sulla base del pro-alloggio;

c) agli agenti con stipendio o paga superiore a lire 1650 o a lire 4.50 fino al grado di capo divisione incluso, soprassoldo pari al 10 per cento dello stipendio o paga con un massimo di lire 400. Per gli allievi ispettori è aggiunto un complemento, compenetrabile nei successivi aumenti, per raggiungere, unitamente allo stipendio ed al soprassoldo, un minimo di lire 3000.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto è dato agli agenti lo stipendio o la paga, e, nei casi di riduzione dello stipendio o della paga a norma di regolamento, è ridotto in eguale misura.

Il soprassoldo è valevole per la liquidazione della pensione ed è soggetto alla ritenuta ordinaria per il fondo pensioni. L'imposta di ricchezza mobile è a carico degli agenti in quanto sia dovuta sul loro stipendio o paga.

Le disposizioni del presente articolo hanno vigore dal 1° febbraio 1911.

(Approvato).

Art. 3.

Indipendentemente dai premi localizzati per risparmio su consumo di materie e da quelli localizzati per il miglior rendimento di determinati servizi, che i regolamenti vigenti consentono, saranno accordate al personale dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, escluso quello dirigente di cui al successivo articolo, speciali gratificazioni in dipendenza delle economie che sulle spese di personale saranno conseguite.

Il personale sarà diviso in categorie; le economie conseguite da una di esse non potranno essere devolute agli agenti di altre.

Un apposito regolamento, approvato con decreto ministeriale, su proposta dell'Amministrazione, stabilirà le categorie e le norme per la valutazione delle economie e per la ripartizione delle gratificazioni in modo che ne abbiano a fruire gli agenti appartenenti alle unità locali, che maggiormente hanno contribuito a conseguire le economie senza turbare la regolarità del servizio.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Siccome riconosco tutta l'utilità di quella rappresentanza, di cui si parla al successivo articolo 12 di questo disegno di legge, per quanto si dica che alla sua costituzione si dovrà addivenire in seguito ad apposito regolamento, domando all'onor. ministro dei lavori pubblici se, nella compilazione del regolamento di cui è parola al terzo comma dell'articolo 3, ora in esame, non ci si potrebbe giovare di questa rappresentanza in quella forma e con quei modi che il Governo troverà più opportuni, perchè mi

pare che questo regolamento potrebbe trovare subito una buona occasione per disciplinare qualcuna delle questioni, che possono toccare gli interessi collettivi del personale.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Dovendosi studiare l'ordinamento e sentire la Commissione, non è possibile ora anticipare la risoluzione degli argomenti che possono avere riferimento al regolamento; ciò potrà farsi dopo; non possiamo ora prendere un impegno al riguardo. Assicuro ad ogni modo l'on. senatore Lamberti che si terrà conto della sua raccomandazione; però sempre dopo che si sia sentita la Commissione consultiva si potrà esaminare questa sua notevole osservazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilito un assegno, pari al 10 per mille della differenza fra le entrate ordinarie dell'esercizio al netto, escluse le eventuali, e le spese ordinarie dell'esercizio al netto, per compensare agenti o gruppi di agenti in occasione di eccezionali trasporti o di servizi faticosi o per benemerienze speciali.

Un altro assegno, pari al 5 per mille della differenza suddetta, è stabilito per compensare il personale dirigente dei primi sei gradi della tabella graduatoria e di quelli del grado settimo con mansioni di dirigenza assimilabili, in ragione del contributo all'economia e regolarità dell'andamento dell'azienda. Un decimo di tale somma è lasciato a disposizione del direttore generale per compensare i capi servizio e i funzionari assimilabili.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. L'on. ministro ha già dette le ragioni ed i vantaggi grandissimi portati dalla disposizione contenuta in questo articolo, e nulla quindi vi è da aggiungere.

Mi permetto soltanto di rivolgere all'on. ministro una preghiera. Nell'interessamento che

il personale, soprattutto il personale esecutivo inferiore, dovrebbe portare per queste economie v'è un punto che tocca anche al sentimento nazionale. Tutti sappiamo come, malauguratamente, sulle ferrovie italiane, parlo delle ferrovie italiane perchè queste io conosco, ma forse sarà anche lo stesso negli altri paesi, sulle ferrovie italiane, ripeto, avvengono purtroppo numerosi disperdimenti e frequenti manomissioni. Adopero queste parole più rigorose per non ledere troppo il sentimento nazionale stesso. Questi disperdimenti e queste manomissioni si traducono in grave danno economico e in mortificazione nazionale.

Ora la disposizione dell'articolo in esame, serve implicitamente a frenare in parte anche queste ragioni di grave danno finanziario, perchè dovrebbe condurre tutto il personale inferiore, in tal guisa cointeressato, a vigilare a che questi disperdimenti, queste manomissioni non avvengano. Ma siccome il beneficio, che anche per quella via verrebbe al personale, resta nella disposizione un po' involuto, rivolgo preghiera all'on. ministro perchè voglia dare istruzioni che quando si porteranno queste disposizioni a conoscenza del personale, si accentui in modo speciale il dovere e il vantaggio che ha tutto il personale nel vigilare onde non si comprometta l'interesse dell'azienda e il sentimento nazionale, con disperdimenti e manomissioni riprovevoli.

LAMBERTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAMBERTI. Vorrei sapere dalla cortesia dell'on. ministro se quel decimo, che per il secondo comma dell'articolo 4 è lasciato a disposizione del direttore generale, per compensare i capi servizio e i funzionari assimilabili, non risponda ad un criterio che potrebbe anche essere applicato ai casi previsti nel primo comma dell'articolo stesso, ove si parla di compensi in occasione di eccezionali trasporti o di servizi faticosi o per benemerienze speciali. Domanderei, cioè, se non si potrebbe stabilire una percentuale fissa della somma, come sopra ottenuta, per adibirla a compensare i casi di benemerienze speciali, in modo distinto da ciò che si vorrà impiegare nei compensi dati per trasporti eccezionali o per servizi faticosi, coll'intendimento che, i compensi per speciali benemerienze, non assorbano la maggior parte delle

somme contemplate nel primo comma di questo articolo per gli altri due generi di compensi.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Questo decimo della somma, lasciato a disposizione del direttore generale, serve a compensare i capi-servizio e i funzionari assimilabili per i quali non vi sono miglioramenti negli organici. Bisogna lasciare una certa larghezza di estimazione, ed è quindi impossibile prevedere e stabilire questi compensi nel modo determinato per i compensi di cui nel primo comma di questo articolo, destinati a premiare quegli agenti che già hanno i soprassoldi in casi di eccezionali trasporti, di servizi faticosi o di benemerienze speciali.

Non è il caso qui di fare alcuna graduatoria e specificazione, ma di rimettere ad un'equa e giusta estimazione l'assegnazione di questi compensi speciali.

Quanto a ciò che notò l'onor. Casana sulle manomissioni e sui furti, come già dissi nell'altro ramo del Parlamento, osservo che è stato proposito del Governo d'intensificare anche la vigilanza di polizia, sebbene si debba riconoscere che purtroppo la stampa, e specialmente la straniera, abbia approfittato di un piaga che c'è, per esagerarla ai danni del nostro paese: e noi abbiamo dovuto anche protestare contro le esagerazioni che si sono commesse. Ma in ogni modo, come l'onorevole Casana ha giustamente richiesto, si debbono cercare tutte le maniere per rappresentare al personale, alla sua coscienza, il dovere che esso ha, nella sua maggioranza onesta, di sorvegliare esso stesso per impedire questi delitti che si commettono da una piccolissima minoranza.

L'onor. Casana stia sicuro che il suo desiderio sarà assecondato.

CASANA. La ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

I sottoindicati articoli della legge 14 luglio 1907, n. 553, relativa ai provvedimenti

per la costruzione delle case economiche dei ferrovieri, sono modificati come segue:

Art. 1. — All'ultimo comma sostituire il seguente:

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3.75 per cento.

Art. 2. — Aggiungere il seguente capoverso:

Ai contratti ed atti per la costruzione, lo acquisto e l'esercizio delle case suddette è applicabile l'articolo 35 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 4. — Nel primo comma sopprimere l'inciso: e quella di ammortamento in 80 anni.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenterà un disegno di legge per costituire un'opera per accogliere, soccorrere, proteggere ed istruire gli orfani degli agenti dell'amministrazione, per sussidiare vedove ed orfani di agenti esonerati dopo il giugno 1905 e per corrispondere determinate somme alle famiglie di agenti morti in attività di servizio od agli agenti all'atto dell'esonero.

(Approvato).

Art. 7.

L'amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti un compenso pari all'importo dello stipendio o paga per le giornate di congedo ordinario che, per eccezionali esigenze di servizio, non sia stato fruito nel termine regolamentare.

Gli agenti chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga.

Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria richiamati sotto le armi e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in aspettativa senza stipendio o paga.

Gli agenti in aspettativa ai termini del presente articolo, conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianità e degli aumenti normali di stipendio o paga.

(Approvato).

Art. 8.

Le norme stabilite nell'art. 12 della legge 9 luglio 1908, n. 418, per la liquidazione della pensione relativa al periodo di compartecipazione ai cessati consorzi di mutuo soccorso sono applicabili anche agli agenti provenienti dai consorzi stessi e che al 31 dicembre 1908 si trovavano iscritti alla Cassa pensioni.

Le somme che, in dipendenza del passaggio dal Consorzio alla Cassa pensioni fossero state rimborsate agli agenti di cui sopra, debbono essere restituite nel numero di rate che sarà stabilito dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'amministrazione provvederà, all'atto della liquidazione della pensione, al rimborso a carico del fondo pensioni e sussidi delle somme già versate per riscatto di servizio ferroviario con compartecipazione al Consorzio di mutuo soccorso.

Agli agenti stabili non soggetti a ritenuta per la pensione collocati a riposo dal 1° gennaio 1909 in poi, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, è accordata per una volta tanto, una indennità con le norme stabilite dall'art. 11 della legge 4 marzo 1904, n. 66, tenuto anche conto degli anni di servizio sotto le Società ferroviarie. La stessa disposizione è estesa a favore della vedova e dei figli dell'agente esonerato ai termini dell'art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429, in caso di morte dell'agente prima che abbia raggiunto l'età di 65 anni.

Agli agenti avventizi in servizio continuativo addetti alle costruzioni di nuove linee od ai lavori in conto patrimoniale sulle linee in esercizio, dispensati dal servizio, ed in caso di morte durante il servizio, alla vedova ed ai figli, l'indennità è accordata con le stesse norme, computando però soltanto il servizio prestato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

L'indennità può pure essere accordata al personale avventizio in servizio continuativo addetto all'esercizio e non sistemabile nel personale stabile od in prova, nei modi e con le limitazioni che saranno determinate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 9.

Sono rimesse in vigore a tutto il 1915 le disposizioni degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429, ed estese al personale di ogni grado e provenienza, nonchè a quello che, avente i limiti di età e di servizio prescritti dal citato articolo 59, risultasse eccedente per effetto del riordinamento dell'amministrazione.

Le suddette disposizioni degli articoli 59 e 60 della citata legge saranno applicabili anche dopo il 1915 agli agenti, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e non si trovino ancora nelle condizioni volute per il collocamento a riposo.

Tale facoltà sarà contenuta nei limiti della somma da fissarsi nei bilanci annuali.

(Approvato).

Art. 10.

Ai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che, col consenso dell'Amministrazione ferroviaria, venissero assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato, dalle provincie, dai comuni e dai concessionari di costruzione ed esercizio di ferrovie saranno applicabili l'art. 48 della legge 21 febbraio 1866, n. 70 (testo unico) per quelli non iscritti alla Cassa pensioni, e l'art. 31, 2° comma della legge 22 aprile 1909, n. 229 (testo unico) per quelli che vi sono iscritti.

Il versamento delle ritenute e dei contributi e la liquidazione della pensione saranno fatti tenendo conto degli stipendi goduti dal funzionario, non oltre però il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato per il grado che aveva il funzionario all'atto del passaggio.

Per gli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del Regio Ispettorato generale sono rimesse in vigore, sino al 30 giugno 1911, le disposizioni dell'art. 15 della legge 9 luglio 1908, n. 418, concernente provvedimenti per le pensioni e per il trattamento del personale dello Stato.

A coloro di detti agenti che al 30 giugno 1911 non si saranno ascritti alla Cassa pensioni saranno senz'altro applicate pel loro collocamento a riposo le disposizioni di cui all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI GIOVANNI, *relatore*. Nella stampa del disegno di legge che segue la relazione dell'Ufficio centrale, è incorso un guasto tipografico in questo articolo; e precisamente è rimasta, in parte, capovolta la data del testo unico 21 febbraio 1895. Questa data però si legge bene nel testo ministeriale.

Resta adunque inteso che la legge ivi citata è il testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70.

PRESIDENTE. Si terrà conto di questa osservazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 10. Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Art. 11.

Per il personale amministrativo e navigante passato dalla Navigazione generale italiana all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria per tassa d'entrata è computata sul solo decimo dello stipendio, qualunque sia l'età all'atto della iscrizione.

Il servizio prestato sotto la Navigazione generale italiana è valevole agli effetti del riscatto di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

Il regolamento speciale per il personale navigante, di cui all'art. 8 della legge 5 aprile 1908 n. 111, sarà applicabile anche al personale addetto al servizio di navigazione sullo stretto di Messina.

(Approvato).

Art. 12.

È istituita una rappresentanza del personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato col mandato di presentare ed esaminare col direttore generale tutti gli argomenti relativi agli interessi materiali e professionali, collettivi degli agenti.

A tale effetto il personale stabile ed in prova, eccetto quello dei primi due gradi, è diviso in categorie, ognuna delle quali ha un rappresentante ed un supplente, da eleggersi fra il personale in attività di servizio della categoria stessa.

La nomina dei rappresentanti ha luogo mediante elezione in doppio grado con voto plurimo a seconda dell'anzianità.

I rappresentanti si riuniscono in conferenza plenaria col direttore generale due volte all'anno.

Indipendentemente dalle conferenze plenarie, i rappresentanti di una o più categorie possono essere convocati dal direttore generale per l'esame di argomenti d'indole particolare alle categorie stesse.

Un regolamento speciale, da approvarsi con decreto ministeriale, su proposta dell'Amministrazione, determina le categorie in cui è diviso il personale e stabilisce le norme per le elezioni nonchè per l'esercizio delle funzioni dei rappresentanti e per i loro rapporti con gli agenti rappresentati.

(Approvato).

Art. 13.

Nel periodo dalla data della pubblicazione della presente legge fino a tutto agosto 1913 il Tesoro fornirà all'Amministrazione ferroviaria, in aumento alla somma fissata dall'articolo 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429 modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372, la somma di 28 milioni per formare una scorta di 4000 carri e relativi parchi e mezzi di riparazione, per fronteggiare le esigenze del traffico nell'autunno, senza disturbare il traffico ordinario, al quale provvede la dotazione normale.

(Approvato).

Art. 14.

A partire dal secondo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a:

a) aumentare del 9 per cento i prezzi dei biglietti di qualsiasi specie, che, in confronto alla tariffa normale, fruiscono di una riduzione pari o superiore al 40 per cento, salvo quanto è disposto nei commi seguenti:

b) mantenere immutata l'attuale tariffa differenziale C e ritoccare la tariffa differenziale A con un aumento minimo a partire da 150 chilometri e graduale per le distanze maggiori fino al limite di lire 10.20, 6.75 e 4.45

rispettivamente per la I, II e III classe oltre i 1540 chilometri;

c) aumentare del 9 per cento i prezzi dei biglietti d'abbonamento di qualsiasi specie e sopprimere l'art. 6 della vigente tariffa degli abbonamenti ordinari;

d) aumentare del 6 per cento i prezzi dei biglietti circolari, combinati e combinabili italiani ed internazionali;

e) ridurre il numero dei tipi per le tariffe vicinali, economiche e di quelle con speciali ribassi per determinate linee per modo che non ne abbia a derivare un aumento superiore al 6 per cento sulla base del movimento avutosi nel 1909. Nessuna nuova applicazione delle anzidette tariffe sarà fatta fino alla revisione e semplificazione, di cui all'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

(Approvato).

Art. 15.

L'abbuono del diritto fisso che le ferrovie dello Stato accordano per le merci a piccola velocità, quando le operazioni di carico e di scarico sono eseguite dalle parti, viene ridotto di lire 0.0258 per tonnellata e per operazione.

I diritti fissi spettanti alle dette ferrovie per trasporti di merci a piccola velocità sono aumentati di una sovratassa di lire 0.0515 a tonnellata per le merci delle prime cinque classi e di lire 0.0258 per le merci delle ultime tre classi, tanto in piccole partite, quanto a vagone completo.

I diritti fissi che nelle tariffe già sono stati diminuiti delle quote relative alle operazioni di carico e di scarico, perchè obbligatorie per le parti, sono aumentati di lire 0.0258 per tonnellata e per ogni operazione di carico e scarico non eseguita dalle ferrovie dello Stato.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge, e quelle che saranno emanate in virtù dell'art. 1 con le disposizioni delle leggi precedenti in quanto non sieno abrogate ed in quanto non occorra modificarle per i fini del coordinamento.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni » (N. 534).

PRESIDENTE. Viene per ultimo il disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 534).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Il disegno di legge che ora è in discussione, risponde ad un bisogno assoluto, chiaramente espresso, tanto nella relazione dell'onor. ministro, che in quella dell'Ufficio centrale; ma non è specialmente sul disegno di legge che io ho preso la parola; bensì per una proposta di cui or ora parlerò.

Il disegno di legge dà il mezzo di provvedere agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati fino al 30 giugno 1911, nonché alla costruzione dell'edificio per il magazzino generale in Roma sull'area già acquistata. Questo disegno di legge, adunque, provvede a bisogni urgentissimi, i quali sono specificati nella relazione e specificati anche coi relativi preventivi.

Mi sia permesso, prima di entrare più estesamente nella proposta che intendo fare, di riassumere la condizione in cui si trova l'esercizio di Stato dei telefoni. Anche per questo servizio pubblico si è manifestata urgente ed impellente la necessità della costituzione di un servizio di Stato, per cui l'azienda telefonica dello Stato, dovette, per necessità inevitabile di cose, esplicitarsi in una maniera più rapida che non sarebbe stato desiderabile. A fianco di questa condizione ineluttabile di cose, si è verificato un fenomeno il quale, ripercuotendosi malauguratamente su tutto l'andamento dell'amministrazione, la fa figurare molto meno bene di quello che dovrebbe.

Questo fenomeno è che il servizio telefonico,

il quale da principio si presentava quasi soltanto come una risorsa piacevole, ma senz'altro carattere, è venuto invece rivelandosi per tutto il paese quale un bisogno, così generalmente necessario, da rendere straordinaria la esigenza di sviluppo di questo servizio tanto per intensità quanto per estensione. Tutto ciò si verifica inoltre mentre il concetto tecnico stesso della telefonia non ha raggiunto ancora tutto quel progresso che sarebbe necessario, come già è avvenuto invece per altri servizi, ad esempio, la telegrafia.

Di tutte queste circostanze sarebbe bene che il pubblico tenesse conto, quando, di fronte ad imperfezioni del servizio, cede alla tendenza ad essere straordinariamente esigente ed intollerante.

Chi ha avuto occasione di avvicinare e studiare lo sviluppo che l'azienda di Stato ha dato al servizio telefonico, non può a meno di riconoscere che da parte del personale dell'azienda stessa si è fatto molto e anche più di quello che si poteva presumere possibile, date le circostanze alle quali ho accennato.

Saviamente tuttavia l'on. ministro delle poste e dei telegrafi che ha preceduto e l'attuale, che segue nella materia lo stesso indirizzo, hanno creduto di affidare ad una Commissione composta di poche persone, le quali, me escluso, posso affermare di grande valore, lo studio dell'ordinamento dei telefoni, lo studio cioè di quello si debba fare perchè almeno in un avvenire non troppo remoto tutto l'impianto telefonico di Stato sia così assettato da corrispondere in modo adeguato alle esigenze del servizio: esigenze che bisogna considerare in modo amplissimo perchè esse vanno crescendo sempre più straordinariamente.

Nel frattempo l'Amministrazione deve pur provvedere, e malauguratamente soltanto colla possibilità di ripieghi, alle esigenze di ciascun momento. Il disegno di legge che abbiamo innanzi a noi risponde a questo più impellente fabbisogno; esso provvede a tutto ciò che occorre fino al 30 giugno 1911, e siccome per tutto quello che occorrerà fino a quella data l'Amministrazione aveva gli elementi per fare preventivi specificati, queste proposte ci vengono da essi accompagnate. Ma non bisogna trascurare di riflettere che dopo il 30 giugno 1911 nuove richieste di abbonati, e l'urgenza di prov-

vedimenti per linee interurbane si manifesteranno. Per essi a cagione del periodo di vacanze parlamentari, e del periodo di tempo che dopo le vacanze sarebbe assorbito dall'esame di qualsiasi ulteriore progetto, analogo al presente, che possa essere presentato per quanto occorra, oltre il 30 giugno 1911, non è esagerazione calcolare che si perderà tutto il semestre successivo.

Ciò posto, in qual modo l'Amministrazione potrà provvedere a tutti quei bisogni che sorgeranno dopo il 30 giugno 1911, per il collegamento di nuovi abbonati, e forsanco per la costruzione o per il rinvigorimento di qualche linea interurbana, di cui possa rilevarsi la necessità?

Il problema a me sembra importante. Io ho posato il quesito: mi permetto di sottoporlo all'onor. ministro delle poste e dei telegrafi ed anche all'onor. Presidente del Consiglio, giacchè vedo con piacere che è presente a questa discussione. Mi permetto di sottoporre ad essi se non credono, al riaprirsi dei lavori parlamentari dopo le vacanze pasquali, di presentare un disegno di legge che dia il mezzo alla Amministrazione, entro certi limiti di somma, di poter provvedere a tutte quelle maggiori analoghe esigenze che oltre al 30 giugno 1911 siano per presentarsi, e ciò anche prima che ulteriori speciali disposizioni di legge, corredate da maggiori particolari di preventivo, possano essere presentate al Parlamento.

Un disegno di legge di questo genere, a me sembra indiscutibilmente indispensabile. Abbenchè possa presentarsi meno consono alle consuetudini normali, esso è assolutamente necessario, al fine di evitare che l'Amministrazione sia posta nella impossibilità di corrispondere in qualche maniera alle esigenze che potranno verificarsi dopo il 30 giugno 1911.

Attenderò con piacere le risposte che l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi vorrà compiacersi di dare a queste mie osservazioni. (*Approvazioni*).

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo dal Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 per esonero dal pagamento delle imposte ai danneggiati del terremoto del 1908 ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura ordinaria degli Uffici.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ».

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907 per l'esercizio di Stato dei telefoni ».

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ringrazio anzitutto l'onor. senatore Casana della sua dichiarazione circa l'andamento dell'azienda telefonica. Soltanto chi si diletta di facili critiche e non conosce le difficoltà attraverso le quali la stessa azienda ha funzionato, può essere parco nelle lodi e facile alle censure.

Secondo il mio modesto parere, non ispirato soltanto alla pratica di questi pochi giorni, — da quando cioè sono ministro delle poste, — che certamente sarebbero insufficienti, ma altresì dalla conoscenza che di queste cose acquistai, fin da quando ebbi l'onore di essere per la prima volta al Ministero delle poste e dei telegrafi, come sotto-segretario di Stato; secondo il mio parere, ripeto, il giudizio dato dall'onor. senatore Casana rappresenta tuttocì che può essere detto in materia.

Molte manchevolezze e deficienze ed anche, è inutile nascondere, alcuni errori furono commessi, ma quegli errori e quelle deficienze sono il frutto delle grandi difficoltà che sono sorte,

da quando a quando, contro la volontà dell'amministrazione di questo importantissimo servizio del Ministero delle poste.

Sono lieto delle dichiarazioni dell'onor. Casana, anche perchè, se la censura, qualche volta, può essere interpretata come incoraggiamento, può invece, in altri casi, anzichè rinfrancare, scoraggiare coloro che sono preposti all'amministrazione. E la lode quando sia parca, come quella del senatore Casana, ma giusta, sarà certo un grande incoraggiamento.

Ciò premesso, vengo alle due raccomandazioni fatte dall'onor. Casana.

Anzitutto, egli ha ricordato la necessità di uno studio profondo per una riorganizzazione completa dei servizi telefonici. Se io non avessi timore di offendere la modestia del senatore Casana, dovrei ricordare qui che la Commissione Reale, con molta opportunità, nominata dal mio illustre predecessore, è appunto presieduta dall'onor. senatore Casana, e dovrei aggiungere che, nei pochi giorni, dacchè sono al Ministero, ho potuto formarmi il convincimento che quella Commissione lavora e lavora sul serio.

Attenderò, con piena fiducia, i risultati del lavoro di questa Commissione Reale, per trarne tutti gli ammaestramenti possibili, onde migliorare e, possibilmente, in modo radicale, come mi si suggerisce, questo importantissimo servizio.

Le dichiarazioni che faccio in questo momento, corrispondono a quelle che ho fatto nell'altro ramo del Parlamento, a proposito dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, incaricata dalla Camera dei deputati dell'esame di questo disegno di legge.

Vengo alla seconda raccomandazione dell'onorevole senatore Casana.

Molto opportunamente il senatore Casana nota come questo disegno di legge provveda alle necessità dei collegamenti cogli uffici centrali per i nuovi abbonati, a seconda delle richieste fatte fino al 30 giugno 1911, e più opportunamente ancora nota come dal 30 giugno 1911 in poi, è a credere continueranno le domande, i bisogni cresceranno e si dovrà provvedervi, prima che, con una legge generale di riorganizzazione, si provveda definitivamente ai bisogni che possono man mano sorgere.

Posso assicurare l'onor. senatore Casana che il Ministero delle poste terrà dietro a queste nuove esigenze, e se queste sorgeranno così impellenti, come l'on. senatore Casana, e come io stesso prevedo, il Governo non esiterà a presentare un altro disegno di legge, conforme a quello che abbiamo presentato, e che è in questo momento sottoposto al voto dell'Assemblea, per provvedere a quelle necessità che rappresentano niente altro che la crescente fortuna del nostro paese nel commercio e nelle industrie. (*Approvazioni*).

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro, a nome della Commissione Reale, delle parole cortesi che ad essa ha indirizzato e lo ringrazio anche di avere accolto la mia modesta proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di lire 2,050,000, la quale sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-1911, in aggiunta alla somma di lire 2,000,000, già approvata per lo stesso titolo, con la legge n. 506, del 15 luglio 1907.

Con tale somma l'Amministrazione dei telefoni provvederà:

a) agli acquisti ed ai lavori necessari per il collegamento degli abbonati fino al 30 giugno 1911;

b) alla costruzione dell'edificio per il magazzino centrale in Roma, sull'area da essa già acquistata dal Viale del Re.

Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'anticipazione di cui al precedente articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di lire 184,379.26 ciascuna, comprendente capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926.

Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1911 sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità e gli anzidetti interessi sarà iscritta con decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi a cominciare dall'esercizio 1911-12.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Cedo la Presidenza al vice-presidente, senatore Paternò.

(Il senatore PATERNÒ, *vice-presidente*, assume la presidenza).

Coordinamento ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la scuola elementare e popolare » (N. 378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento ed approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'istruzione elementare e popolare ». Invito l'Ufficio centrale a riferire sul coordinamento di detta legge.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha l'onore di presentare al Senato il testo coordinato per la legge sull'istruzione elementare e popolare. L'Ufficio centrale ha curato di osservare in tutti gli articoli rigidamente la medesima nomenclatura, tenendo conto in ispecial modo delle proposte fatte in questo senso dai vari senatori. Non credo che sarà necessario di rileggere i numerosi articoli del progetto.

(Voci: No, no).

Se il Senato mi permette darò conto direttamente soltanto di quelle modificazioni che possono essere considerate un poco più importanti.

PRESIDENTE. Onor. relatore, esponga caso per caso, articolo per articolo le modificazioni apportate, e poi il Senato dirà se le approva...

SCIALOJA, *relatore*. Dovrei allora rileggere tutto il progetto. Ad esempio si è costantemente detto « scuola elementare e popolare » invece di « scuola primaria »...

PRESIDENTE. Non sono stato ben compreso. Io intendeva dire questo, che, se nessuno domanda la parola, ogni modificazione da lei accennata, si intende approvata.

SCIALOJA, *relatore*. Sta bene. Nell'art. 5 e similmente negli altri successivi che trattano del medesimo argomento, si è, nell'enumerazione degli atti del Consiglio provinciale scolastico e poi nell'enumerazione dei provvedimenti, cui concorre lo Stato con i mutui della Cassa dei depositi e prestiti, completata la serie; per esempio, all'art. 6 si è detto: « ... all'approvazione delle proposte presentate dalla Deputazione scolastica per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali ad uso scuole », aggiungendo la parola *acquisto* che si riferisce ai locali, e l'altra *arredamento* relativa a ciò che è necessario al funzionamento delle scuole. Simili modificazioni sono state anche introdotte negli articoli successivi.

L'art. aggiunto, che fu proposto da ultimo dal senatore Cavasola e che fu approvato dal Senato, è stato inserito come ultimo comma nell'art. 25. Questa è semplicemente una trasposizione.

CAVASOLA. Sta bene.

SCIALOJA, *relatore*. Si era già detto che doveva inserirsi in luogo opportuno: noi abbiamo creduto che questo luogo fosse l'art. 25.

Si è poi diviso in due articoli l'articolo che portava il numero 36, e che diventa ora articolo 35 per la prima parte, e articolo 36 per la seconda. Questa divisione non ha importanza sostanziale; serve solo alla regolare distinzione della materia.

All'articolo 58, per togliere di mezzo un dubbio, si è sostituita alla parola « insegnanti », la parola « maestri ». Quest'articolo si riferisce alle scuole per l'esercito, e dice: « agli insegnanti sarà corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del comune ». Noi, interpretando la

volontà del Senato e l'intenzione dei ministri proponenti, abbiamo ritenuto che non si volesse qui dare un compenso anche all'ufficiale o al sott'ufficiale, il quale insegnasse ai militari del proprio reggimento (poiché esso adempie a tale funzione invece di attendere ad altri suoi doveri), ma solo al maestro che fosse chiamato di fuori a dare l'insegnamento. Perciò, invece di dire: « agli insegnanti », si è detto « ai maestri ».

La rubrica del titolo che era così concepita: « provvedimenti per i servizi centrali, e ispettorato per l'istruzione elementare » è stata modificata così: « provvedimenti per i servizi centrali e provinciali », sembrando che questa dizione più estesa fosse più conforme al contenuto del titolo medesimo.

PRESIDENTE. Faccio osservare al relatore che in questo progetto, così com'è stampato, ci sono due titoli VIII.

SCIALOJA, *relatore*. È un errore; questo di cui ho parlato è il titolo IX.

L'articolo 82, che ora sarebbe divenuto 83, (perché molti numeri per effetto delle soppressioni o delle divisioni furono cambiati), e che comincia così: « In ogni capoluogo di provincia alla dipendenza del Regio provveditore » ecc., è stato diviso in due articoli ed il secondo comincia alle parole: « Ai ruoli dell'amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella C ».

Questo lunghissimo articolo parlava di cose molto diverse. La prima parte si riferisce alla normale costituzione dei provveditorati: la seconda si riferisce invece alle modificazioni che una volta tanto si introducono nell'Amministrazione centrale; materie che non hanno nulla di affine fra di loro. Per questa ragione l'articolo è diviso in due articoli diversi, e la seconda parte prende il numero 85. Con questo incomincia il titolo delle « Disposizioni generali e transitorie ». In tal modo la rubrica, che prima era collocata due articoli dopo, si porta due articoli più in su, in questo luogo.

Ma qui viene una modificazione, su cui richiamo l'attenzione dei colleghi, perché contiene un'interpretazione, nella quale noi dell'Ufficio centrale vorremmo aver consenziente il Senato.

Il comma era concepito così: « il ministro ha facoltà di scegliere i titolari ai posti di nuova

creazione anche fra i funzionari di altre amministrazioni dello Stato ». È nato il dubbio che con questa dizione il ministro fosse costretto o ad aprire concorsi per questi posti vacanti, o a chiamare funzionari di altre amministrazioni, rimanendo stranamente esclusi i funzionari della stessa amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

A noi parve che ciò non fosse certo corrispondente alle intenzioni del Senato, e che perciò si dovesse fare una modificazione tendente ad una mera interpretazione. Ecco l'aggiunta che ci siamo permessi di fare e che proponiamo che il Senato approvi: « Il ministro ha facoltà di scegliere i titolari ai posti di nuova creazione, oltre che fra i funzionari delle amministrazioni da lui dipendenti, anche fra i funzionari di altre amministrazioni dello Stato ». (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Non mi pare sia il caso, dopo le generali approvazioni, di mettere ai voti questa proposta.

Se nessuno chiede di parlare, s'intende approvata.

SCIALOJA, *relatore*. Questo articolo prende il n. 84.

Come ultimo comma di questo articolo, abbiamo inserita la proposta che fu approvata dal Senato e che era stata fatta dai colleghi Foà e Camerano, relativamente alla facoltà di concorrere ai posti di primo segretario concessa ai segretari dell'Amministrazione, che abbiano compiuto cinque anni di servizio. La proposta parlava soltanto dei posti di primo segretario, e ammetteva al concorso per questi, i segretari che avessero cinque anni di servizio.

Fu osservato che lo stesso trattamento doveva farsi per i posti di primo ragioniere a favore dei ragionieri aventi cinque anni di servizio.

Si poteva forse già intendere che così fosse, perchè i posti di primo ragioniere sono parificati ai posti di primo segretario; ma poichè si trattava di una disposizione eccezionale, forse si sarebbe potuta temere una interpretazione restrittiva. Per togliere di mezzo ogni dubbio, abbiamo creduto di interpretare i desideri del Senato dicendo:

« Per occupare i posti di primo segretario e di primo ragioniere nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per la prima applicazione della ta-

bella *C* annessa alla presente legge, sarà indetto un esame di idoneità in conformità dell'art. 5 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari ed i ragionieri dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio ».

PRESIDENTE. Trattandosi di una modificazione, che non è di semplice coordinamento, la pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

SCIALOJA, *relatore*. Nella disposizione degli ultimi articoli abbiamo creduto opportuno di apportare qualche variante. Abbiamo cambiato il posto di parecchi articoli, giacchè nel testo approvato venivano commisti articoli d'indole generale con quelli di natura transitoria. Tutti quegli articoli che sogliono tenere l'ultimo posto, cioè quelli abroganti le disposizioni contrarie, e quello che ammette la facoltà del Governo di formare il testo unico, furono da noi collocati alla fine del disegno di legge, come era naturale.

Nell'articolo che ora diventa 99, e che era il famoso articolo 98, relativo al personale delle scuole, abbiamo ritenuto di dover togliere qualche dubbio d'interpretazione.

Nel primo comma si dice: « gl' insegnanti, i quali appartengono al personale delle scuole pareggiate, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d'infanzia mantenuti dal comune », ecc. Fu osservato che le parole « scuole pareggiate » non hanno nella nostra legislazione un significato tecnico, e che per conseguenza poteva riuscire oscuro il significato della disposizione.

Si propone quindi di aggiungere una dichiarazione per spiegarne il significato e dire tra parentesi « come quelle dei tracomatosi, dei deficienti e simili ».

Questa era l'intenzione dei proponenti. Si tratta di scuole che hanno la funzione di scuole elementari, ma che non sono contemplate dalla legge, e sono soltanto pareggiate. (*Interruzioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Quelli citati sono esempi, ce ne possono essere altri dello stesso genere; si tratta di istituzioni ammesse da vari comuni per segregare gli scolari, che per malattia fisica o mentale non debbono stare insieme con gli scolari delle classi comuni.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Sono pareggiati gl' insegnanti di queste scuole agli altri che sono nel comune?

SCIALOJA, *relatore*. Gl' insegnanti no, le scuole si, e per questo si dice che gl' insegnanti hanno diritto al trattamento concesso da questo articolo. Diciamo che gl' insegnanti incaricati dell' insegnamento in queste scuole, hanno certi diritti che sono comuni a quelli degli altri insegnanti.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Questo pareggiamento mi pare molto grave. Ora noi abbiamo negato, precisamente per l' ordine di idee ieri molto chiaramente espresse dall' Ufficio centrale, il pareggiamento a quelle maestre che sono state precedentemente assunte in via provvisoria dal comune e insegnano nei giardini d' infanzia. Le altre maestre le quali sono state chiamate nelle classi elementari per pura combinazione, perchè c' erano delle classi disponibili, han diritto di concorrere: non han diritto a concorrere quelle che sono rimaste nel giardino d' infanzia. Fu osservato che la legge attuale tende solo a definire la condizione delle insegnanti nelle scuole elementari, e noi, in coerenza a questa massima, non abbiamo fatto ieri osservazione per la disparità di diritti, che, per puro caso, con quella disposizione si introduceva. Ora però che, se ho ben compreso, gli insegnanti d' istituti sussidiari alla scuola elementare si fanno abili a concorrere...

SCIALOJA, *relatore*. Mi permetto d' interrompere l'onor. Tommasini per fargli notare che le sue osservazioni non hanno fondamento...

PRESIDENTE. On. senatore Tommasini, l' articolo è stato approvato dal Senato, dopo una ampia discussione.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Mi si permetta di dare qualche schiarimento, affinchè il Senato possa bene intendere la portata di questo articolo.

L' articolo dice che le insegnanti e gli insegnanti dei ruoli di queste scuole comunali, se siano stati dai comuni assunti all' insegnamento nelle scuole elementari ed abbiano in esse pre-

stato servizio lodevole per due anni, godranno di questo diritto.

Dunque gli insegnanti che appartengono ancora a quelle scuole comunali, non vengono dichiarati titolari, ma bensì quelli che, appartenendo ai ruoli degli insegnanti di quelle scuole, sono stati chiamati nelle scuole elementari a prestare l' insegnamento; così appunto le insegnanti dei giardini d' infanzia, che sono state chiamate dal comune alle scuole elementari e quivi hanno prestato lodevole insegnamento per due anni, entrano nelle disposizioni di questa legge. Non si tratta dunque di attribuire a coloro che sono rimaste nelle scuole inferiori alcun diritto.

È una semplice spiegazione che mi son creduto in dovere di dare per dimostrare meglio il significato delle scuole pareggiate, menzionate nell' articolo.

Finalmente in questo stesso articolo - perchè è uno di quelli, in cui bisogna parlare più chiaro per togliere di mezzo ogni possibile dubbio - si è creduto di aggiungere ancora una parola nel penultimo comma.

Il comma era così concepito:

« Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti ancora in vigore dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge ».

Siccome qualche volta si attribuiscono degli effetti di fatto non preveduti dalle leggi a vecchie graduatorie, per togliere di mezzo la possibilità di questa falsa interpretazione, si è aggiunta la parola « legali »; si dirà perciò: « non potranno pregiudicare gli effetti legali ancora in vigore », ecc.

E non c' è altro d' importante. Tutte le altre sono correzioni di numeri.

Nelle tabelle, oltre ad aver corretto i numeri degli articoli, che devono essere modificati secondo la nuova numerazione, si sono introdotti lievi mutamenti. Nella tabella C si leggeva « Ispettorato centrale », ed invece si deve leggere « ispettore generale ».

In parecchi capitoli si è dovuto modificare alquanto la dizione per riferirla alla nuova formulazione degli articoli della legge.

Si è dovuto poi inserire un nuovo capitolo corrispondente all' onere che lo Stato si è assunto di contribuire con 1500 lire l' anno alle spese delle provincie per le sedi delle ammi-

nistrazioni locali. È questa l'esecuzione di un voto del Senato.

Tutte le altre modificazioni sono di pura forma, di numerazione o di correzione di qualche errore di somma.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Domando all'Ufficio centrale se si è osservato che la nota alla tabella C doveva essere inclusa nel testo della legge.

SCIALOJA, *relatore*. No, onor. senatore Casana. C'è un voto del Senato: il Senato ha approvato la tabella così come era nel disegno di legge, presentato dall'Ufficio centrale e cioè con la nota.

Dopo queste, non mi sembra che ci siano altre modificazioni degne di nota.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il complesso del disegno di legge così coordinato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto, dei disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e in quella odierna.

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barbieri, Baracco Giovanni, Basile, Bava-Beccaris, Bertetti, Biscaretti, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi.

Cadolini, Caetani, Calabria, Camerano, Camerini, Carle Antonio, Carle Giuseppe, Casana, Cavasola, Cefaly, Centurini, Chironi, Colleoni, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Antona, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, De Marinis, De Martino, De Riseis, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Terranova, D'Ovidio Enrico.

Falconi, Figoli, Fili - Astolfone, Filomusi-Guelfi, Fiocca, Frola.

Garofalo, Garroni, Gessi, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Greppi, Grocco, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Ulderico, Levi Civita, Lucca, Lucchini Giovanni, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangiagalli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Mazzoni, Mele, Morandi, Morra.

Paganini, Pagano, Paladino, Paternostro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Polvere, Ponza, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Rattazzi, Riberi, Righi, Rignon, Riolo, Roux, Ruffo.

Sacchetti, Saladini, Scaramella - Manetti, Schupfer, Scialoja, Serena, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tarditi, Tassi, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vaccaj, Viganò, Volterra.

Zappi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 755.61 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 19,785.76 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per l'esercizio finanziario 1909-910, concernenti spese facoltative:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla posizione ausiliaria e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina:

Senatori votanti	125
Favorevoli	106
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie. Autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici:

Senatori votanti	125
Favorevoli	94
Contrari	31

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato e miglioramento economico del personale:

Senatori votanti	125
Favorevoli	92
Contrari	33

Il Senato approva.

Modificazioni ed aggiunte alla legge n. 506 del 15 luglio 1907, per l'esercizio di Stato dei telefoni:

Senatori votanti	125
Favorevoli	106
Contrari	19

Il Senato approva.

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare:

Senatori votanti	125
Favorevoli	103
Contrari	22

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 2,765,725.06 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	125
Favorevoli	100
Contrari	25

Il Senato approva.

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente ai diritti di stabilità e al licenziamento dei veterinari municipali:

Senatori votanti	125
Favorevoli	109
Contrari	16

Il Senato approva.

Variazioni ai ruoli organici del personale diplomatico e del personale consolare:

Senatori votanti	125
Favorevoli	101
Contrari	24

Il Senato approva.

Concorso dello Stato nelle spese per congressi e feste patriottiche. Autorizzazione di

fondi per spese di rappresentanza e per l'aumento dei servizi postali, telegrafici e telefonici in occasione delle feste commemorative della unificazione del Regno:

Senatori votanti	125
Favorevoli	105
Contrari	20

Il Senato approva.

Modificazione di alcune disposizioni delle leggi relative alle tasse di registro, di bollo e per le concessioni governative:

Senatori votanti	125
Favorevoli	91
Contrari	34

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 aprile 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 12 APRILE 1911

Provvedimenti per la istruzione elementare e popolare.

TITOLO I.

Ordinamento dell'Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione elementare e popolare.

Art. 1.

L'Amministrazione scolastica provinciale per l'istruzione elementare e popolare è costituita:
dal Consiglio scolastico;
dalla Deputazione scolastica.

In ogni provincia deve essere istituita la Delegazione governativa per l'istruzione elementare e popolare.

Art. 2.

Il Consiglio scolastico è composto di 15 membri:

- 1° il Regio provveditore agli studi;
- 2° due membri nominati dal ministro della pubblica istruzione tra persone residenti nella provincia che abbiano speciale conoscenza della istruzione elementare;
- 3° il direttore o un insegnante di scuola normale nominato dal ministro: nella provincia che manchi di scuola normale, il capo o un insegnante ordinario di scuola media, nominato dal ministro;
- 4° l'ispettore scolastico addetto all'ufficio provinciale scolastico;
- 5° il direttore delle scuole elementari del comune capoluogo della provincia o un direttore eletto dal Collegio dei direttori tra i suoi membri;
- 6° due insegnanti elementari che abbiano conseguita la stabilità nell'ufficio e insegnino da almeno un quinquennio nelle pubbliche scuole, eletti dagli insegnanti delle scuole elementari della provincia;

7° un rappresentante della provincia, eletto dal Consiglio provinciale;

8° un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletto dal Consiglio comunale;

9° un rappresentante del gruppo dei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, eletto dai rispettivi Consigli comunali;

10° quattro rappresentanti del gruppo dei comuni che hanno le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Nelle provincie che non abbiano comuni di cui al n. 9, il numero dei rappresentanti comunali di cui al n. 10 è di cinque.

Il Consiglio provinciale e i Consigli comunali hanno la facoltà di scegliere i loro rappresentanti fuori del proprio seno.

Al Consiglio scolastico sono aggregati, con voto consultivo per le materie di loro competenza, l'ingegnere capo del genio civile e il medico provinciale.

I senatori del regno e i deputati al Parlamento non possono far parte del Consiglio scolastico.

Il Consiglio scolastico è presieduto dal Regio provveditore agli studi; e si elegge il vicepresidente e il segretario.

I membri del Consiglio scolastico rimangono in carica un quadriennio: si rinnovano per metà alla fine di ogni biennio; sono confermabili o rieleggibili.

Il turno di decadenza dei consiglieri nel primo biennio si determina per sorteggio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite; ai consiglieri che non risiedono nel co-

mune capoluogo della provincia spetta, per le spese di viaggio e di soggiorno, l'indennità stabilita dal regolamento.

Art. 3.

Il Consiglio scolastico si riunisce, entro il mese di maggio, in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio scolastico provinciale dell'esercizio finanziario dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Si riunisce, inoltre, ogni qual volta occorra, per iniziativa del provveditore agli studi, per deliberazione della deputazione scolastica, o per domanda sottoscritta da almeno cinque consiglieri; nei due ultimi casi il Consiglio è convocato entro i dieci giorni successivi alla data della deliberazione o della domanda.

Il ministro della pubblica istruzione e la delegazione scolastica hanno la facoltà di promuovere la convocazione del Consiglio scolastico.

Il Consiglio è convocato dal provveditore agli studi, con avviso recapitato ai singoli consiglieri almeno tre giorni avanti il giorno stabilito per l'adunanza.

Per la validità dell'adunanza di prima convocazione occorre la presenza di almeno undici consiglieri; per la validità dell'adunanza di seconda convocazione basta la presenza di nove consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni del Consiglio si pubblicano mediante affissione all'albo dell'Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui all'art. 77 della presente legge, ha la facoltà di promuovere il decreto Reale di scioglimento del Consiglio scolastico per gravi ragioni attinenti al funzionamento dei servizi.

L'Amministrazione scolastica della provincia è, in tal caso, affidata a un commissario nominato con decreto Reale.

Il Consiglio scolastico è ricostituito entro i tre mesi successivi alla data del decreto di scioglimento.

Art. 5.

Il Consiglio scolastico provvede per tutti i comuni della provincia:

alla classificazione delle scuole;

agli atti opportuni a promuovere dalle autorità competenti i provvedimenti necessari per ottenere dai comuni, che le trascurino, l'adempimento delle prescrizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti;

all'approvazione delle proposte presentate dalla deputazione scolastica per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola; delle quali proposte determina l'ordine di precedenza e le trasmette alla delegazione governativa per le deliberazioni definitive;

alle proposte delle assegnazioni da concedersi dallo Stato, ai sensi dell'articolo 32 della presente legge, per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico;

alla vigilanza sulle pubbliche scuole elementari e le istituzioni che hanno per fine la istruzione e l'educazione popolare, anche se costituite in ente morale con norme speciali e amministrazione propria, ferme restando, per le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

alla vigilanza sulle scuole elementari private;

all'approvazione dei regolamenti scolastici, deliberati dai comuni che provvedono all'amministrazione delle scuole elementari;

a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione elementare e popolare, deferite al Consiglio scolastico dalle leggi anteriori alla presente.

Art. 6.

Per i comuni che, giusta gli art. 14 e seguenti della presente legge, hanno le scuole dirette ed amministrate dal Consiglio scolastico, il Consiglio provvede alla gestione:

dei fondi e delle rendite comunque provenienti, destinate all'istruzione e all'educazione elementare e popolare, tenendole separate dalle rendite delle istituzioni aventi un fine speciale che deve essere rispettato, salve, per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di beneficenza, le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 e 18 luglio 1904, n. 390;

delle assegnazioni fatte dallo Stato alla provincia, dei concorsi, sussidi, rimborsi destinati all'istruzione e all'educazione elementare e popolare;

dei contributi della provincia e dei comuni determinati dalla legge e deliberati dagli enti locali a favore dell'istruzione e dell'educazione elementare e popolare;

delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi versati dagli alunni.

Provvede inoltre:

all'approvazione del bilancio scolastico provinciale; degli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio; del conto consuntivo dell'esercizio finanziario che dovrà essere trasmesso, non più tardi del 31 ottobre, alla Corte dei conti per l'approvazione definitiva;

all'istituzione, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, di scuole elementari, d'insegnamenti facoltativi e di scuole complementari;

alla nomina, alla promozione, al trasferimento, al collocamento a riposo, al licenziamento degli insegnanti;

a tutte le altre attribuzioni, relative all'istruzione elementare e popolare, conferite al Consiglio comunale dalle leggi anteriori alla presente.

Art. 7.

Contro le deliberazioni del Consiglio scolastico, salvo quanto è stabilito nell'art. 52 della presente legge, è ammesso, entro il termine di giorni 30, il ricorso al Ministero della pubblica istruzione.

Il termine decorre per le persone e per gli enti direttamente interessati dal giorno della notificazione della deliberazione ad essi fatta in forma amministrativa; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, secondo l'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 8.

La Deputazione scolastica è composta di sette membri del Consiglio scolastico.

Sono membri della Deputazione scolastica:

- 1° il Regio provveditore agli studi;
- 2° uno dei consiglieri scolastici di cui al n. 2 dell'art. 2;
- 3° l'ispettore scolastico;
- 4° il direttore didattico;
- 5° due rappresentanti dei comuni di cui al n. 10 dell'articolo 2;

6° uno degli insegnanti elementari.

I membri della Deputazione scolastica di cui ai nn. 2, 5, 6, sono eletti dal Consiglio scolastico; rimangono in carica per un biennio; sono rieleggibili.

La Deputazione scolastica è presieduta dal Regio provveditore agli studi; in caso di sua assenza, dall'ispettore scolastico.

Per la validità dell'adunanza della Deputazione, la quale delibera a maggioranza assoluta di voti, è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

I membri della deputazione scolastica i quali, senza giustificare l'assenza, non siano intervenuti a tre adunanze consecutive, sono dal Consiglio scolastico dichiarati decaduti dall'ufficio e immediatamente sostituiti.

Art. 9.

La Deputazione scolastica rappresenta il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni;

adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio scolastico, cui nella prima adunanza ne spetta la ratifica;

prepara il bilancio provinciale, allegandovi, per chiarimento, il prospetto delle spese per ciascun comune;

provvede agli storni dall'uno all'altro capitolo degli stanziamenti del bilancio; ai prelevamenti dal fondo delle spese impreviste; alla preparazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario;

riferisce al Consiglio scolastico sulle proposte presentate dai comuni per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola; e per i comuni che trascurino di provvedere di loro iniziativa alla regolare sistemazione degli edifici e dei locali a uso di scuola, promuove dal Consiglio scolastico i provvedimenti opportuni;

delibera lo sdoppiamento delle classi e, sentito il comune interessato, l'assunzione temporanea degli insegnanti;

delibera sulle domande di congedo e di collocamento in aspettativa presentate dagli insegnanti;

vigila sull'andamento delle scuole; prepara gli atti e le proposte per le deliberazioni del Consiglio scolastico.

Art. 10.

La Deputazione scolastica funziona da Consiglio di disciplina per il personale addetto alle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia.

Alle adunanze del Consiglio di disciplina interviene, con diritto di voto, anche l'insegnante elementare membro del Consiglio scolastico che non fa parte della Deputazione scolastica.

Art. 11.

Il Regio provveditore agli studi:

vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio scolastico e della Deputazione scolastica;

ordina e cura il pagamento dello stipendio, degli assegni al personale addetto alle scuole, e delle spese deliberate dal Consiglio scolastico e dalla Deputazione scolastica;

ordina, nei casi urgenti per ragioni sanitarie o per gravi motivi d'ordine interno, l'immediata chiusura temporanea delle scuole e degli istituti di istruzione e di educazione elementare;

sospende, in via provvisoria, nei casi di gravità eccezionale, gl'impiegati e gl'inservienti dell'ufficio e delle scuole, gl'ispettori, i vice ispettori, i direttori didattici, gl'insegnanti elementari delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico.

Dei provvedimenti ordinati per urgenza, il provveditore agli studi dà immediata partecipazione al presidente della Delegazione governativa; in quanto essi concernono il personale, ne riferisce al Consiglio di disciplina per i provvedimenti definitivi.

Art. 12.

La Delegazione governativa è costituita:

1° dal prefetto della provincia;

2° da due rappresentanti del ministro della pubblica istruzione residenti nella provincia;

3° da un rappresentante del ministro del tesoro residente nella provincia;

4° dal ragioniere capo della prefettura.

I delegati di cui ai numeri 2 e 3, sono nominati con decreto Reale; rimangono in carica per un quadriennio e sono confermabili nell'ufficio.

La Delegazione è presieduta dal prefetto; il quale la convocherà anche su richiesta di almeno due delegati.

Art. 13.

La Delegazione governativa, in conformità delle norme emanate dal ministro della pubblica istruzione:

approva e rende esecutivo al 1° luglio di ogni anno il bilancio provinciale deliberato dal Consiglio scolastico, da trasmettersi in copia entro il 15 luglio al ministro della pubblica istruzione;

autorizza gli storni dall'una all'altra categoria degli stanziamenti del bilancio provinciale deliberati dal Consiglio scolastico e la destinazione dei fondi disponibili;

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, le assegnazioni da concedersi dallo Stato per l'arredamento di scuole e l'acquisto di materiale scolastico;

propone al ministro della pubblica istruzione, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, l'istituzione di scuole e il cambiamento di classificazione delle scuole esistenti, quando producano aumento di spesa, che sarà deliberata con decreto del ministro della pubblica istruzione d'accordo col ministro del tesoro e con norme da stabilirsi con regolamento;

provvede d'ufficio, a norma delle deliberazioni del Consiglio scolastico, alla formazione dei progetti per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento e l'arredamento degli edifici e dei locali a uso di scuola, quando i comuni, nonostante l'invito della Deputazione scolastica, trascurino di provvedervi direttamente;

approva in via definitiva, sul parere conforme dell'Ufficio del Genio civile e del medico provinciale, i progetti e i preventivi della spesa per la costruzione o l'acquisto, il restauro, l'adattamento o l'arredamento degli edifici e dei locali ad uso di scuola, l'acquisto delle aree relative e la loro esecuzione secondo l'ordine di precedenza stabilito dal Consiglio scolastico per la esecuzione dei progetti, riferendone al ministro della pubblica istruzione, per la determinazione della quota sul fondo a disposizione da assegnarsi ogni anno

alla provincia ai sensi dell'articolo 26 della presente legge;

autorizza il prefetto a decretare, nei limiti della somma annua assegnata dallo Stato alla provincia, l'approvazione definitiva dei progetti e l'esecuzione delle opere; comunica al ministro della pubblica istruzione il riparto fatto fra i comuni della somma assegnata dallo Stato alla provincia per la concessione a ciascuno di essi del mutuo da parte della Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 26 della presente legge;

adempie a tutte le altre funzioni che le sieno delegate dal Governo del Re.

Art. 14.

I comuni capoluogo di provincia e i comuni capoluogo di circondario provvedono, a norma della legge e dei regolamenti, all'amministrazione delle scuole elementari e popolari.

Per tutti gli altri comuni della provincia, l'amministrazione è affidata al Consiglio scolastico.

Art. 15.

I comuni capoluogo di circondario hanno la facoltà di rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, e di chiedere al ministro della pubblica istruzione, entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, che, a tutti gli effetti di questa legge, l'amministrazione delle scuole sia assunta dal Consiglio scolastico.

Art. 16.

I comuni che ai sensi della presente legge non hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, hanno la facoltà di chiedere, entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, di essere autorizzati ad amministrarle direttamente, conservando tutti i benefici finanziari conferiti dalla presente legge.

L'autorizzazione potrà essere concessa ai comuni che, a giudizio del Consiglio scolastico, hanno adempiuto da almeno cinque anni consecutivi tutte le prescrizioni della legge e dei regolamenti scolastici; se il numero degli analfabeti del comune accertato col censimento dell'anno 1911 risulterà non superiore al 25 per cento della popolazione dai sei anni in su.

Nonostante l'autorizzazione ottenuta, l'amministrazione delle scuole di detti comuni è riassunta dal Consiglio scolastico, se l'amministrazione comunale ha trascurato l'adempimento della legge e dei regolamenti scolastici. In tal caso, il contributo che il comune deve versare alla tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, è liquidato, computando a carico del comune l'ammontare delle spese scolastiche deliberate dal Consiglio comunale in più del contributo precedente, durante il periodo di amministrazione diretta delle scuole.

Art. 17.

Il comune, che ha le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, versa annualmente alla tesoreria dello Stato:

1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante, ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore iscritto per le suddette spese nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911;

2° l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal comune e stanziati nel bilancio dell'anno 1911 per le scuole iscritte al Monte pensioni a norma della legge 5 luglio 1908, n. 374.

Pei comuni, i quali all'attuazione della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritte le loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo si aumenterà dell'ammontare del contributo al Monte per le scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1911 man mano che le scuole stesse si andranno inscrevendo al Monte pensioni.

Art. 18.

Al comune spetta:

fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e alle scuole elementari e popolari, diurne, serali e festive che saranno istituite;

provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli

arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari, non escluse le scuole serali e le festive;

fornire l'alloggio gratuito agl'insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.

Art. 19.

Il servizio di tesoreria per l'amministrazione scolastica è fatto dalla sezione della tesoreria provinciale alla quale il comune versa i contributi di cui all'art. 17, con le norme stabilite dal regolamento.

A garanzia del versamento sono applicabili le norme privilegiate stabilite a favore del Monte pensioni per la riscossione dei contributi di cui nell'articolo 12 del testo unico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97.

Art. 20.

Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico:

- 1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;
- 2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;
- 3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383;

4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite pei bisogni dell'istruzione elementare e popolare;

5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennità e quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

Art. 21.

I contributi dello Stato sono versati a semestre anticipato.

Nel primo anno successivo alla attuazione della presente legge, le quote di contributo dello Stato sono calcolate sulla base della liquidazione fatta al comune nell'anno nel quale

l'Amministrazione delle scuole è assunta dal Consiglio scolastico.

Negli anni successivi le anticipazioni semestrali sono fatte sulla base della liquidazione dell'anno precedente, salva, per ciascun anno, la liquidazione definitiva.

Entro l'anno 1915 il Governo del Re presenterà un disegno di legge per alleviare gli oneri finanziari dei comuni, che conservino la direzione ed amministrazione delle scuole elementari e popolari, in relazione agli oneri rimasti a carico dei comuni, per le cui scuole elementari la direzione e l'amministrazione sono affidate al Consiglio scolastico, e per ovviare alle maggiori sperequazioni dei contributi consolidati.

Art. 22.

La provincia provvederà ai locali per il Consiglio, per la Deputazione e per l'ufficio scolastico provinciale; e lo Stato contribuirà alla spesa con la somma annua di lire 1500 per ciascuna provincia.

Art. 23.

A principiare dall'esercizio finanziario 1911-1912, è iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione il fondo di lire 500,000 da ripartirsi, con decreto Reale, fra i Consigli scolastici delle provincie del Regno per provvedere alle spese d'ufficio e di arredamento.

TITOLO II.

Provvedimenti per gli edifici scolastici.

Art. 24.

Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e pei giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni o ad enti morali, che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di lire 240,000,000 in 12 anni a far tempo dal 1° gennaio 1911.

La concessione sarà fatta nella somma di lire 20,000,000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

La concessione ai comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

Art. 25.

Il servizio degli interessi delle somme mutuate a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i comuni dovranno garantire il versamento. I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi, saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Sul residuo capitale al 31 dicembre 1910 dei mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione di edifici scolastici a saggi d'interesse del 5.50, 5.25, 5, 4.50 e 4.25 per cento, sarà ridotto l'interesse, a cominciare dal 1° gennaio 1911, al saggio del 4 per cento, diminuendo rispettivamente dell'1.50, 1.25, 1, 0.50 e 0.25 per cento, l'interesse di favore del 3, del 2.50 e del 2 per cento dovuto dagli enti mutuatari negli anni 1911 e seguenti, fermo rimanendo il prestabilito piano di ammortamento.

La riduzione dell'importo delle singole delegazioni comunali a favore della Cassa dei depositi e prestiti, dipendente dalla detta diminuzione d'interesse, sarà operata senza rinnovazione delle delegazioni stesse.

Art. 26.

Sulla quota di concessione annua di lire 20,000,000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero

delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

Nel limite di tale quota la Delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali sieno gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza.

La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della presente legge, sono obbligatori per i comuni; contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa dei depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

Art. 27.

Per gli edifici scolastici dei comuni considerati negli articoli 59, 76 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, si applicheranno fino alla concorrenza di 100,000 lire le disposizioni della legge stessa, e per le somme eccedenti le lire 100,000 le disposizioni della presente legge.

Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui, di cui alla detta legge 15 luglio 1906, n. 383, potrà esser concesso nel periodo massimo di 50 anni, in corrispondenza dell'ammortamento dei mutui stessi.

Art. 28.

I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'Ufficio del Genio Civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della presente legge.

L'approvazione del progetto equivale a di-

chiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nel decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 29.

Gli effetti della presente legge al momento della sua attuazione s'intenderanno estesi anche a quei comuni, che avessero presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui, di cui al presente titolo.

Art. 30.

Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sarà concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 25 e 27 anche a quei comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti così contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.

Il concorso sarà in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalità stabilite per l'approvazione del progetto.

Art. 31.

Le provincie e i comuni potranno valersi delle disposizioni degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della presente legge per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

L'onere da assumersi dallo Stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere lire 50,000 annue, e i relativi stan-

ziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

Art. 32.

Per venire in aiuto delle amministrazioni per le spese di arredamento e di materiale didattico per le scuole elementari e popolari, le somme iscritte nel bilancio della pubblica istruzione saranno aumentate a cominciare dall'esercizio 1910-11 e fino all'esercizio 1919-20 di lire 100,000 ogni anno.

TITOLO III.

Riordinamento della scuola rurale unica e del corso popolare.

Art. 33.

Le scuole rurali obbligatorie con classi riunite sotto un solo maestro con unico orario, istituite nei comuni e nelle borgate, saranno riordinate secondo le norme seguenti:

1° nei comuni e nelle borgate ove sia istituita una sola di tali scuole, all'insegnante che vi è preposto è affidato l'insegnamento in orari diversi, a norma, per quanto riguarda l'orario, dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, della prima classe e della seconda e terza;

2° nei comuni e nelle borgate in cui esistono due di tali scuole, saranno istituite quattro classi miste, e l'insegnamento è affidato in orari diversi ed a norma del citato art. 6, per quanto riguarda l'orario, a due insegnanti con norme da stabilirsi nel regolamento;

3° nei comuni e nelle borgate, nei quali tali scuole siano più di due, si procederà con le stesse norme al riordinamento, istituendo, ove sia possibile, la quarta classe.

Art. 34.

Nei comuni e nelle borgate, nei quali per effetto del riordinamento di cui nell'articolo precedente si istituisce la 4ª classe, l'obbligo dell'istruzione, limitato per effetto dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, al solo corso inferiore, è esteso alla quarta classe elementare.

Le classi quinta e sesta non potranno essere istituite se il Comune non abbia adempiuto agli obblighi di legge relativamente alle scuole nelle frazioni.

Art. 35.

Il riordinamento delle scuole disposto negli articoli 33 e 34 dovrà essere attuato in un triennio, a cominciare dall'anno scolastico 1911-1912. Nel primo anno saranno riordinate le scuole nelle quali gli alunni iscritti superarono nell'anno scolastico 1910-1911 il numero di 70; nel secondo anno quelle nelle quali superarono il numero di 50; nel terzo anno le rimanenti.

Art. 36.

Nelle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli, può l'autorità scolastica, dove l'ampiezza delle aule lo consenta, ordinare che gli alunni di ciascuna classe rimangano nell'aula durante tutto o parte dell'orario dell'altra classe.

Art. 37.

Gli insegnanti, per giustificati motivi di salute o di famiglia legalmente accertati, possono chiedere alla Deputazione scolastica di essere dispensati dall'assumere il servizio nelle classi alternate.

La dispensa può essere ordinata d'ufficio dalla Deputazione scolastica nell'interesse della scuola, quando l'insegnante non sia giudicato idoneo all'insegnamento in due classi.

La deliberazione della Deputazione scolastica costituisce provvedimento definitivo, contro il quale non è ammesso ricorso in merito.

Art. 38.

Il Governo del Re provvederà alla graduale attuazione del corso popolare istituito dalla legge 8 luglio 1904, n. 407, tenendo conto dei bisogni locali.

A tale scopo nel disegno di legge per la riforma dell'istruzione magistrale il Governo proporrà i provvedimenti per la preparazione dei maestri agl'insegnamenti di carattere speciale e professionale che sono chiamati a impartire nel corso popolare.

TITOLO IV.

Provvedimenti per i maestri elementari e per i direttori didattici.

Art. 39.

Il minimo legale degli stipendi stabilito dalla tabella annessa alla legge 8 luglio 1904, n. 407, è aumentato per l'anno 1911 di lire 100 per tutti i direttori e maestri elementari di qualsiasi categoria.

A cominciare dal 1° gennaio 1912 è aumentato:

1° di altre lire 100 per i direttori e i maestri di tutte le scuole obbligatorie classificate nella categoria delle scuole urbane e delle scuole rurali;

2° di altre lire 200 per i maestri di tutte le scuole obbligatorie non classificate e delle scuole facoltative di grado inferiore.

Le scuole facoltative di grado superiore, la cui spesa fu resa obbligatoria a carico dei comuni a norma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1904, n. 407, saranno classificate, e la differenza tra lo stipendio corrisposto effettivamente al maestro ed il minimo legale sarà a carico del bilancio dello Stato.

Agli effetti dell'aumento di stipendio, di cui al presente articolo, tali scuole saranno considerate come obbligatorie.

Per le scuole facoltative di grado superiore istituite dopo il 1° gennaio 1904, per le quali non è stabilito nella legge uno stipendio minimo, l'aumento di lire 200 s'intenderà apporato allo stipendio fissato dal comune.

Pei comuni, che corrispondano ai direttori ed ai maestri uno stipendio superiore all'attuale minimo legale, la maggior somma di lire 200 e 300 s'intenderà concessa come aumento allo stipendio effettivamente corrisposto dal comune.

Per i maestri delle scuole rurali, per le quali si procede al riordinamento a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge, oltre all'aumento delle lire 200 di stipendio, sarà corrisposta, a titolo d'indennità per la maggior opera prestata con l'insegnamento in classi alternate, una somma di lire 300, che sostituisce l'aumento dei due quinti dello stipendio stabilito dall'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 40.

Gli aumenti del decimo sugli stipendi ordinati all'art. 2 della legge 11 aprile 1886, n. 3798, che si riferiscono ai sessenni in corso, saranno liquidati con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti per i sessenni cominciati dopo la pubblicazione della presente legge, saranno liquidati sulla base degli stipendi aumentati a norma dell'art. 39.

Art. 41.

Lo Stato rimborserà ai comuni che avranno la diretta amministrazione delle scuole o ai Consigli scolastici per le scuole da essi amministrate:

1° l'importo della spesa per l'aumento agli stipendi a norma dell'art. 39;

2° l'importo della spesa per il maggiore assegno percepito dai maestri che insegnino in classi alternate a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 407, per effetto dell'aumento dello stipendio;

3° l'importo della quota maggiore occorrente per effetto dell'aumento di stipendio nella liquidazione dei nuovi aumenti sessennali;

4° l'importo della spesa occorrente per le indennità ai maestri delle scuole riordinate a norma degli articoli 33, 34 e 35 della presente legge.

Art. 42.

Nei comuni, che avranno la diretta amministrazione delle scuole, la direzione didattica è mantenuta a norma della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

I comuni che abbiano più di 200 classi elementari con maestro proprio devono, col regolamento scolastico, costituire la direzione generale o stabilire che la direzione didattica sia affidata a un Consiglio di direzione composto di direttori, a norma del regolamento comunale.

Quando il numero delle classi elementari sia superiore al doppio di quello stabilito dalla legge 19 febbraio 1903, n. 45, quale numero minimo per l'obbligo di provvedere alla nomina del direttore didattico, il comune determinerà col regolamento scolastico il numero delle classi assegnate alla vigilanza del direttore e dei vice-direttori didattici.

Il comune ha facoltà di provvedere ai posti di direttore e di vice-direttore didattico, o mediante concorso interno per titoli fra gli insegnanti dello stesso comune abilitati alla direzione didattica, o mediante concorso pubblico per titoli ed esame.

Art. 43.

I maestri e le maestre delle scuole elementari, amministrate dai Consigli scolastici, sono iscritti in appositi ruoli provinciali, divisi per classi, corrispondenti alla classificazione delle scuole nei comuni a norma delle leggi vigenti.

Nella formazione dei ruoli, essi prenderanno, in ciascuna classe, il posto che loro spetta per l'anzianità del servizio prestato, cumulando, a tale effetto, il servizio prestato anteriormente in diversi comuni, anche non appartenenti alla stessa provincia.

Art. 44.

I comuni che, secondo le precedenti disposizioni di questa legge, conservano la direzione e l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, sono tenuti a provvedere anche ai posti, che si rendano disponibili durante l'anno pel quale sia stato indetto il concorso, in base alla graduatoria compilata, e con le norme dettate dall'articolo 7, comma 3°, del testo unico 21 ottobre 1903; n. 431.

Col bando del concorso il comune ha la facoltà di poter prorogare a un biennio la durata ed efficacia della graduatoria di cui all'articolo 4 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.

Art. 45.

Alla nomina del personale insegnante delle scuole amministrate dal Consiglio scolastico, si provvede mediante concorso per titoli, bandito dal Consiglio.

Il concorso sarà per un numero di posti determinato dal numero dei posti vacanti nei comuni della provincia e di quelli che il Consiglio scolastico ritenga possano rendersi vacanti durante l'anno.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dalla Deputazione scolastica a norma del regolamento.

La graduatoria non potrà comprendere un numero di maestri superiore al numero dei posti determinato dal bando del concorso.

I concorrenti non compresi nella graduatoria non saranno classificati.

Art. 46.

Col regolamento per l'esecuzione della presente legge saranno determinate le categorie dei titoli, che nei concorsi ai posti vacanti nelle scuole debbano essere soggetti a valutazione. Per ciascuna categoria saranno determinati il massimo e il minimo dei punti, che la Commissione può assegnare.

Osservate le norme di cui sopra, il giudizio della Commissione nella valutazione dei titoli non è soggetto a sindacato di merito.

Art. 47.

Il Consiglio scolastico provinciale procederà, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, alla assegnazione dei maestri secondo l'ordine della graduatoria, tenendo conto delle esigenze della scuola, dei desideri dei comuni e della indicazione fatta dai maestri.

Art. 48.

Ai posti delle tre classi urbane si provvederà dal Consiglio scolastico, per metà con la promozione per anzianità congiunta al lodevole servizio, tra i maestri della classe immediatamente inferiore, anche se di diversa categoria, e per metà con la nomina mediante concorso dei maestri delle due classi immediatamente inferiori, i quali abbiano ottenuto la stabilità a norma di legge.

Art. 49.

Ferma restando la disposizione relativa al trasferimento da uno ad altro comune di diversa provincia, di cui all'articolo 9 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, gl'insegnanti del ruolo provinciale possono essere trasferiti da un comune all'altro della stessa provincia o per merito e col loro consenso, o su loro domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o pure per eccezionali motivi di servizio.

In quest'ultimo caso, i motivi che determinarono il trasferimento, debbono essere indicati

nel relativo provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso per legittimità e merito al Ministero della pubblica istruzione, che può sospendere l'esecuzione e deciderà sentito il parere della Sezione della Giunta di cui all'art. 77 della presente legge.

Pei trasferimenti d'ufficio la deliberazione del Consiglio scolastico dovrà essere presa con voto favorevole dei due terzi dei votanti.

Per destinare ad una nuova sede il maestro, è necessario il consenso del Comune nel quale si vuole trasferirlo.

Il licenziamento per ragioni didattiche in seguito a prova non lodevole o per infermità, è deliberato dal Consiglio scolastico.

La deliberazione dovrà ottenere il suffragio dei due terzi dei votanti.

Art. 50.

Gl'insegnanti elementari dei comuni che hanno l'amministrazione delle scuole elementari e popolari, non possono di regola essere trasferiti da una scuola all'altra dello stesso comune se non per loro domanda o col loro consenso.

Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione potrà tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali dovranno comunicarsi all'interessato.

Contro le deliberazioni di trasferimento, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, è ammesso il ricorso degl'interessati alla Deputazione scolastica, che decide definitivamente.

Nel ricorso si può domandare la sospensione del provvedimento.

Art. 51.

Salvo i casi di urgente necessità, i trasferimenti di cui agli articoli 49 e 50, saranno deliberati e partecipati agli interessati entro i quindici giorni successivi alla chiusura normale dell'anno scolastico.

Il ministro dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 49, e la Deputazione scolastica, ai sensi dell'art. 50, dovranno pronunziare la loro decisione entro i quindici giorni successivi alla presentazione del ricorso.

Art. 52.

Contro i provvedimenti del Consiglio scolastico per le nomine, le conferme, le promozioni, i trasferimenti, il licenziamento e le punizioni disciplinari, è ammesso il ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il quale deciderà, sentito il parere della Sezione della Giunta.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione e dalla interdizione, non è ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

Il termine per ricorrere è di giorni trenta dalla notificazione all'interessato del provvedimento del Consiglio scolastico.

Il ricorso dovrà essere presentato al Regio provveditore agli studi e sarà depositato per quindici giorni nell'ufficio scolastico provinciale a disposizione degli interessati. Un avviso sarà affisso, nei tre giorni successivi alla presentazione del ricorso, all'albo dell'Ammistrazione scolastica provinciale.

Il deposito e la pubblicazione nell'albo avranno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione ai terzi interessati.

Le stesse norme saranno seguite per la notificazione delle deliberazioni del Consiglio provinciale scolastico, salva la disposizione dell'art. 7.

Art. 53.

Le punizioni disciplinari sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi alla Deputazione scolastica, nei modi e con le formalità stabilite dalle disposizioni vigenti nei giudizi disciplinari avanti il Consiglio scolastico.

TITOLO V.

Istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio e scuola per adulti analfabeti.

Art. 54.

I militari del Regio esercito in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 55.

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi annuali della durata di cinque mesi ciascuno, corrispondenti ai due periodi invernali della ferma.

Art. 56.

Alla fine di ciascun periodo annuale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dalla istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale. I militari saranno esaminati da una Commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla Commissione avrà valore di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 57.

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degli insegnanti fra i maestri elementari del comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo ivi residenti.

Art. 58.

Ai maestri sarà corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del comune.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti pel funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 59.

Il regolamento stabilirà le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determinerà i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 60.

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potrà

dall' autorità militare essere concesso di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede del presidio.

Art. 61.

L' istituzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni dei precedenti articoli, sarà estesa ai militari della Regia marina secondo le norme che saranno stabilite per decreto Reale su proposta dei ministri dell' istruzione e della marina.

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell' interno e dell' istruzione, saranno pure istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 63.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell' articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell' articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l' istituzione di scuole serali e festive, è portato a lire 1,700,000.

La retribuzione agl' insegnanti nelle scuole serali per adulti analfabeti, non potrà essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 300; e per le scuole festive non potrà essere minore di lire 100, nè maggiore di lire 150.

Nell' istituire le scuole serali e festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

La misura della retribuzione sarà stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

TITOLO VI.

Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

Art. 64.

Entro i sei mesi successivi alla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento il disegno di legge per la riforma dell' ordinamento della scuola normale, stabilito dalla legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 65.

Per provvedere alla riforma, di cui nell' articolo precedente, e ad istituire o sussidiare scuole normali o convitti per alunne o alunni di scuole normali, che siano aperti da enti morali nelle provincie, dove ne sia riconosciuto il bisogno per la percentuale elevata degli analfabeti o per la mancanza degl' insegnanti o per la insufficienza delle scuole normali esistenti nelle provincie limitrofe, sono iscritti, a cominciare dall' esercizio 1911-12, nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione i seguenti stanziamenti: esercizio 1911-12, lire 100,000; 1912-1913, lire 250,000; 1913-14, lire 400,000; 1914-1915, lire 700,000; 1915-16 sino all' esercizio 1920-21, lire 1,000,000.

Concorrendo tutte o parte delle condizioni stabilite nel comma precedente, il Governo è autorizzato a decretare la istituzione di scuole complementari e di scuole normali, procedendo a tal fine all' ampliamento o alla trasformazione di collegi, di conservatorii e di altri istituti di istruzione che siano ritenuti idonei a preparare maestri elementari, sentito il parere del Consiglio comunale interessato.

Le norme generali per il procedimento di trasformazione saranno stabilite con legge speciale.

Nel determinare le sedi di nuovi istituti di preparazione dei maestri elementari si terrà anche conto della misura dei contributi offerti dagli enti locali.

Art. 66.

Ad ogni scuola normale dovrà corrispondere un corso completo di scuola elementare per il tirocinio.

Le Deputazioni scolastiche e le Amministrazioni comunali, per le scuole elementari rispettivamente amministrate, provvederanno all' ordinamento di tali corsi, che saranno posti sotto la direzione didattica dei direttori delle scuole normali.

L' assegnazione degl' insegnanti alle scuole di tirocinio è fatta dalla Deputazione scolastica o dalla Giunta comunale, sentito, anno per anno, il Consiglio dei professori della scuola normale con l' intervento dell' ispettore scolastico della circoscrizione.

L' assegnazione alle classi di tirocinio sarà

fatta, anno per anno, esclusivamente sulla base della prova di maggiore perizia didattica fornita dall'insegnante.

L'indennità da corrispondersi agli insegnanti delle scuole di tirocinio non potrà essere minore di lire 150 all'anno e sarà determinata dal regolamento.

Art. 67.

Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dal titolo II della presente legge, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'articolo 24.

Art. 68.

Oltre al fondo iscritto in bilancio per effetto delle leggi 12 luglio 1896, n. 293, e 24 marzo 1907, n. 116, per borse di studio, le quali sono conservate nel numero e nell'ammontare attuale, è iscritta, pel conferimento di altre borse di studio a favore di alunni delle scuole normali, una maggiore somma di lire 60,000 per l'esercizio 1910-11, che sarà aumentata di lire 120,000 per ciascuno degli esercizi successivi, fino a raggiungere la somma di lire 600,000.

L'ammontare di ciascuna nuova borsa di studio è di lire 500 per gli alunni e 400 per le alunne.

Le borse di studio per gli alunni si possono concedere, con le garanzie che saranno stabilite nel regolamento, anche per gli studi preparatorii alle scuole normali, fatti nelle scuole medie pubbliche di primo grado.

Di queste borse, venti saranno destinate ai maestri elementari della Sardegna che vorranno frequentare i corsi di perfezionamento pei licenziati dalle scuole normali.

La concessione delle borse non potrà essere fatta all'alunno la cui famiglia dimori nella città sede della scuola normale.

Nel regolamento saranno stabilite le norme pel conferimento di tutte le borse di studio contemplate nel presente articolo.

TITOLO VII.

Adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 69.

La vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico è affidata al Regio provveditore agli studi, il quale la esercita in ogni circoscrizione per mezzo dell'ispettore o del vice-ispettore scolastico. Questi vigilano, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento:

1° sulla formazione dell'elenco degli obbligati all'istruzione elementare;

2° sulle iscrizioni alle scuole aperte nel comune;

3° sulla frequenza degli iscritti;

4° sulla ricerca degli obbligati, a norma dell'art. 2 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

5° sull'adempimento dell'obbligo scolastico stabilito per gli adulti analfabeti dall'art. 14 della legge 8 luglio 1904, n. 407;

6° sull'osservanza dell'obbligo della istruzione da parte degli alunni che vi adempiono con l'istruzione privata o paterna.

Nel caso d'inadempimento dell'ufficio comunale e dei maestri nel compiere, entro i termini stabiliti, gli atti prescritti per assicurare la formazione degli elenchi, la regolare tenuta dei registri d'iscrizione e di frequenza e la denuncia dei mancanti all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle ammende, l'ispettore e il vice-ispettore provvedono d'ufficio, sostituendosi alle autorità chiamate a compiere i singoli atti stabiliti dalla legge e dal regolamento.

Nel caso d'inadempimento da parte delle autorità comunali, l'ispettore o il vice-ispettore possono valersi per la ricerca degli obbligati, a norma della legge 8 luglio 1904, n. 407, del concorso degli agenti della forza pubblica.

Art. 70.

Gli alunni che ricevono l'istruzione per mezzo di scuole private o con l'insegnamento in famiglia, alla fine dell'ultimo anno dell'obbligo scolastico debbono presentarsi agli esami del corso corrispondente alla loro età, nelle scuole pubbliche.

Questi esami saranno dati in una sessione straordinaria e la commissione sarà presieduta dall'ispettore o dal vice-ispettore della circo-

scrizione, o, quando ciò non sia possibile, da un maestro designato dall'ispettore.

Della Commissione farà parte un insegnante della scuola privata.

La Commissione, nel riferire sull'andamento degli esami, segnalerà al Regio provveditore agli studi le scuole che abbiano dato risultati cattivi o insufficienti.

Sulla relazione del Regio provveditore, il Consiglio scolastico richiamerà il direttore della scuola a provvedere per i miglioramenti riconosciuti necessari; e quando nell'esame dell'anno successivo sia accertata la inefficacia dei provvedimenti adottati, il Consiglio ne riferirà al ministro della pubblica istruzione, il quale potrà anche in tal caso applicare il disposto dell'articolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

TITOLO VIII.

Assistenza scolastica.

Art. 71.

Per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni iscritti nelle pubbliche scuole elementari, è istituito in ogni comune il patronato scolastico. Nelle città di maggior popolazione il patronato può essere diviso in sezioni nei diversi quartieri.

All'assistenza il patronato provvederà nelle forme più pronte e più pratiche per assicurare l'istruzione e la frequenza degli alunni nella scuola, e preferibilmente con la istituzione della refezione scolastica, con la concessione di sussidi per vesti e calzature, con la distribuzione di libri, quaderni ed altri oggetti scolastici.

Inoltre il patronato verrà in aiuto all'istruzione popolare col promuovere la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di biblioteche scolastiche e popolari, di ricreatorii ed educatorii, col diffondere la mutualità scolastica, con l'istituire scuole speciali per l'emigrazione e per altri bisogni locali, e con tutti gli altri mezzi ritenuti efficaci, secondo le condizioni dei luoghi, a completare l'opera della scuola.

Art. 72.

Il patronato scolastico è ente morale. Esso è costituito di soci fondatori, di soci benemeriti, di soci annuali.

Il patronato è amministrato da un Consiglio composto:

a) dell'assessore della pubblica istruzione del comune e di un consigliere comunale delegato dalla Giunta municipale;

b) di rappresentanti del comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri;

c) del direttore didattico o del vice ispettore scolastico o dell'insegnante elementare anziano;

d) di delegati delle istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza scolastica;

e) di delegati delle varie categorie di soci eletti dalla assemblea generale;

f) di insegnanti elementari eletti dagli insegnanti del comune.

Lo statuto del patronato scolastico stabilirà le norme per la costituzione del Consiglio di amministrazione e per il funzionamento dell'istituto.

Il comune, udito il Consiglio di amministrazione del patronato scolastico, stabilirà per regolamento le norme per la nomina del personale insegnante degli istituti ausiliari della scuola elementare.

Art. 73.

Lo statuto del patronato scolastico, proposto dal Consiglio comunale, è approvato dalla Delegazione governativa, sentito il Consiglio scolastico provinciale.

Art. 74.

Il patronato adempie ai suoi fini:

1° con i contributi dei soci;

2° con i sussidi dello Stato;

3° con le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziare nei bilanci del comune, della provincia e di altri enti, specialmente degli istituti di beneficenza;

4° con doni, legati e altri eventuali proventi.

Le somme di cui al n. 3° saranno versate all'amministrazione del patronato nei modi e termini che saranno stabiliti dal regolamento.

Fermo restando per i comuni il disposto dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, l'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova

spesa facoltativa, o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle iscritte nei bilanci all'atto della promulgazione della presente legge, che non abbia per iscopo la sanità e l'incolumità pubblica, quando in correlazione alla medesima non si sia aumentato del 2 per cento della spesa stessa il fondo destinato all'assistenza scolastica.

Le somme stanziare nei bilanci dei comuni e delle provincie all'atto della pubblicazione della presente legge per l'assistenza scolastica o per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno esser diminuite.

Art. 75.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del patronato sono soggetti all'approvazione del Consiglio scolastico.

Art. 76.

Per venire in aiuto alle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, il fondo generale iscritto nel capitolo 216 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 sarà aumentato, a cominciare dall'esercizio 1910-11 e per 5 esercizi consecutivi, fino a raggiungere lo stanziamento complessivo di lire 920,000.

Il fondo iscritto nel capitolo n. 217 dello stato di previsione dell'esercizio 1910-11 per sussidi a biblioteche popolari, a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche, è portato a lire 105,500. Questo stanziamento potrà essere aumentato negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Il fondo generale per assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, iscritto nel capitolo n. 205 dello stato di previsione per l'esercizio 1910-11, è portato a lire 574,000 in sei esercizi, a cominciare dall'esercizio 1910-11 fino all'esercizio 1915-16.

TITOLO IX

Provvedimenti per i servizi centrali e provinciali.

Art. 77.

È istituita nella Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione, la Sezione per l'istruzione primaria e popolare.

La Sezione è composta:

1° di tre membri del Consiglio superiore, nominati dal ministro;

2° del direttore generale dell'istruzione elementare e popolare o di chi ne fa le veci;

3° di una persona scelta dal ministro fra quelle che per opere o per insegnamenti sieno venute in fama di singolare perizia nelle discipline pedagogiche;

4° di un direttore o di un professore ordinario, da almeno sette anni, delle scuole normali, eletti rispettivamente dai capi d'istituto e dai professori di scuole normali Regie;

5° di un Regio ispettore scolastico nominato dal ministro;

6° di un direttore didattico e di due insegnanti elementari, che abbiano almeno dieci anni di servizio, eletti rispettivamente dai direttori e dagli insegnanti elementari.

Il ministro nomina, fra i tre membri del Consiglio superiore, il presidente della Sezione.

Il presidente e i membri della Sezione durano in carica un quadriennio; sono riconfermabili o rieleggibili.

I membri della Sezione di cui al n. 1 decadono dall'ufficio quando cessino di far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il voto del presidente prevale in caso di parità.

Art. 78.

La Sezione dà parere sulle questioni concernenti i programmi e l'indirizzo pedagogico della scuola primaria e popolare, dei giardini d'infanzia e delle altre istituzioni che abbiano per fine l'istruzione elementare e sub-elementare, e sui ricorsi relativi ai libri di testo.

Il parere della Sezione può essere richiesto sui progetti di legge o di regolamenti, che riflettano l'ordinamento dell'istruzione elementare e popolare.

Art. 79.

Sono istituiti dieci posti di ispettori centrali per invigilare l'andamento didattico della scuola e coordinare il lavoro del servizio di vigilanza degli ispettori scolastici.

Sei posti di ispettore centrale saranno conferiti in seguito a concorso per titoli ed esame tra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno

un triennio effettivo di servizio, e quattro a scelta del ministro fra i funzionari dell'Amministrazione dell'istruzione o tra persone, che abbiano particolare conoscenza della scuola elementare.

Al concorso saranno ammesse anche le ispettrici, ma per uno solo dei sei posti.

Art. 80.

Il numero degli ispettori scolastici sarà gradatamente aumentato in un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, secondo i bisogni dell'amministrazione, e non potrà essere superiore a 400.

L'ampliamento del ruolo degli ispettori sarà fatto per un terzo in ciascun anno con tre distinti concorsi.

La formazione di nuove circoscrizioni sarà approvata annualmente per decreto Reale sulle proposte dei Consigli scolastici, tenuto conto dei maggiori bisogni delle singole regioni.

Il ruolo degli ispettori e degli stipendi sarà formato in conformità della tabella A annessa alla presente legge.

Per le promozioni degli ispettori al grado di primi ispettori si seguiranno le norme stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, per le promozioni al grado di primo segretario.

Sono tuttavia ammessi all'esame di concorso per merito pei posti disponibili per l'ampliamento del ruolo dopo il primo e secondo concorso tutti gli ispettori che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio come ispettori.

Art. 81.

Nei comuni che hanno la scuola amministrata dal Consiglio scolastico è soppressa la direzione didattica.

Sono istituiti 1000 circoli d'ispezione, che avranno normalmente per base la circoscrizione mandamentale.

Le circoscrizioni mandamentali, sotto la diretta dipendenza del Regio ispettore scolastico, sono rette da vice-ispettori nominati in seguito a concorso per titoli ed esame fra i maestri forniti del diploma di direzione didattica e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

I vice-ispettori sono iscritti in apposito ruolo, diviso in tre classi in conformità della tabella A-bis annessa alla presente legge.

Le promozioni alle classi superiori si faranno metà per anzianità congiunta a lodevole servizio e metà per merito.

Art. 82.

Per la prima formazione del ruolo dei vice-ispettori, i direttori didattici effettivi forniti di regolare abilitazione e nominati regolarmente prima del 31 dicembre 1910, che siano in servizio di comuni soggetti all'amministrazione del Consiglio scolastico, saranno iscritti nel ruolo dei vice-ispettori, senza esame e sulla base dello stipendio goduto come direttori.

I direttori, che hanno uno stipendio superiore a quello della prima classe dei vice-ispettori, conserveranno la differenza *ad personam*.

I direttori didattici con insegnamento nominati prima del 31 dicembre 1910 nei comuni le cui scuole sono amministrate dal Consiglio scolastico, sono conservati nella loro condizione attuale e con gli assegni ad essi corrisposti sui bilanci comunali per l'esercizio 1910, sempre quando siano muniti del titolo di abilitazione alla direzione didattica ed abbiano esercitato il loro ufficio lodevolmente a giudizio del Consiglio scolastico.

Questi direttori saranno alla immediata dipendenza degli ispettori o dei vice-ispettori scolastici.

Art. 83.

In ogni capoluogo di provincia, alla dipendenza dei Regi provveditori agli studi, è istituito un ufficio scolastico, composto normalmente di un funzionario della carriera amministrativa, di un funzionario della carriera di ragioneria e di due impiegati d'ordine.

Pei posti d'impiegato d'ordine nell'ufficio scolastico si darà, a parità di ogni altra condizione, la preferenza agli impiegati d'ordine negli istituti d'istruzione media.

Sarà addetto all'ufficio scolastico un ispettore scolastico; e nelle provincie ove ne sia dal ministro riconosciuto il bisogno, anche un vice-ispettore.

I Regi provveditori agli studi e i predetti funzionari amministrativi, di ragioneria e d'ordine, costituiranno il ruolo dell'Amministrazione provinciale in conformità della tabella B, annessa alla presente legge.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 84.

Ai ruoli dell'Amministrazione centrale saranno apportate le modificazioni stabilite nella tabella C, annessa alla presente legge.

Il ministro ha facoltà di scegliere i titolari ai posti di nuova creazione oltre che tra i funzionari delle amministrazioni da lui dipendenti, anche tra i funzionari di altre Amministrazioni dello Stato.

Ai trasferimenti degl'impiegati dall'una all'altra Amministrazione si provvede con decreto Reale secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

In ciascuna categoria l'eguaglianza di stipendio costituisce l'eguaglianza di grado e di classe fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale in conformità della tabella D, annessa alla presente legge.

Per occupare i posti di primo segretario e di primo ragioniere nell'Amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per la prima applicazione della tabella C annessa alla presente legge, sarà indetto un esame di idoneità in conformità dell'art. 5° del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, al quale saranno ammessi i segretari e i ragionieri dell'Amministrazione stessa che abbiano compiuto i cinque anni di servizio.

Art. 85.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge, il ministro dell'istruzione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio i Regi provveditori agli studi, che abbiano acquistato il diritto alla pensione e che a giudizio del Consiglio di amministrazione non siano ritenuti idonei all'ufficio di provveditore.

I provveditori, i quali provengono dall'insegnamento medio, potranno, su domanda o d'ufficio, essere trasferiti, previo parere del Consiglio di amministrazione, nei ruoli degli insegnanti o dei capi d'istituto delle scuole medie donde provengono, conservando *ad personam* la differenza fra lo stipendio di cui sono provvisti e quello del nuovo ufficio.

Art. 86.

I concorrenti dichiarati eleggibili nel concorso a posti di ispettore e ispettrice scolastici bandito in data 6 giugno 1908 saranno assunti in servizio senza nuovo concorso.

Art. 87.

Le disposizioni relative al Consiglio scolastico e agli uffici dell'Amministrazione locale entreranno in vigore colla pubblicazione della presente legge; tutte le altre, a cominciare dal 1° luglio 1911.

Il passaggio dell'Amministrazione della scuola dai Comuni al Consiglio scolastico sarà, entro l'anno 1913, stabilito con decreto Reale per ciascuna provincia, a mano a mano che si sia provveduto alla costituzione degli uffici provinciali, alla formazione dei ruoli del personale ed alla sistemazione dei rapporti tra comuni e Consigli scolastici.

Fino all'emanazione del decreto Reale l'amministrazione della scuola continuerà ad essere esercitata dai comuni, secondo le norme attualmente vigenti.

Art. 88.

Nessuna delle scuole elementari o popolari comunali esistenti all'atto della pubblicazione della presente legge, anche se non obbligatoria a norma delle leggi vigenti, può essere soppressa.

Art. 89.

Nei paesi nei quali si parla abitualmente la lingua francese, l'insegnamento di questa lingua dovrà essere impartito dal maestro in tutte le classi elementari e in ore aggiunte all'orario delle scuole medesime.

Nei suddetti comuni ove siano istituite la 5ª e 6ª classe popolari, l'insegnamento del francese dovrà essere sempre impartito come materia obbligatoria oltre le tre ore dell'orario per le materie obbligatorie.

A tale scopo il fondo iscritto nello stato di previsione per l'esercizio 1910-11 per l'insegnamento del francese nei comuni della valle d'Aosta sarà di lire 20,000, e di lire 10,000 per le valli di Susa e del Pinerolese.

Art. 90.

Le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare, inscritte nella tabella *E*, annessa alla presente legge, non potranno, in ciascuno degli esercizi dal 1911-12 al 1920-21, superare l'ammontare complessivo stabilito per ciascun esercizio nella tabella medesima.

È consentito tuttavia di variare con la legge di bilancio la ripartizione degli stanziamenti secondo i bisogni dei singoli servizi.

È istituito un fondo di riserva allo scopo di aumentare gli stanziamenti indicati nella tabella *E*, qualora si manifesti il bisogno di provvedere a maggiori spese per effetto della presente legge e delle leggi anteriori sull'istruzione elementare e popolare.

Le somme che alla chiusura di ciascun esercizio risulteranno disponibili sul complesso degli stanziamenti assegnati alle spese per la istruzione elementare e popolare, saranno trasportate col rendiconto consuntivo al predetto fondo di riserva.

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, potranno essere autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva, sia in corso di esercizio per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi dell'istruzione elementare e popolare, sia alla chiusura dell'esercizio per coprire le eventuali eccedenze di spesa.

La quota del fondo di riserva che non sia stata impiegata in un esercizio, sarà portata in aumento del fondo di riserva dell'esercizio successivo.

Art. 91.

È autorizzata l'iscrizione, nella parte straordinaria del bilancio per l'esercizio 1910-11, delle somme occorrenti per provvedere all'anticipazione ai Consigli scolastici dei concorsi e rimborsi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, per il primo semestre dell'anno solare 1911.

Art. 92.

Gli stanziamenti disposti in virtù degli articoli 67 (primo comma), 71, 72 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in favore delle provincie meridionali, per la Sardegna, per la

Sicilia e per le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, per Isola d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma, continueranno ad essere erogate a vantaggio della istruzione nelle stesse provincie a norma della citata legge.

Art. 93.

La liquidazione dei contributi da pagarsi annualmente dai comuni a norma dell'articolo 17 sarà fatta d'accordo tra i Consigli scolastici ed i comuni ed approvata dal Ministero.

In caso di dissenso tra comuni e Consigli scolastici sull'ammontare del contributo annuo, una Commissione presieduta dal presidente della Corte d'appello, e nelle provincie ove manchi la Corte di appello, dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, e composta di un commissario membro del Consiglio scolastico designato dal Consiglio medesimo e di un commissario eletto dal Consiglio comunale, determinerà l'ammontare del contributo.

La deliberazione della Commissione è esecutiva. Contro la liquidazione resta salva l'azione in sede giudiziaria.

Art. 94.

Con speciale regolamento saranno stabilite le norme amministrative e contabili per i Consigli provinciali, di cui al titolo I della presente legge.

Art. 95.

Oltre ai regolamenti speciali indicati dalla presente legge, il Governo provvederà alla riforma del regolamento generale approvato con Regio decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Art. 96.

A tutte le cariche ed uffici elettivi contemplati dalla presente legge possono essere chiamate anche le donne.

Art. 97.

Le funzioni attualmente affidate al Consiglio provinciale scolastico per l'istruzione media saranno esercitate da una Giunta provinciale per le scuole medie, presieduta dal Regio provveditore agli studi, e composta di due rappre-

sentanti del Consiglio provinciale e di un rappresentante del comune capoluogo della provincia, eletti dai rispettivi consigli, del medico provinciale e di due capi e di due insegnanti d'istituti governativi d'istruzione media, residenti nella provincia, designati ogni triennio con decreto ministeriale.

I membri elettivi sono sempre rieleggibili.

Art. 98.

La disposizione dell'art. 26, ultimo comma, si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finchè difettino case di abitazione civile.

Art. 99.

Le disposizioni degli art. 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, si applicano ai maestri e direttori, che si trovino in servizio per provvedimento dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910.

Gl'insegnanti, i quali, appartenendo al personale delle scuole pareggiate, come quelle dei tracomatosi, deficienti e simili, delle istituzioni di assistenza scolastica e dei giardini d'infanzia mantenuti dal comune, sono stati assunti in servizio nelle scuole elementari per provvedimento dell'autorità comunale anteriore al 31 dicembre 1910, sono conservati nell'ufficio attuale, purchè siano forniti di legale abilitazione all'insegnamento elementare, e saranno nominati ai posti vacanti in seguito a due anni di lodevole servizio.

Hanno gli stessi diritti gl'insegnanti forniti di legale abilitazione, che, provenendo da scuole elementari pubbliche, siano entrati in servizio del comune prima del 31 dicembre 1910.

Gl'insegnanti forniti di legale abilitazione

che si trovano incaricati dell'insegnamento elementare da più di sei mesi alla data della pubblicazione della presente legge, avranno diritto di prendere parte ai concorsi per le scuole elementari del comune, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti coi regolamenti.

Le disposizioni del presente articolo non potranno pregiudicare gli effetti legali ancora in vigore dei concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1910 (o nell'anno 1909, ove non furono banditi concorsi nel 1910), avranno effetto fino al 30 giugno 1912; ma l'efficacia della graduatoria per l'anno dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 sarà subordinata all'applicazione delle disposizioni dei primi quattro commi del presente articolo.

Art. 100.

Agli effetti della presente legge, nelle provincie venete e di Mantova il capoluogo di distretto che abbia una popolazione non inferiore a 10,000 abitanti è considerato come capoluogo di circondario.

Art. 101.

È abrogata la legge 29 giugno 1905, n. 295.

Art. 102.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 103.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, a coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi vigenti relative alla istruzione elementare e popolare.

TABELLE

TABELLA A.

80	Primi Ispettori di 1 ^a classe a lire 4,500	L.	360,000
90	Primi Id. 2 ^a id. » 4,000	»	360,000
90	Ispettori di 1 ^a classe . . . » 3,500	»	315,000
80	Id. 2 ^a id. . . . » 3,000	»	240,000
60	Id. 3 ^a id. . . . » 2,500	»	150,000
<u>400</u>			<u>1,425,000</u>

TABELLA A-bis.

Ruolo dei vice-ispettori scolastici.

400	Vice-ispettori scolastici di 1 ^a classe a lire 2,400	L.	960,000
350	Id. 2 ^a classe » 2,200	»	770,000
250	Id. 3 ^a classe » 2,000	»	500,000
<u>1000</u>			<u>2,230,000</u>

TABELLA B

Ruolo dell'Amministrazione provinciale.

<i>Carriera amministrativa.</i>		
9	Provveditori titolari di 1ª classe a L. 8,000	72,000
20	Id. 2ª id. » 7,000	140,000
20	Id. 3ª id. » 6,000	120,000
20	Id. 4ª id. » 5,000	100,000
10	Primi segretari di 1ª classe . . . » 4,500	45,000
10	Id. 2ª » . . . » 4,000	40,000
10	Segretari di 1ª classe » 3,500	35,000
15	Id. 2ª id. » 3,000	45,000
14	Id. 3ª id. » 2,500	35,000
10	Id. 4ª id. » 2,000	20,000
		662,000
138		
<i>Carriera di ragioneria.</i>		
10	Primi ragionieri di 1ª classe . a L. 4,500	45,000
10	Id. 2ª id. . . . » 4,000	40,000
10	Ragionieri di 1ª classe » 3,500	35,000
15	Id. 2ª id. » 3,000	45,000
14	Id. 3ª id. » 2,500	35,000
10	Id. 4ª id. » 2,000	20,000
		220,000
69		
<i>Carriera d'ordine.</i>		
15	Archivisti capi a L. 4,000	60,000
20	Archivisti di 1ª classe » 3,500	70,000
25	Id. 2ª » » 3,000	75,000
35	Applicati di 1ª classe. » 2,500	87,500
25	Id. 2ª id. » 2,000	50,000
18	Id. 3ª id. » 1,500	27,000
		369,500
138		
		1,241,500

TABELLA C.

Aumento di posti nell'Amministrazione centrale
in conseguenza dell'applicazione della legge 10 luglio 1910, n. 417 e in dipendenza della presente legge

Carriera amministrativa.			Aumento di spesa	Diminuzione di spesa
1	Ispettore generale (1). a L. 9,00	9,000	»	»
1	Direttore capo di divisione di 1ª classe. » 8,000	8,000	»	»
				7,000
1	Capo di sezione di 1ª classe. » 6,000	6,000	»	12,000
2	Capi di sezione di 2ª classe » 5,000	10,000	»	5,000
1	Primo segretario di 1ª classe. » 4,500	4,500	»	9,000
2	Primi segretari di 2ª classe » 4,000	8,000	»	12,000
5	Segretari di 1ª classe » 3,500	17,500	»	3,500
4	Id. 2ª id. » 3,000	12,000	»	»
5	Id. 3ª id. » 2,500	12,500	»	»
5	Id. 4ª id. » 2,000	10,000	»	»
Ispettorato centrale per l'istruzione primaria e popolare.				
5	Ispettori di 1ª classe » 7,000	35,000	»	»
5	Id. 2ª id. » 6,000	30,000	»	»
Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici.				
1	Ingegnere di 1ª classe » 5,000	5,000	»	5,000
1	Id. 2ª id. » 4,000	4,000	»	8,000
1	Id. 3ª id. » 3,500	3,500	»	7,000
47	<i>A riportarsi</i>	175,000	»	68,500

(1) Nel primo conferimento del posto di ispettore generale, che viene istituito con questa disposizione, il Ministero potrà derogare dalle norme di legge attualmente in vigore.

Ove esso sia conferito ad un funzionario di grado più elevato, che consenta di esservi nominato, questi potrà conservare come assegno personale, da valere anche nel computo per la pensione, la differenza tra lo stipendio percepito in passato e quello nuovo.

Segue TABELLA C

			Aumento di spesa	Diminuzione di spesa
	<i>Riparto . . .</i>	175,000	»	68,500
Carriera di ragioneria.				
1	Direttore capo di divisione di 2ª classe per la contabilità della Direzione per l'istruzione primaria e popolare a L. 7,000	7,000	»	»
1	Capo sezione di ragioneria di 1ª classe. » 6,000	6,000	»	»
1	Id. 2ª id. » 5,000	5,000	»	»
1	Primo ragioniere di 1ª classe » 4,500	4,500	»	»
				4,000
1	Ragioniere di 1ª classe. » 3,500	3,500	»	»
1	Id. 2ª id. » 3,000	3,000	»	3,000
2	Ragionieri di 3ª classe » 2,500	5,000	»	»
3	Id. 4ª id. » 2,000	6,000	4,000	»
11	Carriera d'ordine.			
1	Archivista capo. a L. 4,000	4,000	»	»
1	Archivista di 1ª classe » 3,500	3,500	»	»
2	Archivisti di 2ª id. » 3,000	6,000	»	3,000
3	Applicati di 1ª classe » 2,500	7,500	»	»
3	Id. 2ª id. » 2,000	6,000	2,000	»
4	Id. 3ª id. » 1,500	6,000	»	»
14	Personale di servizio.			
1	Usciere capo di 2ª classe » 1,800	1,800	»	»
1	Usciere di 2ª classe 1,400	1,400	»	»
1	Id. 3ª id. 1,200	1,200	»	»
3		252,400	+ 6,000	— 78,500
			— 72,500	

TABELLA D.

Tabella di parificazione per gradi e classi tra i funzionari dell'Amministrazione centrale e quelli dell'Amministrazione provinciale

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	

Carriera amministrativa.

Direttore generale	unica	10,000
Vice-direttore generale	unica	9,000
Capo di divisione - Ispettore centrale	1 ^a	Provveditore agli studi	1 ^a	8,000
Id. id.	2 ^a	Id. id.	2 ^a	7,000
Capo di sezione	1 ^a	Id. id.	3 ^a	6,000
Ispettore centrale	3 ^a
Capo di sezione	2 ^a	Id. id.	4 ^a	5,000
Primo segretario	1 ^a	Primo segretario	1 ^a	4,500
Id.	2 ^a	Id. 	2 ^a	4,000
Segretario	1 ^a	Segretario	1 ^a	3,500
Id.	2 ^a	Id.	2 ^a	3,000
Id.	3 ^a	Id.	3 ^a	2,500
Id.	4 ^a	Id.	4 ^a	2,000
Ispettore per l'istruzione primaria	1 ^a	7,000
Id. id. id.	2 ^a	6,000
Ingegnere	1 ^a	5,000
Id.	2 ^a	4,000
Id.	3 ^a	3,500

Carriera di ragioneria.

Direttore capo di ragioneria	unica	8,000
Capo di divisione	2 ^a	7,000
Capo di sezione	1 ^a	6,000

Segue TABELLA **D**.

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	

Segue **Carriera di ragioneria.**

Capo di sezione	2 ^a	5,000
Primo ragioniere	1 ^a	Primo ragioniere	1 ^a	4,500
Id.	2 ^a	Id.	2 ^a	4,000
Ragioniere	1 ^a	Ragioniere	1 ^a	3,500
Id.	2 ^a	Id.	2 ^a	3,000
Id.	3 ^a	Id.	3 ^a	2,500
Id.	4 ^a	Id.	4 ^a	2,000

Carriera d'ordine.

Archivista capo	unica	Archivista capo	unica	4,000
Archivista	1 ^a	Archivista	1 ^a	3,500
Id.	2 ^a	Id.	2 ^a	3,000
Applicato	1 ^a	Applicato	1 ^a	2,500
Id.	2 ^a	Id.	2 ^a	2,000
Id.	3 ^a	Id.	3 ^a	1,500

Spese per l'istruzione elementare e popolare

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
PARTE ORDINARIA				
32	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	939,800 »	1,178,450 »	1,346,950 »
33	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	3,000 »	3,000 »	3,000 »
34	Indennità e spese per l'esercizio della funzione ispettiva e per ogni incarico o missione affidata agli ispettori scolastici in servizio dell'istruzione primaria.	300,000 »	360,000 »	400,000 »
35	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383	164,000 »	164,000 »	164,000 »
35 bis	Regi vice-ispettori scolastici - Personale - Stipendi (Spese fisse) :	322,700 » (2)	868,850 » (2)	1,257,750 » (2)
35 ter	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie ai vice-ispettori scolastici	6,800 »	121,800 »	203,000 »
36	Concorsi e rimborsi dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Leggi 11 aprile 1886, n. 3798, 8 luglio 1904, n. 407, 15 luglio 1906, n. 383 e nuova legge).	25,983,970 » (3)	36,968,157 » (3-4)	44,709,773 » (3)
37 (6)	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive per adulti analfabeti, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, dell'art. 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e per la nuova legge	795,500 » (5)	1,550,000 » (5)	1,600,000 » (5)
39	Assegni di benemerenzia ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzia ai direttori ed alle direttrici didattiche (Regio decreto 27 febbraio 1902, n. 79) (Spese fisse)	30,400 »	30,400 »	30,400 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	28,546,170 »	41,244,657 »	49,714,873 »

(1) In questa tabella saranno introdotte con decreto del ministro del tesoro le variazioni di forma e di stanziamento
 (2) Comprese lire 250,000 provenienti dal capitolo n. 53, che viene soppresso, e lire 35,500 dall'art. 5 del capitolo n. 55.
 (3) Compresi i 5 milioni, stanziati al capitolo n. 51, che viene soppresso. Si aggiungono inoltre lire 2,600,000 per la 1910 calcolata in lire 200,000 per l'esercizio 1910-11 ed in lire 400,000 per gli esercizi successivi.
 (4) Lire 500,000, parte dei due milioni stanziati nell'esercizio 1911-12 per l'istituzione di nuove scuole elementari, s'inscrivi
 (5) Comprese le lire 250,000 stanziati al capitolo n. 38, che viene soppresso, e lire 45,500 stanziati dall'art. 3 del cap. n. 55.
 (6) Il capitolo n. 38 viene soppresso trasportando i fondi al capitolo n. 37.

TABELLA E.

negli esercizi finanziari dal 1910-11 al 1920-21. (1)

| Esercizio |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1913-14 | 1914-15 | 1915-16 | 1916-17 | 1917-18 | 1918-19 | 1919-20 | 1920-21 |
| 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » | 1,431,200 » |
| 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » | 3,000 » |
| 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » | 420,000 » |
| 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » | 164,000 » |
| 1,646,650 »
(2) | 2,035,550 »
(2) | 2,230,000 »
(2) |
| 284,200 » | 365,400 » | 406,000 » | 406,000 » | 406,000 » | 406,000 » | 406,000 » | 406,000 » |
| 45,709,773 »
(3) | 46,709,773 »
(3) | 47,709,773 »
(3) | 48,709,773 »
(3) | 49,709,773 »
(3) | 50,709,773 »
(3) | 51,709,773 »
(3) | 51,709,773 »
(3) |
| 1,650,000 »
(5) | 1,700,000 »
(5) |
| 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » | 30,400 » |
| 51,339,223 » | 52,859,323 » | 54,094,373 » | 55,094,373 » | 56,094,373 » | 57,094,373 » | 58,094,373 » | 58,094,373 » |

dipendenti dall'applicazione della presente legge.
 completa applicazione della legge 8 luglio 1904 e la somma necessaria per i sessenni che si maturano dal secondo semestre
 vono al capitolo di nuova istituzione n. 229-*quater* « Fondo di riserva per i servizi dell'istruzione primaria e popolare ».

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO				Esercizio							
		Esercizio 1910-11	Esercizio 1911-12	Esercizio 1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
	<i>Riporto . . .</i>	28,546,170 »	41,244,657 »	49,714,873 »	51,339,223 »	52,859,323 »	54,094,373 »	55,094,373 »	56,094,373 »	57,094,373 »	58,094,373 »	58,094,373 »
40	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione . .	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45	38,113.45
41	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »	4,000 »
42	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55	37,886.55
43	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »
43 bis	Retribuzioni ai maestri dei comuni delle valli del Pinerolese e della valle di Susa	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »	10,000 »
44	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore.	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »	300,000 »
45	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali, ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari . .	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »	37,756 »
46	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali. . .	200,000 »	350,000 »	450,000 »	550,000 »	650,000 »	750,000 »	850,000 »	950,000 »	1,050,000 »	1,150,000 »	1,150,000 »
47	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140).	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »	190,000 »
48	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251).	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »	40,900 »
49	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia	140,000 »	286,500 »	325,500 »	465,550 »	541,450 »	574,000 »	574,000 »	574,000 »	574,000 »	574,000 »	574,000 »
50	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 .	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »	450,000 »
52 (1)	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa	250,000	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »	250,000 »
54 (2)	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa.	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »	350,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	30,614,826 »	43,609,813 »	52,219,029 »	54,083,429 »	55,779,429 »	57,147,029 »	58,247,029 »	59,347,029 »	60,447,029 »	61,547,029 »	61,547,029 »

(1) Il capitolo n. 51 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 36.
 (2) Il capitolo n. 53 viene soppresso, trasportando i fondi al capitolo n. 35-bis.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio										
		1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
	<i>Riporto</i> . . .	30,614,826 »	43,609,813 »	52,219,029 »	54,083,429 »	55,779,429 »	57,147,029 »	58,247,029 »	59,347,029 »	60,447,029 »	61,547,029 »	61,547,029 »
55	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa	234,000 » (1)										
56	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>										
57	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>										
58	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'articolo 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>										
59	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e alle isole d' Elba, Capraia e Giglio, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>										
60	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare	220,000 »	542,400 »	660,000 »	780,800 »	920,000 »	920,000 »	920,000 »	920,000 »	920,000 »	920,000 »	920,000 »
61	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	60,000 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »	105,500 »
62	Spese per medaglie di benemerita per l'istruzione e l'educazione popolare	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »
63	Sussidi annuali a favore dell'istituto di arti e mestieri « Casanova » e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351)	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »	13,000 »
64	Assegni alle società di mutuo soccorso fra gl' insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »	8,000 »
65	Corsi magistrali speciali: conferenze magistrali, mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »	50,000 »
66	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »	21,000 »
67	Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »	13,500 »
68	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »	20,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	31,274,326 »	44,637,213 »	53,364,029 »	55,349,229 »	57,184,429 »	58,552,029 »	59,652,029 »	60,752,029 »	61,852,029 »	62,952,029 »	62,952,029 »

(1) Dedotte lire 81,000 stanziato agli articoli 3 e 5, che si trasportano al capitolo 35-bis per lire 35,500 e al capitolo 35 per lire 45,500.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13	1913-14	1914-15	1915-16	1916-17	1917-18	1918-19	1919-20	1920-21
	<i>Riporto</i>	31,274,326 »	44,637,213 »	53,364,029 »	55,349,229 »	57,184,429 »	58,552,029 »	59,652,029 »	60,752,029 »	61,852,029 »	62,952,029 »	62,952,029 »
68 bis	Indennità di trasferimento ai maestri elementari	»	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »	30,000 »
68 ter	Indennità di viaggio e di soggiorno ai membri dei Consigli scolastici, residenti fuori delle sedi principali.	12,500 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »	150,000 »
68 quater	Indennità agl'insegnanti elementari addetti alle scuole elementari di tirocinio presso le scuole normali	30,000 » (1)	110,000 » (1)									
68 quinq.	Spese d'ufficio e arredamento dei locali per l'amministrazione scolastica provinciale	41,500 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »	500,000 »
68 secies	Concorso nella spesa per i locali ad uso del Consiglio, della Deputazione e dell'Ufficio scolastico provinciale (art. 22 della presente legge)	8,625 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »	103,500 »
—	Aumento di stanziamento proveniente dai nuovi posti istituiti nell'organico dell'Amministrazione centrale in conseguenza del riordinamento dei servizi relativi all'istruzione primaria e popolare	»	267,400 » (2)									
—	Maggiore stanziamento derivante dal nuovo ruolo organico per l'Amministrazione provinciale.	69,200 »	832,500 » (3)									
—	Maggiore stanziamento per l'istituzione di nuove scuole normali	»	100,000 »	250,000 »	400,000 »	700,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »
—	Nuove borse di studio ad alunni e ad alunne delle scuole normali	»	180,000 »	300,000 »	420,000 »	540,000 »	600,000 »	600,000 »	600,000 »	600,000 »	600,000 »	600,000 »
PARTE STRAORDINARIA												
224	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 446; l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 (Spesa obbligatoria)	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »	965,000 »
225	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	1,000,000 »	»	»	»	»	»
	<i>Da riportarsi</i>	33,401,151 »	48,875,613 »	57,872,429 »	60,127,629 »	62,382,829 »	64,110,429 »	64,210,929 »	65,310,929 »	66,410,929 »	67,510,929 »	67,510,929 »

(1) Compresa lire 30,000 già stanziata all'articolo 5 del capitolo n. 92 la cui dotazione è perciò diminuita della somma stessa.
 (2) Compresa lire 15,000 per indennità di residenza.
 (3) Compresa lire 1000 per indennità di residenza.

N. del capitolo dell'esercizio 1910-11	DENOMINAZIONE DEL CAPITOLO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
		1910-11	1911-12	1912-13
	<i>Riporto</i>	33,401,151 »	48,875,613 »	57,872,429 »
226	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383 per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Quinta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge suddetta	160,000 »	160,000 »	160,000 »
227	Quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	160,000 »	200,000 »	240,000 »
228	Quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	35,000 »	42,000 »	49,000 »
229	Concorso dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e al restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'art. 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, e l'art. 31 della presente legge (Spesa obbligatoria)	68,200 »	118,200 »	168,200 »
229 bis	Concorso dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento, al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari o giardini ed asili d'infanzia - Onere dello Stato secondo la nuova legge (art. 24 e 25)	44,250 »	841,506 »	1,372,510 »
229 ter	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, all'ampliamento, alla costruzione ed ai restauri degli edifici destinati ad uso delle scuole normali - Onere dello Stato secondo l'articolo 67 della presente legge	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>	<i>per memoria</i>
229 quater	Fondo di riserva per le spese relative ai servizi dell'istruzione elementare e popolare	50,000 »	500,000 »	<i>per memoria</i>
		33,918,601 »	50,737,319 »	59,862,139 »

| Esercizio |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1913-14 | 1914-15 | 1915-16 | 1916-17 | 1917-18 | 1918-19 | 1919-20 | 1920-21 |
| 60,127,629 » | 62,382,829 » | 64,110,429 » | 64,210,429 » | 65,310,429 » | 66,410,429 » | 67,510,429 » | 67,510,429 » |
| 160,000 » | 160,000 » | 160,000 » | » | » | » | » | » |
| 280,000 » | 320,000 » | 360,000 » | 360,000 » | 360,000 » | 360,000 » | 360,000 » | 360,000 » |
| 56,000 » | 63,000 » | 70,000 » | 70,000 » | 70,000 » | 70,000 » | 70,000 » | 70,000 » |
| 218,200 » | 268,200 » | 318,200 » | 368,200 » | 418,200 » | 468,200 » | 518,200 » | 568,200 » |
| 1,903,514 | 2,434,518 » | 2,965,522 » | 3,496,526 » | 4,027,530 » | 4,558,534 » | 5,089,538 » | 5,355,040 » |
| <i>per memoria</i> |
| <i>per memoria</i> |
| 62,745,343 » | 65,628,547 » | 67,984,151 » | 68,505,155 » | 70,186,159 » | 71,867,163 » | 73,548,167 » | 73,863,669 » |